

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALLIATA DI MONTEREALE E LEONE-MAR- CHESANO: Soppressione di frasi del mani- festo lanciato dall'Unione monarchica italiana in occasione della celebrazione del 20 settembre	1155	BONINO: Avanzamento in carriera degli uscieri di questura	1163
ALLIATA DI MONTEREALE: Agitazione universitaria napoletana	1155	BONINO: Provvedimenti da adottare per elevare a due anni il limite fissato dal- l'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948 n. 114	1163
ALMIRANTE: Assegnazione dell'appalto dei lavori di sistemazione del canal nuovo ofantino	1156	BONOMI E FRANZO: Applicazione del de- creto legislativo presidenziale 5 settem- bre 1947 n. 888 per quanto riguarda la produzione del risone del raccolto 1949	1163
ALMIRANTE: Sfruttamento dei giacimenti minerari di silicite esistenti a Serra San Bruno (Catanzaro)	1156	BONOMI: Manutenzione delle opere di bo- nifica	1164
ALMIRANTE: Situazione dell'amministrazione comunale di Cutro (Catanzaro).	1156	BONTADE MARGHERITA: Estensione dei bene- fici previsti dalla legge 27 giugno 1949, n. 329 ai vicesegretari del ruolo centrale nominati con decreto ministeriale 21 novembre 1948	1164
AMENDOLA PIETRO: Corresponsione dell'ul- timo mese di paga in favore delle mae- stranze dello stabilimento di Ariano Irpino della S. A. Cementerie meridio- nali	1157	BOVETTI E TONENGO: Concessione di fondi per la ricostruzione delle « baite »	1165
BABBI: Riscossione dei contributi dell'Asso- ciazione produttori agricoli in provincia di Forlì	1157	CACCURI: Fermata a Bari San Spirito dei treni 91, 92, 151 e 450	1165
BARTOLE: Spedizione per via normale di animali vivi da esperimento dal conti- nente in Sardegna	1158	CACCURI: Soppressione del Tribunale militare di Bari	1166
BARTOLE: Abuso di barbiturici	1158	CAPACCHIONE: Aumento del numero dei portalettere nella città di Barletta	1166
BARTOLE: Pensionati dell'ex regime austro- ungarico.	1159	CAPALOZZA: Proroga dell'effettuazione dei treni ET. 511 ed ET. 512 fra Rimini ed Ancona	1167
BARTOLE: Posizione dei giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 che prestarono servizio di leva nell'esercito della Repubblica sociale italiana	1160	CAPALOZZA: Qualifica di combattente ai mi- litari che nel periodo giugno 1940 - set- tembre 1943 prestarono servizio presso comandi, enti ed uffici	1167
BELLAVISTA: Rifornimento idrico del co- mune di Monreale	1160	CAPPI: Aumento degli attuali limiti di età per il collocamento nella riserva degli ufficiali dell'esercito	1168
BERNARDINETTI: Provvedimenti legisla- tivi per disciplinare il settore dei contri- buti unificati	1161	CARIGNANI: Liquidazione dei danni subiti a causa dell'occupazione alleata dai pro- prietari terrieri dei fondi destinati a campi di aviazione in provincia di Pisa e Livorno	1168
BERNARDINETTI: Richiesta di impronte di- gitali dell'Arcivescovo di Spoleto	1162	CASERTA: Deficienza qualitativa e quanti- tativa del materiale rotabile in esercizio sulla ferrovia metropolitana di Napoli	1169
BIMA: Accorgimenti tecnici per eliminare il pulviscolo prodotto dallo Stabilimento Italcementi di Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	1162	CAVAZZINI ED ALTRI: Provvedimenti atti ad alleviare i danni subiti a causa della gran- dine dai comuni della provincia di Rovigo	1170

PAG.	PAG.
CLOCCHIATTI: Obbligo ai comuni di dare in uso locali municipali a parlamentari per l'espletamento di mansioni inerenti alla loro carica.	GEUNA: Unificazione per le tre forze armate della riduzione a 15 anni del minimo pensionabile utile
1170	1182
COLASANTO ED ALTRI: Situazione del personale della Società metallurgica Corradini in seguito alla cessazione di attività della stessa	GIACCHERO: Desiderata della Associazione artigiani della provincia di Asti, in merito al sistema tariffario di erogazione dell'energia elettrica
1171	1183
CORNIA: Situazione della direzione dell'Istituto Forlanini di Roma	GIAMMARCO ED ALTRI: Sospensione dei provvedimenti di licenziamento dei bidelli assunti in soprannumero
1171	1183
CREMASCHI OLINDO: Variazioni ai canoni di fitto apportati dall'Istituto Case popolari di Modena.	GIOLITTI: Fermata a Racconigi del treno 241 in partenza da Torino alle ore 6
1171	1183
CUTTITTA: Anticipo della decorrenza della liquidazione provvisoria delle pensioni per gli ufficiali della riserva	GIOLITTI ED ALTRI: Opere pubbliche atte ad evitare i disastri causati dalle recenti piogge in Piemonte.
1172	1184
CUTTITTA: Trattamento economico degli operai salariati	GRASSI LUIGI: Corresponsione agli agenti di pubblica sicurezza delle competenze loro dovute ai sensi dell'articolo 327 del regolamento del Corpo guardie di pubblica sicurezza e dei decreti legislativi 3 gennaio 1944 n. 6, 24 maggio 1945 n. 381 e 24 gennaio 1946 n. 136
1173	1184
CUTTITTA: Posizione disciplinare del Colonnello di fanteria Mariano Dominici	GRECO: Corsi per la formazione professionale dei disoccupati in Calabria e istituzione di cantieri di lavoro
1173	1186
DE CARO: Fermata dei treni rapidi alla stazione di Santa Margherita Ligure	GRILLI: Cessione alla Confederazione elvetica di un tratto di territorio italiano
1174	1187
DI FAUSTO: Situazione dell'Istituto Forlanini e direzione della clinica universitaria di fisiologia in Roma	GUADALUPI: Mancata sistemazione in ruolo degli avventizi anziani del Genio civile
1175	1187
DONATINI E PAGANELLI: Contributo dello Stato agli agricoltori della zona dell'Appennino tosco-romagnolo danneggiati dal passaggio della guerra	GUARIENTO: Eliminazione del passaggio a livello della strada statale padana inferiore sulla ferrovia Mantova-Monselice
1175	1188
EBNER E VOLCGER: Sequestro dei beni degli optanti alto-atesini	GUARIENTO: Destinazione ad altri impianti del materiale assegnato alla elettrificazione della ferrovia Bologna-Padova
1176	1188
FANELLI: Opere pubbliche nel comune di Frosinone	GUERRIERI EMANUELE: Situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente autonomo di Portofino
1176	1189
FERRARESE: Ricostruzione di 59 case distrutte da rappresaglia nazi-fascista in alcuni comuni della provincia di Treviso.	GUI: Ammissione in carriera continuativa dei sottufficiali della categoria in congedo trattenuti perché residenti in territori ritenuti inaccessibili
1177	1190
FERRARESE: Aumento del contributo statale a favore dei consorzi provinciali antitubercolari	GUI: Applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1127
1178	1190
FERRARESE: Contributi al Consorzio provinciale antitubercolare di Treviso	INVERNIZZI GABRIELE E GRILLI: Vendita del forte del Vezio (Como)
1178	1191
FERRARESE: Provvedimenti legislativi in favore delle classi lavoratrici agricole	INVERNIZZI GAETANO: Ritardo della corresponsione delle competenze al personale da parte della gestione raggruppamenti autocarri di Milano.
1178	1192
FERRARIO: Sospensione dei lavori per la posa del secondo binario sul tratto Monza-Usmate della linea Monza-Lecco	LACONI: Sistemazione dell'«Ovile sardo» di Cagliari fuso ora nel nuovo Istituto zootecnico e caseario della Sardegna
1179	1192
FERRARIS ED ALTRI: Restituzione ai legittimi proprietari degli ex campi di aviazione in provincia di Cuneo.	LECCISO ED ALTRI: Carrozza per Lecce sul treno 37 in partenza da Roma alle ore 20.55 per Bari
1180	1193
FODERARO: Provvedimenti da adottare per evitare la spoliazione della foresta della Sila in Calabria	LEONETTI: Trasformazione in pubblico parco della reggia vanvitelliana di Caserta
1181	1193
FODERARO: Provvedimenti per alleviare i danni causati dalla siccità in provincia di Reggio Calabria	
1181	
FRANZO: Aumento dei contributi unificati in agricoltura	
1182	

PAG.	PAG.
LONGHENA: Provvedimenti assistenziali a favore della popolazione amalfitana danneggiata dalla recente alluvione . . . 1193	PALLENZONA: Obbligatorietà della busta-paga per la corresponsione della retribuzione ai lavoratori 1204
LUCIFREDI: Esportazione di prodotti ortofrutticoli 1194	PASTORE E MORELLI: Sistemazione di case rurali in condizioni di inabitabilità . . 1205
MAGLIETTA: Sospensione dei concorsi sanitari 1195	PERLINGIERI: Opportunità di eliminare o modificare la condizione apposta all'acquirente dalla lettera d) dell'articolo 1 decreto legislativo 23 febbraio 1948 n. 114 1206
MANCINI: Assegnazione di fondi agli Ispettorati dell'agricoltura della Calabria . . 1196	PIGNATONE: Danni alla casa comunale di Resuttano (Caltanissetta) prodotti dall'alluvione dell'8 agosto 1949 1206
MANCINI: Lavori pubblici della Calabria compresi nei finanziamenti dello Stato . . 1196	PIRAZZI-MAFFIOLA: Rilascio delle tessere di frontiera nella zona dell'Ossola 1207
MAROTTA: Valorizzazione dei giacimenti di combustibili fossili nazionali 1196	PUGLIESE: Corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro 1207
MAROTTA: Utilizzazione di 8 miliardi per iniziative di carattere turistico ed alberghiero 1197	REALI: Cantieri di rimboschimento di Sogliano sul Rubicone 1208
MAROTTA: Costruzione di case popolari nei comuni della provincia di Potenza maggiormente colpiti dalla crisi degli alloggi 1197	REALI: Rette ospedaliere dovute dall'INAM ad altri enti 1208
MAROTTA: Servizio automobilistico giornaliero nel comune di Nemoli (Potenza) . 1198	REALI: Rapporti fra l'INAM e l'ospedale di Salignano sul Rubicone 1209
MAROTTA: Servizio automobilistico per allacciare i comuni di Cersosimo e Casalnuovo Lucano (Potenza) 1198	RESCIGNO: Licenziamenti del personale del Genio militare di Ponte Cagnano (Salerno) 1209
MAROTTA: Facilitazioni e sovvenzioni alle ditte concessionarie di impianti idroelettrici nel Mezzogiorno 1199	SAGGIN: Sciopero dei marittimi 1209
MAROTTA: Stanziamenti per lavori di piccola bonifica 1199	SAIJA: Dissidio di competenza fra l'Ente siciliano di elettricità e la Società generale elettrica della Sicilia circa i nuovi impianti di produzione elettrica nell'isola 1210
MAROTTA: Esecuzione del piano di ricostruzione di Potenza a cura dello Stato 1200	SAIJA: Divieto per nuove installazioni e interruzione di contratti di fornitura già esistenti da parte di società produttrici di energia elettrica 1211
MAROTTA: Modificazione delle disposizioni per il passaggio delle frazioni da un comune all'altro 1200	SALIZZONI: Provvedimenti a favore degli agricoltori nel pagamento di sussidi in conto capitale 1212
MAROTTA: Costruzione del tronco ferroviario Lagonegro-Castrocuoco. 1201	SALIZZONI E BABBI: Inchiesta sul crollo del ponte in località Montecastello di Mercato Saraceno (Forlì) 1212
MAROTTA: Completamento delle opere pubbliche iniziate e non completate con i fondi stanziati a sollievo della disoccupazione 1201	SAMMARTINO: Lavori di consolidamento del muro di sostegno dell'abitato di Pietracupa (Campobasso) 1213
MAROTTA: Nuovi finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno 1201	SAMMARTINO: Lavori di restauro della chiesa del Comune di San Massimo (Campobasso) 1213
MAROTTA: Passaggio all'Anas di circa 250 chilometri di strade provinciali 1201	SAMMARTINO: Rifornimento idrico della stazione ferroviaria di Cantalupo nel Sannio 1213
MICHEL: Ricostruzione del cavalcavia situato a 500 metri dalla stazione di Terni sulla linea Roma-Ancona. 1202	SAMMARTINO: Ricostruzione dei ponti nn 1 e 22 sulla strada provinciale n. 15 in provincia di Campobasso 1214
MICHEL: Ricostruzione della stazione ferroviaria di Terni 1202	SANSONE: Provvedimenti contro alcune ditte della zona vesuviana e del Sarno per l'aumento all'energia elettrica fornita . 1214
MONTANARI: Rilascio dopo 24 ore di un ar- restato trovato in possesso di armi . . 1202	SCOTTI ALESSANDRO: Modificazione o soppressione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo 1214
MONTICELLI: Abolizione della fermata dei treni rapidi R. 51 e R. 56 alla stazione di Grosseto 1203	
MORELLI: Regolamento organico dei dipendenti dell'Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie 1203	
NUMEROSO: Provvedimenti atti ad evitare il ripetersi dei danni alluvionali alle persone e ai fabbricati di Aversa e dei comuni limitrofi 1203	

	PAG.		PAG.
SCOTTI ALESSANDRO: Lotta contro la formica argentina	1215	TONENGO: Abolizione dell'Ente nazionale risi	1222
SCOTTI FRANCESCO: Riliquidazione delle pensioni ordinarie	1215	TROISI: Aggressione consumata dalla gendarmeria jugoslava ai danni di tre motopescherecci del Compartimento marittimo di Bari.	1223
SILIPO: Costruzione di un nuovo edificio postale in Catanzaro	1216	VERONESI: Inserimento del settore trasporti aerei continentali e intercontinentali nel piano OECE	1223
SIMONINI E PRETI: Provvedimenti atti ad evitare i gravi danni che possono determinarsi nell'ambiente agricolo in seguito alla disposizione dell'Alto commissariato della sanità pubblica relativo alla fabbricazione delle marmellate	1216	VICORELLI: Compenso agli ECA sui fondi dell'assistenza generica per i servizi disimpegnati per conto dell'assistenza post-bellica	1224
STORCHI: Finanziamento per la costituzione di piccole proprietà contadine . .	1217	VOCINO: Situazione dell'ordine pubblico in Isola Liri	1225
SULLO: Servizio automobilistico di linea Avellino-Napoli	1218	ZACCAGNINI: Trattamento di quiescenza del personale dipendente dagli Uffici del lavoro	1225
TITOMANLIO VITTORIA: Pagamento di un acconto a favore degli insegnanti collocati a riposo dal 1° ottobre 1948 . . .	1219	ZACCAGNINI: Liquidazione del compenso per lavoro straordinario e delle indennità di missione al personale degli Uffici del lavoro.	1225
TONENGO E BOVETTI: Fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro per l'agricoltura nazionale	1222		

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI ANNUNZiate

ALLIATA E LEONE-MARCHESANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se approva l'operato della questura di Roma che, non ricorrendo motivi di possibile turbamento di ordine pubblico, violando la Costituzione, ha soppresso dei brani del manifesto lanciato dall'Unione monarchica italiana in occasione della celebrazione del XX Settembre ».

RISPOSTA. — « Non è esatto che dalla questura di Roma furono soppressi dei brani dal manifesto presentato dalla Unione monarchica italiana per la ricorrenza del XX Settembre.

« Fu, invece, presentata il 18 settembre scorso a detto ufficio una bozza dattiloscritta del manifesto per un preventivo esame. L'ufficio ebbe a rappresentare agli incaricati la opportunità di sopprimere alcune frasi di vilipendio dell'istituto repubblicano che, tra l'altro, avrebbero potuto provocare reazioni e fermenti capaci di turbare l'ordine pubblico.

« L'Unione il giorno successivo presentò un testo del manifesto, dal quale, aderendosi alle raccomandazioni dell'ufficio, erano state sopprese le frasi sulle quali si era soffermata l'attenzione dell'ufficio stesso: e l'affissione del manifesto fu senz'altro autorizzata.

« Nessun rifiuto è stato, quindi, opposto dalla questura.

« Si deve, in proposito, ricordare ancora che, su iniziativa del Ministero dell'interno, fu emanato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1382, che ammette, contro i provvedimenti in materia del questore, ricorso al procuratore della Repubblica che decide non oltre 48 ore e, in caso di decisione favorevole, questa sostituisce l'autorizzazione del questore.

« La mancata proposizione del ricorso, viste le doglianze mosse con la interrogazione, conferma l'inesistenza del rifiuto ».

Il Ministro
SCELBA.

ALLIATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali soddisfazioni intende dare agli studenti universitari attualmente asserragliati dentro l'Università di Napoli; per conoscere, inoltre, se non ritiene di ricevere una commissione di studenti dei vari Atenei d'Italia, che illustri le aspirazioni e le necessità delle giovani generazioni di studenti in relazione ai recenti aumenti di tasse ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, con legge 7 aprile 1949, n. 222, sono state prorogate all'anno accademico 1948-49 le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, riguardanti la facoltà attribuita agli Atenei di richiedere agli studenti in corso di studi il pagamento di un contributo integrativo per l'importo non superiore a lire 6000 per ciascuno studente.

« Ciò premesso, e per quanto riguarda in particolare i provvedimenti che si intendano adottare in ordine alla recente agitazione degli studenti dell'Università di Napoli, in relazione al pagamento del suddetto contributo presso quell'Ateneo, si comunica che la questione è da ritenersi ormai superata.

« Infatti, l'agitazione in parola è stata sollecitamente composta, in seguito all'intervento di un ispettore ministeriale e mercé il senso di larga comprensione dimostrato dalle autorità accademiche e dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli, i quali, in considerazione del disagio economico della maggior parte degli studenti napoletani, hanno stabilito le seguenti altre agevolazioni, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 168, e cioè:

1°) riduzione del contributo a lire 3000 per coloro il cui capo-famiglia dichiara di essere di disagiate condizioni economiche;

2°) riduzione del contributo a lire 1500 per gli studenti i quali, appartenenti a famiglia provvista di reddito mensile inferiore a lire 45.000, abbiano raggiunto una votazione

media di almeno 24/30 nei due terzi degli esami consigliati dalla Facoltà;

3°) esonero totale dal contributo per gli studenti appartenenti a famiglia provvista di reddito mensile inferiore a lire 32.000, che abbiano raggiunto il profitto scolastico di cui al precedente n. 2;

4°) un secondo 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi sarà devoluto all'Opera universitaria per i fini assistenziali;

5°) pagamento del contributo in due rate uguali con scadenza 1° agosto e 1° ottobre 1949.

« Naturalmente, è da tener presente che oltre alle agevolazioni anzidette gli studenti universitari bisognosi e meritevoli possono fruire, per legge, dell'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse, sopratutte e contributi scolastici di ogni genere.

« È da aggiungere, poi, che il Ministero in ogni questione di tasse, esami, ecc., non manca mai di interpellare il Presidente dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana, per conoscere le aspirazioni e le necessità degli studenti di tutti gli Atenei d'Italia ».

Il Ministro

GONELLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il Consorzio di bonifica di Capitanata ad assegnare l'appalto dei lavori di prolungamento degli organi del canale nuovo Ofantino (comune di Trinitapoli) alla Cooperativa lavori e produzione composta da 50 soci, anziché fare, come era stato precedentemente stabilito, una pubblica asta, tenendo conto che nel medesimo comune esiste anche un'altra cooperativa composta da combattenti e reduci di 1500 soci ».

RISPOSTA. — « S'informa che, in linea di massima, i lavori di bonifica vengono appaltati mediante licitazione privata fra imprese riconosciute idonee e prescelte dai Consorzi concessionari di concerto con gli Uffici del Genio civile competente.

« Nel caso in esame i lavori di sistemazione del Nuovo derivatore Ofantino, concessi al Consorzio generale di bonifica della Capitanata per l'importo presunto di lire 18 milioni 488.000 di cui lire 16.155.000 per lavori veri e propri, furono, su parere favorevole espresso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, affidati a trattativa privata alla Cooperativa produzione e lavoro di Zapponea, contro un ribasso del 20 per cento, in

quanto ricorrevano gli estremi delle disposizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con circolare 30 novembre 1946, n. 12531, e precisamente risultava ineccepibilmente dimostrato che trattavasi di vera cooperativa di lavoratori senza intromissione di dirigenti, consulenti o partecipanti estranei alla classe lavoratrice, che la natura dei lavori consentiva tale forma di appalto e che era salvo l'interesse dello Stato e la buona riuscita dell'opera.

« Infine si fa presente che la richiesta della Cooperativa venne accolta in dipendenza della grave situazione della mano d'opera disoccupata ».

Il Ministro

SEGNI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se sia intenzione del Governo promuovere lo sfruttamento dei giacimenti minerari di silicite esistenti a Serra San Bruno (Catanzaro); e, in caso affermativo, quali provvedimenti voglia prendere d'urgenza l'onorevole Ministro per indurre la Società concessionaria « Italmica » ad iniziare e condurre a termine rapidamente i lavori ».

RISPOSTA. — « La Società Italmica è titolare, nella zona di Serra San Bruno, di alcuni permessi di ricerca nei quali, con lavori di scavo, ha messo in evidenza rocce di alterazione ricche di elementi micacei e aventi, pertanto, qualche possibilità di utilizzazione industriale.

« Per dette zone la Società ha presentato domanda di concessione, ai sensi della legge mineraria, e la domanda, esaurita la fase istruttoria, sarà portata al Consiglio superiore delle miniere per il necessario parere in merito.

« Qualora la Società ottenga la concessione e non coltivi giacimenti con mezzi adeguati, questo Ministero applicherà ad essa le sanzioni previste dalla legge ».

Il Ministro

LOMBARDO.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritiene opportuno inviare un commissario prefettizio a Cutro per sanare la situazione di quell'Amministrazione comunale che ha il sindaco in carcere per truffa ai danni del comune e per omicidio e quasi tutti i consiglieri denunciati a loro volta per truffa ai danni del comune, creando una atmosfera di sfiducia e disordine ».

RISPOSTA. — « L'ex sindaco di Cutro, Crisi Pierantonio, detenuto per omicidio e truffa, fu rimosso dalla carica sin dal marzo 1948, con decreto del Presidente della Repubblica, ed è stato successivamente sostituito da altro consigliere eletto al suo posto.

« Per quanto concerne, poi, la Civica amministrazione, la circostanza che nei confronti dell'attuale sindaco e di quattro consiglieri, siano pendenti procedimenti penali per truffa, peculato e falsa compilazione di elenchi anagrafici di salariati agricoli, non potrebbe giustificare, per sé sola, l'invio di un commissario prefettizio con poteri surrogatori, che sostituisca completamente i normali organi, a meno che non sussistano altri particolari motivi per i quali, in relazione a tassative disposizioni di legge, ricorra l'obbligo di provvedere.

« Né, finché i procedimenti penali di cui trattasi sono in istruttoria, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 149, comma primo, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nei confronti del sindaco, e dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per quanto riguarda i consiglieri.

« L'andamento dell'Amministrazione comunale è, comunque, seguito attentamente per l'adozione eventuale di provvedimenti, previsti dalla legge, che si rendessero indispensabili, attraverso l'azione di apposito funzionario che in una recente ispezione ha accertato responsabilità contabili a carico del sindaco e di tutti i consiglieri in carica, che sono state sottoposte all'esame del Consiglio di prefettura ».

Il Ministro
SCELBA.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se ha provveduto, di concerto con il Ministro del tesoro, a disporre la corresponsione dell'ultimo mese di paga non percepito a mezzo della Cassa integrazione guadagni, ai sensi della legge 5 aprile 1949, n. 135, in favore delle maestranze dello stabilimento di Ariano Irpino della Società anonima cementerie meridionali.

« L'interrogante fa presente, infatti, che la suddetta società, la quale dal 2 agosto 1949, è sotto amministrazione controllata, non corrisponde da oltre quattro mesi il salario alle proprie maestranze, determinando di conseguenza uno stato assoluto di indigenza penosa per ben centoventi famiglie di lavoratori, a tal punto che lo stesso commissario giudi-

ziario, ingegner Cozzi, ha ammesso, nel corso di una riunione tenuta presso la prefettura di Avellino, di aver visto cadere per fame, vicino ai forni, degli operai giovani e già in buone condizioni di salute ».

RISPOSTA. — « Si comunica che la domanda, e relativa documentazione, intesa ad ottenere i benefici di cui alla legge 5 aprile 1945, n. 135, è stata dalla Società cementerie meridionali di Ariano Irpino inoltrata a questa Amministrazione solo il 5 settembre 1949 e che il 7 settembre 1949 essa è stata trasmessa al Ministero del tesoro per il prescritto parere, in vista del provvedimento interministeriale richiesto ».

Il Ministro
FANFANI.

BABBI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere i motivi che hanno indotta la Direzione generale delle imposte dirette a disporre, con lettera n. 400460/90, in data 4 febbraio 1949, l'autorizzazione alle esattorie della provincia di Forlì per la riscossione dei contributi sociali dell'« Associazione produttori agricoli ».

« Tale autorizzazione, in netto contrasto con la legge n. 1199 del 12 luglio 1940, ha permesso all'Associazione predetta di mettere all'incasso quote a carico di coltivatori diretti non più aderenti a quella organizzazione.

« La lettera circolare inviata in questi giorni ad ogni categoria di produttori agricoli è la seguente:

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI
CIRCONDARIO DI RIMINI

Rimini, (data del timbro)

Prot. n. 835/C

Circolare n. 67

« *Egregio agricoltore,*

l'avvertiamo che come da autorizzazione ministeriale abbiamo affidato alla locale Esattoria l'incarico di riscuotere i contributi associativi relativi al 1949. Pertanto il pagamento di detti contributi dovrà essere eseguito presso le Esattorie contemporaneamente al pagamento delle imposte della prima rata di agosto.

« Gli Istituti di credito che ritireranno le bollette delle imposte per conto dei propri clienti sono stati delegati a ritirare anche quelle relative alle quote associative.

« Con ossequi ».

Il Presidente
(Dr. ANTONIO BATTISTINI).

« È evidente che tale sistema di esazione, così autorizzato, può sorprendere la buona fede dei contribuenti, che ritenendo obbligatorio il pagamento, potrebbe metterli in condizioni di aver pagato contributi ad un organismo sindacale al quale essi non appartengono; la comunicazione data in questi giorni all'organizzazione dei produttori, ha creato vivo malcontento fra le numerose categorie di aderenti alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, sollecitati al pagamento di quote non dovute.

« Per i motivi suesposti, l'interrogante chiede se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno di disporre con sollecitudine la revoca dell'autorizzazione, al fine di evitare le lamentele che potrebbero sorgere dall'applicazione del sistema ritenuto illegale e che, senza dubbio, darebbe luogo a seri inconvenienti ».

RISPOSTA. — « In merito giova precisare che l'Intendenza di finanza di Forlì, con nota 4 febbraio 1949, n. 400460, fu autorizzato ad esaminare la possibilità di consentire che la Federazione provinciale tra le Associazioni circondariali dei produttori diretti di quel capoluogo potesse riscuotere i propri contributi a mezzo degli esattori, previ accordi diretti tra le parti interessate.

« Si avvertì però che dovevasi trattare di servizio di cassa puro e semplice con espresso divieto di includere tali contributi nelle normali cartelle esattoriali, unitamente agli altri tributi, e negli avvisi di mora e di procedere coattivamente verso i debitori.

« Inoltre, dato il carattere di assoluta volontarietà dei contributi in questione, si fece presente allo scopo di evitare ogni diversa interpretazione, che gli esattori sugli avvisi speciali di pagamento avrebbero dovuto apporre a stampiglia, a caratteri ben visibili, la dicitura « Contributo Volontario ».

« L'autorizzazione di massima concessa, mentre esclude che gli esattori possano agire con le norme che regolano la riscossione dei tributi, dà agli stessi la veste di semplici privati riscuotitori e, pertanto, non può ritenersi contraria alle norme della legge 12 luglio 1940, n. 1199, che prevede il divieto di contribuzioni aventi carattere tributario, poiché, nel caso concreto, trattasi di sole quote associative prive di carattere di obbligatorietà e mancanti quindi di qualsiasi forma di sanzione a carico di chi si rifiuta di pagarle.

« Ad ogni modo si è provveduto a ribadire alla competente Intendenza di finanza il ca-

rattere di assoluta volontarietà dei contributi in esame, disponendo, altresì, opportune indagini sulle manchevolezze segnalate ».

Il Ministro
VANONI.

BARTOLE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga necessario, nell'interesse della ricerca scientifica, di dettare norme modificative dell'articolo 5 delle condizioni per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo, che vieta la spedizione per via normale di animali vivi da esperimento dal Continente in Sardegna (punto 19, *Bollettino Commerciale*, n. 1, 1949, delle ferrovie dello Stato) ».

RISPOSTA. — « L'ammissibilità degli animali vivi in genere al trasporto in servizio cumulativo ferroviario-marittimo tra il Continente e la Sardegna ha formato da tempo oggetto di attento esame da parte delle Ferrovie e della Società di navigazione « Tirrenia » ai fini del ripristino del servizio.

« Non si è potuto però risolverla in modo favorevole, date le non indifferenti soggezioni a cui il trasporto del bestiame vivo è sottoposto, fra le quali la visita doganale e quella veterinaria, come pure la eventuale sosta negli scali marittimi.

« Ora tali soggezioni esigono che si possa sempre assicurare agli scali in stazione ricovero ed alimentazione al bestiame, che non si è in grado fin qui di assicurare.

« Tuttavia, appena saranno state eliminate le ragioni tecniche che, a suo tempo, motivarono le limitazioni previste dall'articolo 5 del punto 19, *Bollettino Commerciale*, n. 1/1949, sarà provveduto, d'accordo con la suddetta Società di navigazione, al ripristino, come nell'ante-guerra, dell'accettazione del bestiame vivo ».

Il Ministro
CORBELLINI.

BARTOLE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare onde porre valido riparo all'abuso di barbiturici in genere, posto che le disposizioni vigenti si dimostrano del tutto inoperanti, come stanno a dimostrare i sempre più frequenti casi di intossicazione anche letale ».

RISPOSTA. — « La somministrazione in farmacia dei preparati barbiturici e dei prodotti ad essi chimicamente analoghi è regolato dal

decreto ministeriale 1° dicembre 1938 che li comprende nella tabella quarta della Farmacopea ufficiale cioè nell'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere senza ricetta medica anche se essi facciano parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

« L'obbligo della ricetta medica riguarda un vasto gruppo di prodotti (15 gruppi) sia chimici, sia biologici, alcaloidi, glucosidi, ecc. e fu esteso col decreto ministeriale 12 febbraio 1942, anche ai preparati dolantinici e dolantino simili inasprito dalla limitazione della ricetta medica « non ripetibile ».

« La disposizione fa obbligo ai fabbricanti di sovrastampare le etichette esterne ed interne di tali prodotti con la dicitura ad inchiostro rosso « Da vendersi su ricetta medica ».

« Con tutto ciò è vano negare che non ostante la vigilanza degli organi di controllo, è facile procurarsi tali prodotti senza ricetta medica poiché nessuna sanzione specifica colpisce adeguatamente tali infrazioni.

« Nella legislazione estera alcuni Stati puniscono con ammende le infrazioni stesse, altri, come la Germania, anche con l'arresto fino a 6 settimane, altri ancora, come la Spagna, assimilano le sostanze agli stupefacenti e puniscono con sanzioni molto severe. D'altra parte occorre tener presente che, anche ammesso da parte dei farmacisti la più rigorosa osservanza della disposizione, nulla vieta a chi abbia intenzioni suicide di procurarsi le ricette mediche necessarie per i quantitativi adatti; né per questo può farsi alcuna colpa nemmeno al medico.

« Gli inconvenienti segnalati esistono di fatto ma non sono a parere di questo Ufficio la conseguenza involontaria di uno stato di tossicosi dovuto all'abuso di medicinali, in funzione della facilità di poterseli procurare. Starebbero invece a rappresentare la deliberata realizzazione di intenzioni suicide.

« Ad ogni buon fine si assicura che la questione sarà prospettata in una delle prime riunioni del Consiglio superiore di sanità, al fine di provvedere ad un inasprimento delle disposizioni attualmente vigenti ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BARTOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se e quali disposizioni intende emanare a favore dei pensionati dell'ex regime austro-ungarico, che a norma della legge 29 aprile 1949, n. 221, (*Gazzetta Ufficiale* n. 116, del 20 maggio 1949), hanno avuto un aumento di pensione (del 60 per cento), a se-

guito del quale si vedono costretti a restituire parte di quanto avevano percepito, come semplice acconto, dal 1° ottobre 1948, in attesa di pubblicazione della legge stessa.

« L'interrogante chiede che si tenga presente che le pensioni in oggetto vanno dalle 30.000 alle 50.000 lire annue, e che il numero degli interessati risulta molto ristretto, talché la restituzione di parte dell'acconto percepito (che è stato di sole lire 2000 mensili), mentre costituirebbe un cespite irrisorio per le finanze dello Stato, verrebbe ad ulteriormente aggravare la già intollerabile situazione economica in cui versa codesta categoria di pensionati, oltre a tutto ancora sperequati rispetto a tutti gli altri pensionati italiani ».

RISPOSTA. — « È opportuno premettere che la questione di una eventuale modifica delle disposizioni in atto al fine di sospendere la trattenuta per il recupero delle maggiori somme percepite a titolo di anticipo, non potrebbe riguardare soltanto i titolari di pensioni ex regime austro-ungarico, ma dovrebbe estendersi, per ragioni di giustizia e di equità, a tutte le categorie di pensionati che, in sede di concessione di acconti, hanno beneficiato di miglioramenti economici superiori a quelli ad essi spettanti in applicazione della citata legge n. 221. Infatti nella particolare situazione dei pensionati ex austro-ungarici si trovano quasi tutti i pensionati delle categorie elencate nell'articolo 20 della legge 21 aprile 1949, n. 221, nonché molti pensionati delle ferrovie che hanno liquidato la pensione con un'anzianità di servizio compresa fra 10 e 20 anni.

« In tale situazione possono altresì trovarsi categorie di personali militari collocati a riposo per riforma e che hanno liquidato la pensione con non meno di 20 anni di servizio.

« Ciò premesso, è ovvio che l'adozione di particolari provvedimenti a favore dei pensionati ex austro-ungarici, non potrebbe che avere notevoli riflessi finanziari sul bilancio dello Stato per le inevitabili estensioni a casi simili.

« D'altra parte i provvedimenti stessi, se attuati unilateralmente, verrebbero a modificare la misura dei miglioramenti economici concessi con la citata legge a vantaggio di una determinata categoria ed a turbare, conseguentemente, l'equilibrio armonico dei medesimi miglioramenti.

« E da considerare altresì che in tal modo si verrebbe a costituire un pericoloso precedente invocabile anche dai personali in attività di servizio trovantisi in una condizione

similare a quella ora prospettata per i pensionati ex austro-ungarici, e l'Amministrazione del tesoro non avrebbe indubbiamente possibilità di resistere.

« Infine è da tener presente che qualora si venisse ad instaurare il criterio di condonare le somme percepite in più a titolo di acconto su futuri miglioramenti economici, esso sarebbe di incentivo per chiedere, in occasione dello studio e della preparazione di provvedimenti economici per personali in attività di servizio ed in quiescenza, la concessione di acconti in misura sempre elevata, sicuri di non dovere in seguito, in sede di conguaglio, effettuare il rimborso di quanto percepito in più.

« Ora ciò, naturalmente, non è ammissibile.

« Per tutte le suesposte ragioni di principio e per i riflessi finanziari che la proposta modifica delle disposizioni in atto inevitabilmente comporterebbe, non si ritiene di poter adottare speciali provvidenze a favore dei pensionati della cessata amministrazione ex austro-ungarica ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

BARTOLE. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non intenda indispensabile di richiamare in vigore, in attesa dell'annunciato provvedimento legislativo, la circolare ministeriale n. 16017/Reclutamento, del 27 aprile 1949, con cui veniva temporaneamente accantonata la posizione dei giovani appartenenti alle classi 1923, 1924, 1925 aventi già prestato servizio di leva nell'esercito della sedicente repubblica sociale italiana ».

RISPOSTA. — « Si premette anzitutto che non è allo studio presso questo Ministero alcun provvedimento inteso a dispensare definitivamente dall'obbligo del servizio di leva i giovani delle classi 1923, 1924 e 1925 i quali, per motivi vari, abbiano sino ad oggi ottenuto il rinvio della chiamata alle armi.

« Circa poi la richiesta, si fa presente che il decreto interministeriale 2 dicembre 1945 dispone, a mente del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la inefficacia di tutti i provvedimenti emanati, sotto qualsiasi forma, dalla sedicente repubblica sociale italiana in materia di chiamata alla leva, di chiamate e richiami alle armi, di arruolamenti volontari, ecc., e che, in conseguenza, il servizio prestato alle dipendenze della pseudo repubblica sociale italiana non

può essere considerato utile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

« Il provvedimento di sospensione dell'incorporazione dei giovani che prestarono servizio alle dipendenze della ripetuta repubblica sociale italiana, tenuti a rispondere alla chiamata alle armi del primo scaglione del 1928, adottato con circolare n. 16017 del 27 aprile 1949 ha avuto fini puramente statistici, ed infatti, con circolare pari numero del 23 luglio ultimo scorso è stato disposto perché i giovani in parola venissero incorporati in occasione della chiamata alle armi del secondo scaglione del 1928. Essi possono, comunque, qualora ne abbiano titolo, ottenere i benefici relativi alla prestazione del servizio militare previsti dalle vigenti disposizioni ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

BELLAVISTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se l'Amministrazione dipendente è a conoscenza che il popolo comune di Monreale, a seguito dell'esaurimento delle sorgenti urbane di acqua, è condannato alla sete, in attesa dell'auspicato completamento della condotta interna e del serbatoio relativo, della sorgente rurale della Favara e per conoscere se non ritenga che questi lavori abbiano precedenza assoluta nella politica dei lavori pubblici in Sicilia ».

RISPOSTA. — « A seguito delle varie richieste di questo Alto Commissariato il Ministero dei lavori pubblici ha fatto conoscere che, per quanto concerne le opere pubbliche, comprese quelle igieniche, da costruire nei comuni della Sicilia, l'esecuzione di esse è demandata all'Amministrazione regionale siciliana che ha la competenza che prima aveva l'Amministrazione centrale.

« Recentemente lo stesso Ministero, su richiesta di questo Ufficio, ha però fatto conoscere che nel comune di Monreale sono in corso di ultimazione, da parte della società « Dalmine » ed a cura dell'ufficio del Genio civile, i lavori di completamento della condotta esterna dell'acquedotto, dell'importo di lire 13.000.000, con cui vengono erogati al comune stesso litri 21 al secondo.

« Con ciò viene scongiurato il pericolo che la popolazione possa rimanere sprovvista di acqua potabile.

« E infatti prevista, in linea provvisoria, la immissione dell'acqua della suddetta condotta nella esistente rete di distribuzione interna, mentre è stata prevista anche la costruzione di un nuovo serbatoio, il cui progetto,

dell'importo di lire 34.000.000, è stato già redatto. Al finanziamento di tale spesa si potrà però provvedere solo se saranno disposte nuove assegnazioni straordinarie di fondi, essendo del tutto esauriti quelli già deliberati.

« Per quanto riguarda la costruzione di una nuova rete di distribuzione, richiesta dal comune, per la spesa preventiva di lire 70 milioni, si potrà prendere in esame la possibilità di finanziare detti lavori in un secondo tempo e sempre che si possa fare assegnamento su stanziamenti straordinari di fondi che consentano di provvedere all'esecuzione di opere per conto degli Enti locali.

« Comunque lo stesso Ministero fa presente che sono state approvate e saranno tra breve emanate nuove norme di legge, dirette appunto ad agevolare gli Enti locali nella realizzazione dei loro programmi costruttivi.

« In ogni caso, quindi, il comune di Monreale potrà chiedere, in applicazione di tali norme, la concessione dei sensibili benefici che esse prevedono e dare attuazione ai lavori di che trattasi ».

*L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESA.*

BERNARDINETTI. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quando i preannunciati provvedimenti legislativi disciplinanti definitivamente « le tolleranze » ed i « discarichi amministrativi » saranno presentati al Parlamento per renderli operanti nel delicato settore dei contributi unificati.

« Si deve tener presente, infatti, che i contributi unificati in agricoltura, che hanno ottenuto la tolleranza, nella misura del 50 per cento per i terreni posti ad una altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare, attendono ancora, e cioè dal 1948, per i preannunciati provvedimenti di legge, una disciplina che liberi dalle preoccupazioni amministrative gli stessi uffici dei contributi unificati e le esattorie interessate ».

RISPOSTA. — « Come è noto, con i decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 98, e 7 gennaio 1947, n. 12, è stato accordato l'esonero dalla imposta erariale sui terreni e sui redditi agrari per i fondi rustici situati ad altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare. Le ragioni che hanno consigliato questo provvedimento hanno pure consigliata la opportunità di studiare se si possono accordare agevolazioni per i fondi anzidetti in materia di contributi per la previdenza sociale che van-

gono riscossi sotto la denominazione di contributi agricoli unificati.

« La questione delle agevolazioni in materia di contributi previdenziali si presenta tecnicamente molto più complessa di quella relativa alle imposte dirette, avendo i contributi carattere di premi di assicurazione ed essendo, quindi, direttamente rapportati alle prestazioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende contribuenti.

« Mentre, infatti, l'onere derivante dalle agevolazioni in materia di imposte si distribuisce automaticamente sulla massa dei contribuenti, il minore introito nel campo dei contributi previdenziali — dato il sistema di determinazione delle misure di contribuzione — determina un effettivo *deficit* nelle gestioni, che deve essere colmato con un intervento finanziario dello Stato o con un aumento *ad hoc* della misura di contribuzione da applicare alla categoria cui appartengono le aziende agevolate (nel caso concreto quelle agricole).

« Di fronte alle pressanti e giustificate richieste dei contribuenti delle zone montane ed in attesa di una opportuna soluzione legislativa di questo difficile problema, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non aveva alcuna facoltà di disporre sgravi di contribuzioni.

« Ha ritenuto, tuttavia, opportuno, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di disporre che venisse sospesa la riscossione della metà dei contributi agricoli unificati di competenza dell'anno 1948 per tutte le ditte alle quali i competenti organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria avessero accordato lo sgravio delle imposte sui terreni e sui redditi agrari per effetto delle norme legislative sopra citate.

« La sospensione è stata poi estesa ai contributi di competenza del 1949.

« Come vedesi, si tratta di una semplice sospensione della riscossione, che potrà tramutarsi in sgravio definitivo, se ciò sarà previsto da future norme di legge, e dovrà, invece, in caso contrario e in linea di diritto, essere revocata, facendo luogo all'esazione delle somme sospese.

« Non si è ritenuto fin qui opportuno presentare apposito schema di provvedimento legislativo per la definitiva disciplina della materia, in quanto risulta che da parte del Ministero delle finanze è in corso di studio un più ampio progetto di agevolazioni fiscali a favore delle zone montane. In occasione della presentazione di tale provvedimento, lo scri-

vente proporrà l'inclusione di norme che regolino la speciale materia dei contributi agricoli unificati.

« Nel frattempo questo Ministero manterrà in essere le sospensioni o tolleranze accordate e farà luogo a nuove sospensioni, a mano a mano che gli uffici finanziari, esaminando le domande pendenti o le domande presentate *ex novo* dai contribuenti, vengano a riconoscere nei confronti di altre ditte il diritto a esenzioni da imposta fondiaria ».

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
FANFANI.

BERNARDINETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se risponde a verità la notizia relativa alla richiesta delle impronte digitali all'arcivescovo di Spoleto, già arcivescovo di Pola, e se la richiesta stessa è stata effettuata nel palazzo episcopale da parte di un appuntato dei carabinieri.

« In caso affermativo si desidera altresì conoscere se nel fatto il Ministro dell'interno ravvisi inopportuna l'azione svolta, o, quanto mai, il metodo usato, trattandosi di un presule, che molto dignitosamente ha tutelato e difeso in zona istriana gli interessi e la dignità della Patria e degli italiani ».

RISPOSTA. — « Non è vero che sia stata rivolta richiesta delle impronte digitali all'arcivescovo di Spoleto, mons. Radossi. È risultato che, nel settembre ultimo scorso, un appuntato dei carabinieri, d'ordine del comando, si presentò alla sede dell'arcivescovo di Spoleto, per rilevare le generalità dei profughi giuliani in essa ospitati e che risultavano alle dipendenze dell'arcivescovado stesso, e precisamente dell'ortolano, del domestico, dell'autista e dei loro familiari. Il militare si rivolse al segretario dell'arcivescovo, don Pietro Nardini, al quale chiese di essere autorizzato ad identificare i precennati profughi. Nella circostanza, il militare non fece nessun accenno alla persona dell'arcivescovo ».

Il Ministro
SCELBA.

BIMA. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per indurre la Direzione dell'Italcementi di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) ad installare sollecitamente gli apparecchi tecnici necessari per por fine all'inconveniente da lungo tempo lamen-

tato conseguente al pulviscolo promanante dallo stabilimento suddetto che, spandendosi sull'abitato e sulle circostanti campagne, costituisce un pericolo alla salute degli abitanti della città e degli operai addetti ai lavori dello stabilimento, oltre che essere di nocumento all'agricoltura.

« Si segnala l'urgenza dell'intervento del Governo, onde por termine alle lamentele di cui un'eco si è avuta anche sui giornali della capitale ».

RISPOSTA. — « Il prefetto di Cuneo, all'uopo interessato da questo Alto Commissariato ha fatto presente che in seguito alle insistenti e ripetute lagnanze del comune di Borgo San Dalmazzo, la Società Italcementi, con lettera 1° febbraio 1948 — inviata anche alla prefettura per conoscenza — assicurava che aveva in corso studi per contenere nei limiti del possibile della normale tollerabilità di legge ed entro brevissimo termine, le emanazioni derivanti dalla lavorazione del cemento.

« Anche alla prefettura la società stessa ebbe a dare analoghe assicurazioni tanto verbali quanto scritte (lettera del 14 aprile 1948). Invece, sollecitata ulteriormente con prefettizia 20 aprile 1949 a provvedere adeguatamente per eliminare gli inconvenienti lamentati oltre che dalla popolazione di Borgo San Dalmazzo, anche da quella di Roccavione, non dava, con nota 27 stesso mese, una soddisfacente risposta perché gli inconvenienti continuano a verificarsi.

« Il prefetto ha quindi richiamata ancora una volta l'attenzione dell'azienda sulla inderogabile necessità di provvedere in forma adeguata all'eliminazione dei gravissimi inconvenienti e danni cui dà luogo la lavorazione del cemento nello stabilimento.

« Qualora la situazione lamentata dovesse protrarsi ancora a lungo, lo stesso prefetto ha assicurato che farà disporre accertamenti tecnici per determinare la natura e l'entità dei danni che la polvere di cemento che si spargiene dallo stabilimento reca alle persone, agli animali ed alle colture agricole, per adottare poi d'ufficio, quei provvedimenti consentiti e prescritti dalla legge a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio nazionale.

« Questo Alto Commissariato non mancherà di seguire l'azione del prefetto di Cuneo per far eliminare al più presto gli inconvenienti lamentati, per cui si riserva di fornire, in seguito, ulteriori notizie.

« Con l'occasione si fa presente che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con

nota del 20 agosto 1949 ha comunicato che la azione da esercitare nel caso di danni all'agricoltura risulta già disciplinata dalle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice civile, le quali consentono agli agricoltori interessati di valersi verso gli stabilimenti industriali per i danni ad essi imputabili ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

BONINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga equo accogliere la richiesta formulata dalla categoria degli uscieri di questura per cui in atto non è prevista possibilità alcuna di avanzamento. Ciò considerato che in tutte le altre Amministrazioni di Stato gli uscieri hanno la possibilità di avanzare fino a « commesso capo ».

RISPOSTA. — « La richiesta formulata dalla categoria degli uscieri di questura, per ottenere qualche possibilità di avanzamento in carriera è stata da tempo presa in considerazione da questo Ministero, che ha predisposto un disegno di legge, con cui si prevede l'ampliamento dei ruoli organici del personale d'ordine e subalterno di pubblica sicurezza e l'istituzione del grado di « usciere capo ».

« Tale disegno di legge — che ha ottenuto anche l'assenso del Ministero del tesoro — è stato già trasmesso alla Presidenza del Senato per l'approvazione da parte del Parlamento ».

Il Ministro
SCELBA.

BONINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non ritenga opportuno elevare a due anni il limite fissato dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 — che detta provvidenze a favore della piccola proprietà contadina — considerato che l'articolo 1 stabilisce il periodo di due anni dalla entrata in vigore del decreto, quale termine ultimo per usufruire della riduzione dei nove decimi (lettera D) dell'imposta di registro e di ipoteche in occasione della compravendita e dell'enfiteusi di fondi rustici situati in Sicilia, nell'Italia meridionale ed in Sardegna.

« Ciò in considerazione che per merito del citato decreto — senza alcun perturbamento economico-sociale — si va ottenendo in Sicilia una vera redistribuzione della terra con sollievo dei proprietari che tendono a ridurre le superfici e dei piccoli compratori che attendono che il periodo di un anno venga rad-

doppiato per portare a buon punto questa incontrastata, automatica riforma terriera ».

RISPOSTA. — « La norma contenuta nell'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 — tendente ad escludere, dal computo della proprietà fondiaria appartenente a privati, in sede di applicazione del limite che alla proprietà stessa venga imposto da eventuale legge di riforma fondiaria, la superficie dei terreni venduti o ceduti in enfiteusi ai sensi e ai fini del detto decreto legislativo ed entro un anno dall'entrata in vigore di esso — in tanto trovava giustificazione in quanto era volta a conseguire, fino dal primo anno di applicazione del decreto stesso, una intensa attività di vendite e di concessioni in enfiteusi per la formazione di piccole proprietà contadine e in quanto, in sede stessa di emanazione, l'efficacia ne veniva fissata in breve periodo di tempo, svolgentesi in un'epoca ancora lontana dall'elaborazione della riforma fondiaria.

« Voleva detta norma, in altri termini, dare attestato di equa considerazione per coloro che volontariamente avessero apportato una riduzione alla estesa loro proprietà fondiaria.

« Ma oggi, mentre sono già in discussione le norme sulla riforma fondiaria, il richiamo in vigore della norma anzidetta non appare proponibile; si aggiunge anche contro tale richiesta, che non appare possibile prorogare un termine da tempo scaduto ».

Il Ministro
SEGNI.

BONOMI E FRANZO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere come il Governo intenda provvedere all'applicazione del decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, relativo all'ammasso per contingente dei cereali, successivamente confermato dalla legge 5 gennaio 1949, n. 7, per quanto attiene alla produzione nazionale di risone del prossimo raccolto, e, soprattutto, per conoscere tempestivamente sia l'aliquota di prodotto da vincolare che il prezzo di cessione del prodotto stesso.

« La interrogazione trae motivo dalla necessità di tranquillizzare i risicoltori in vista della grave situazione che andrebbe determinandosi qualora non fossero presi tempestivamente i necessari provvedimenti ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 17 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 21 settembre 1949, sono state

emanate le norme atte a disciplinare il conferimento, da parte delle aziende, delle quantità di risone soggette ad obbligo di contingentamento.

« Tali norme sono, in sostanza, le stesse che hanno regolato il conferimento del risone di produzione 1948, mentre il contingente è stato portato quest'anno a quintali 5.400.000.

« Il prezzo che verrà corrisposto ai risicoltori sarà quello che potrà essere realizzato nella vendita del prodotto ammassato sia all'interno che sul mercato estero, al netto delle spese: comunque, ai conferenti verrà corrisposto un anticipo, per quintale, di lire 5000 per le varietà comuni, di lire 5300 per quelle semifine e di lire 5600 per le varietà fini ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*

SEGNÌ.

BONOMI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali affidamenti può dare, con tutta urgenza, ai Consorzi di bonifica circa l'erogazione dei fondi necessari alle manutenzioni, di cui ai programmi approvati per il corrente esercizio 1948-49; e quali provvedimenti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste intenderebbe adottare, nella deprecata ipotesi che venisse a mancare la disponibilità degli stanziamenti E.R.P. per far fronte alla esecuzione di tali indispensabili opere ».

RISPOSTA. — « È noto che la spesa per la manutenzione delle opere di bonifica non può essere imputata sui fondi E.R.P., i quali hanno una specifica destinazione e cioè quella di consentire l'attuazione di opere che siano suscettibili di dare l'immediato risultato di un incremento della produzione dei terreni.

« In vista di ciò il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fin dal febbraio decorso, chiese a quello del tesoro lo stanziamento in bilancio di appositi fondi, che avrebbero dovuto essere destinati all'esecuzione di lavori di manutenzione e, in genere, di altri lavori interessanti la bonifica, ritenuti egualmente indispensabili seppur non inquadrabili nel piano E.R.P.

« Purtroppo la risposta dell'Amministrazione finanziaria fu negativa.

« Si pensò allora di accertare se era possibile il conseguimento di economie sui fondi normali di bilancio e cioè su quelli che avrebbero dovuto essere destinati all'attuazione del programma ordinario predisposto per l'esercizio 1947-48. Ma gli accertamenti finora eseguiti in proposito, o hanno dato esito nega-

tivo, o hanno condotto ad accertare che le somme utilizzabili a seguito del rinvio di lavori già programmati e non ancora attuati sono di lieve entità di fronte al fabbisogno occorrente.

« Dato ciò si è nuovamente prospettata la situazione al Ministero del tesoro, insistendo affinché tenga conto di queste inderogabili esigenze, alle quali non può sopperirsi con i fondi E.R.P. e chiedendo, in conseguenza, un apposito primo stanziamento di lire 5 miliardi.

« Si ritiene di rettificare, nell'occasione, l'affermazione che si sia mancato di dar corso a programmi già approvati per il corrente esercizio 1948-49, dato che nessuna approvazione di programmi di opere di manutenzione è intervenuta, appunto per la impossibilità in cui poi questa Amministrazione si sarebbe trovata di fronteggiare la spesa ».

Il Ministro
SEGNÌ.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se intende estendere i benefici previsti dalla legge 27 giugno 1949, n. 329, ai vicesegretari del ruolo centrale nominati con decreto ministeriale 21 novembre 1948, che hanno assunto recentemente servizio al Ministero.

« Poiché questi nuovi funzionari provengono tutti dai ruoli provinciali sarebbe il caso di estendere anche a questi i benefici della predetta legge ».

RISPOSTA. — « La legge 27 giugno 1949, n. 329, con la quale è stato autorizzato il Ministero delle finanze ad acquistare o a costruire case a tipo popolare per dare alloggi in affitto agli impiegati dei ruoli provinciali dipendenti, è stata emanata allo scopo di ovviare il gravissimo inconveniente, che si verifica attualmente, di non poter trasferire gli impiegati, come spesso è richiesto dalle esigenze del servizio, da una ad altra sede di provincia, a causa della persistente deficienza di alloggi.

« Tuttavia la formulazione del disegno di legge presentato al Parlamento comprendeva, all'articolo 1, la possibilità di assegnare gli alloggi in parola anche agli impiegati dei ruoli centrali dipendenti dal Ministero delle finanze.

« Il Senato, però, ha ritenuto di dover sopprimere l'accenno agli impiegati centrali, in quanto questi sono entrati a far parte dei ruoli centrali, con residenza stabile in Roma, e, pertanto, non possono ricorrere nei loro riguardi quelle finalità di servizio, che hanno

ispirato l'emanazione della legge in questione.

« Non si disconosce che per essi, come per moltissimi altri funzionari da tempo in servizio negli uffici centrali, esista, gravissimo ed assillante, il problema degli alloggi, ma si ritiene che esso non possa essere affrontato e risolto, se non nel quadro generale delle provvidenze di legge atte ad incrementare l'attività edilizia della capitale e non invece, col sussidio della legge in esame, che è unicamente rivolta alla risoluzione di incombenti necessità di servizio, la cui soddisfazione si ritiene improrogabile e decisiva ai fini dell'attuazione del prossimo piano di riforma finanziaria ».

Il Ministro

VANONI.

BOVETTI e TONENGO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere i motivi che ritardano la concessione e distribuzione di fondi per la ricostruzione delle « baite » distrutte o danneggiate nelle zone alpine durante la lotta di liberazione.

« Tale ritardo è tanto più ingiustificato perché, a mente delle disposizioni legislative al riguardo, da tempo emanate, già si è provveduto alle perizie e agli accertamenti necessari ed allo stanziamento dei relativi fondi ».

RISPOSTA. — « La segnalazione si riferisce evidentemente alle autorizzazioni di spesa — previste da provvedimenti legislativi anteriori alla legge 23 aprile 1949, n. 165, concernente l'utilizzazione dei fondi E.R.P. in attività volte al progresso dell'agricoltura — per la concessione di sussidi per la costruzione di opere di miglioramento fondiario, ivi compresa la ricostruzione e la riparazione di preesistenti opere distrutte o danneggiate per eventi bellici.

« Al riguardo può assicurarsi che i fondi accordati in forza delle anzidette anteriori autorizzazioni di spesa hanno avuto utilizzazione, mediante ripartizione fra le circoscrizioni dei vari Ispettorati agrari compartimentali del territorio della Repubblica e assunzione degli impegni contabili (concessione dei contributi) fino a concorrenza del limite assegnato per ciascuna circoscrizione.

« Nella valutazione dell'urgenza e della utilità delle singole opere, nell'ambito della circoscrizione ispettoriale, la ricostruzione e la riparazione di preesistenti opere di interesse agricolo, distrutte o danneggiate per eventi bellici — « baite » comprese — sono state poste, ai fini dell'ammissione alla concessione

del sussidio, su un piano di preferenza rispetto ad altre iniziative, a parità di data di presentazione delle domande di sussidio e dei relativi progetti.

« Per ciò che concerne l'impiego delle dotazioni finanziarie previste nel piano E.R.P. (legge 23 aprile 1949, n. 165), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anteriormente alla promulgazione di tale legge, provvede a redigere un piano di ripartizione delle presumibili disponibilità di bilancio e ne diede comunicazione agli ispettorati compartimentali dell'agricoltura, affinché questi potessero predisporre il lavoro per l'istruttoria delle istanze di sussidio nei limiti della somma prevista per ciascun compartimento, tenendo conto, come sempre, del criterio della precedenza ai lavori intesi al ripristino delle preesistenti opere distrutte o danneggiate per eventi bellici e fermo restando il criterio che, nell'ambito di tali lavori, il ripristino delle « baite » va considerato alla pari con quello di ogni altra classe di opere.

« Appena gli stanziamenti previsti dalla detta legge saranno stati resi disponibili, si provvederà all'emissione dei provvedimenti di concessione dei sussidi (decreti di impegno).

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha adottato disposizioni semplificative della procedura istruttoria delle domande di sussidio relative alla ricostruzione delle « baite ». Tali disposizioni, insieme con quelle, in via di attuazione, concernenti il decentramento dei controlli amministrativo-contabili, consentiranno di realizzare un tangibile acceleramento nell'espletamento delle pratiche.

« Non è poi inopportuno sottolineare che, date le minori possibilità realizzatrici della iniziativa privata nei settori montani, il Ministero si è reso promotore della recente legge, con la quale si assegna al Segretariato nazionale della montagna un contributo straordinario per porlo in grado di estendere e intensificare la propria attività assistenziale nei detti settori, venendo incontro agli interessati nello studio, nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori, con particolare riguardo a quelli di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate per eventi bellici ».

Il Ministro

SEGNI.

CACCURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga oltremodo opportuno ed urgente disporre la fermata

alla stazione di Santo Spirito (Bari) dei treni numeri 91 e 92 da e per Roma e numeri 151 e 450 da e per Milano; fermata resa indispensabile dalle inderogabili esigenze delle popolazioni della città di Bitonto e di tutti gli altri paesi del retroterra (Palo del Colle, Palombaio, Mariotta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, ecc.) costrette, con grave dispendio, perdita di tempo ed evidente disagio, per recarsi nell'Italia centrale o settentrionale, a portarsi a Bari o Barletta, con treni che transitano per Santo Spirito diverse ore prima dell'orario dei treni per Roma o per Milano, ed, al ritorno, a raggiungere Barletta per entrare in sede con mezzi di fortuna ».

RISPOSTA. — « Pur considerando il vantaggio che potrebbe derivare alle popolazioni di Bitonto e degli altri paesi vicini dall'assegnazione della fermata a Bari Santo Spirito dei treni 91, 92, 151 e 450 occorre far presente al riguardo che le fermate per i treni in questione sono state richieste, con esito negativo, anche da altre località non meno importanti di Bari Santo Spirito. Il provvedimento quindi per equità, si dovrebbe estendere a tutte le predette altre località, e verrebbe, in tal modo, ad alterarsi la caratteristica e funzione di celeri comunicazioni fra le Puglie, Roma e Milano dei treni stessi, e si pregiudicherebbe la regolarità della loro marcia, già abbastanza difficoltosa per il gravoso servizio che debbono espletare nel lungo percorso.

« In considerazione di quanto sopra e tenuto presente che per le località intermedie i treni diretti sono sussidiati da treni locali in ore opportune, non riesce possibile venire incontro al desiderio espresso ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CACCURI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia vero che s'intende sopprimere il tribunale militare di Bari e se, nell'affermativa, non ritenga opportuno e saggio, in relazione al numero dei processi pendenti ed alle necessità contingenti di quel capoluogo di provincia, soprassedere su ogni decisione o revocare ogni provvedimento al riguardo ».

RISPOSTA. — « Il numero dei tribunali militari territoriali, previsto dall'articolo 7, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, sull'ordinamento giudiziario militare e dalle successive modificazioni, è di dodici.

« Detto numero, fissato in relazione alle esigenze militari del tempo di guerra e degli

anni successivi alla cessazione del conflitto, si ravvisa ora esuberante rispetto alle necessità attuali delle Forze armate.

« Infatti:

a) dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica i tribunali militari sono competenti in tempo di pace a conoscere solamente i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate e perciò stesso la sfera di giurisdizione dei tribunali in parola è ridotta in confronto a quella ad essi precedentemente attribuita;

b) il numero degli appartenenti alle Forze armate, che, come detto nella lettera precedente, sono i soli sottoposti alla giurisdizione militare in tempo di pace, ha subito, per le limitazioni derivanti dal Trattato di pace, una notevole contrazione, con conseguente diminuzione di numero delle denunce ai tribunali militari.

« Fra i tribunali militari di cui, in base ad un progetto allo studio, è prevista la soppressione vi sarebbe in effetti anche quello di Bari, il quale fu costituito per le esigenze di guerra.

« Si può peraltro assicurare che il tribunale militare di Taranto, il quale secondo l'accennato progetto dovrebbe estendere la sua competenza su tutto il territorio attualmente sotto la giurisdizione del tribunale militare di Bari, sarà in grado di riassumere senza difficoltà il territorio a suo tempo sottrattogli per le suddette esigenze derivanti dallo stato di guerra ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

CAPACCHIONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non intenda provvedere senza ulteriore ritardo a soddisfare la urgente ed inderogabile esigenza di elevare a nove, almeno, il numero dei portalettere nella città di Barletta, dato che, in rapporto alla popolazione (65.000 abitanti), alla estensione ed alla importanza agricola, industriale e commerciale della città, l'attuale numero di sei portalettere è assolutamente insufficiente, e tale insufficienza si risolve in un grave intralcio al regolare, ordinato e spedito svolgimento del servizio e, conseguentemente, in un grave pregiudizio per i cittadini ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che è stato provveduto all'aumento di una unità all'assegno dei portalettere nella città di Barletta ».

Il Ministro
JERVOLINO.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno aderire alle unanimesi richieste delle popolazioni interessate dirette ad ottenere che non venga soppressa alla data del 30 settembre prossimo la corsa dell'ET. 512 Ancona-Rimini e dell'ET. 511 Rimini-Ancona, che consentono rapidi e comodi collegamenti con Roma ».

RISPOSTA. — « È stato già disposto per progredire l'effettuazione dei treni ET. 511 ed ET. 512 fra Rimini e Ancona, in via di esperimento, fino al 31 ottobre 1950.

« In relazione alla utilizzazione dei treni stessi in tale periodo, utilizzazione però che anche nei mesi estivi non è stata molto sensibile, si esaminerà al caso la possibilità di rendere permanenti i treni in questione ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della difesa.*
— « Per conoscere i motivi in base ai quali, nel mentre, ed a sensi della circolare 3 luglio 1948, n. 27200/OM, dello stato maggiore della marina, reparto O.B.S., ufficio O.M., articolo 1, n. 3, lettera C, è stata riconosciuta la qualifica di combattente ai militari della marina da guerra i quali, nel periodo giugno 1940-settembre 1943, hanno prestato servizio presso i comandi in capo di dipartimento ed i comandi di piazza delle basi navali, per contro si è deliberatamente negata detta qualifica ai militari che in detto periodo prestarono servizio presso comandi, enti, uffici e servizi dai precedenti dipendenti per giurisdizione, ad esempio: direzione armi armamenti navali, ecc.

« Da notarsi che, nella fattispecie della base navale di La Spezia, mentre i primi — di carattere sedentario — erano situati nell'ambito della città, i secondi — dotati di maggiore elasticità di movimento — erano dislocati nel golfo, e pertanto in località maggiormente pericolose, oltreché disagiati e vulnerabili.

« Sarebbe logico quindi estendere anche ai militari dipendenti da questi enti la qualifica di combattente ».

RISPOSTA. — « Si premette che la circolare n. 27200, O. M. in data 3 luglio 1948, è stata emanata per l'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici connessi con la partecipazione alle operazioni della seconda guerra mondiale.

« Per la determinazione delle forze mobilitate operanti che hanno partecipato alle operazioni belliche, sono stati tenuti presenti, come è indicato nella anzidetta circolare, le disposizioni emanate dall'inizio del conflitto dal Comando supremo, dallo Stato maggiore generale e dallo Stato maggiore della marina (dichiarazioni relative alle zone di operazioni, determinazione dei cicli operativi, ordini di mobilitazione, ecc.).

« Il criterio fondamentale seguito per la determinazione delle forze mobilitate operanti che hanno partecipato alle operazioni belliche per il periodo dall'11 giugno 1940 all'8 settembre 1943 è quello sancito dall'articolo 1 del citato decreto legislativo il quale considera « combattenti »:

a) i militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitate operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta od allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

b) i militarizzati, al seguito delle truppe operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente.

« In base a tale criterio fondamentale sono stati considerati tra le Forze mobilitate operanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra, oltre ai Comandi navali ed ai comandi, Enti, uffici e servizi della Marina militare a terra situati nelle zone di operazioni comuni alle tre Forze armate, i comandi operativi centrali e costieri situati al di fuori di tali zone, limitatamente agli uffici che li costituivano.

« Detto riconoscimento per questi ultimi Comandi, è da porsi in relazione ai compiti operativi ad essi affidati, compiti strettamente connessi con la condotta e lo svolgimento delle operazioni, e non al territorio nel quale essi Comandi erano situati.

« I Comandi, Enti, uffici e servizi da essi dipendenti per giurisdizione, non avendo compiti operativi, non potevano quindi essere considerati tra le forze mobilitate operanti che hanno partecipato ad operazioni belliche, giacché non si verificava nei loro confronti la condizione prescritta dalla legge della diretta partecipazione alla condotta ad allo svolgimento delle operazioni.

« L'adozione di un criterio meno restrittivo, come quello richiesto per il caso considerato, non appare possibile perché, oltre a risultare contrastante con quello costantemente seguito dall'inizio del conflitto, ed al quale si sono conformate tutte le disposizioni

(anche di carattere economico) emanate nel corso di esso, e da ultimo il citato decreto n. 137, finirebbe con lo snaturare completamente il concetto informatore delle citate disposizioni ».

Il Sottosegretario di Stato

MEDA.

CAPPI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se sia vero essere imminente la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge che, fra l'altro prolunga gli attuali limiti di età per il collocamento nella riserva degli ufficiali dell'Esercito. Per conoscere, inoltre, se, nel caso affermativo ed auspicato della presentazione di tale disegno di legge, non si creda rispondente a giustizia, equità ed opportunità disporre che, nell'attesa, venga sospeso il collocamento nella riserva degli ufficiali attualmente prossimi a raggiungere i limiti d'età fissati dalla legge tuttora vigente ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che questa Amministrazione non ha preso alcuna iniziativa diretta ad elevare i limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni per il collocamento nella riserva degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

« Si aggiunge al riguardo che in data 15 marzo 1949 i deputati Cuttitta e Spiazzi hanno presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge concernente l'abrogazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali e modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito. Tale proposta di legge, però, non ha avuto alcun seguito in quanto i proponenti hanno dichiarato di ritirare la proposta di loro iniziativa ».

Il Sottosegretario di Stato

MEDA.

CARIGNANI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se trova giustificato — e quali ne sono i motivi — l'enorme ritardo di oltre quattro anni per la liquidazione dei danni patiti dai proprietari terrieri a seguito della occupazione dei loro fondi da parte delle Autorità militari alleate e italiane per uso di campi di aviazione in provincia di Pisa e Livorno. In provincia di Pisa (comune Bagni di San Giuliano) con ordinanza del prefetto nel 1939 furono occupati ettari 109.1522 di terreno e fabbricati sovrastanti per costruire il campo segreto n. 25. Si abbattono tutte le piantagioni, si distrussero i coltivati e si oc-

cuparono i fabbricati. Non si procedette all'esproprio ma, in base agli stati di consistenza per ciascuno dei 44 proprietari interessati, fu convenuto un canone provvisorio di affitto che venne corrisposto solo nel 1942. Da quella data gli interessati non percepirono più alcun compenso per alcun titolo.

« Nel settembre del 1944 il campo fu occupato dalle truppe alleate. Le continue insistenti pressioni fatte dagli interessati non hanno fino ad oggi dato alcun concreto risultato.

« È facile immaginare il gravissimo danno sofferto dalle 44 vittime interessate costituite da modesti proprietari che traggono dalla terra i loro mezzi di sussistenza, e il conseguente vivissimo malcontento che regna tra quella popolazione. Altrettanto è accaduto in provincia di Livorno, località di Piombino ove, nell'ultimo periodo della guerra vennero occupate e... devastate larghe estensioni di terreno per adibirle a campo di aviazione, terreno che poi fu abbandonato per la cessazione delle ostilità.

« L'exasperante lentezza degli organi preposti alla liquidazione dei danni subiti non può certamente essere più oltre tollerata. Per cui l'interrogante chiede che il Ministro, nel favorirgli le necessarie informazioni che debbono giustificare il ritardo, si compiacca assicurare dei concreti e solleciti provvedimenti presi per affrettare il disbrigo di queste annose pratiche ».

RISPOSTA. — « I terreni per la costituzione del campo segreto di Metato (Pisa) vennero occupati sul finire del 1939 e successivamente adattati a campo di volo, senza che, peraltro, la pratica espropriativa venisse perfezionata.

« Alla data dell'armistizio l'aeroporto, abbandonato dalla Autorità italiana, cadeva nelle mani delle forze tedesche.

« Alla liberazione della città di Pisa, il campo veniva occupato dagli alleati ed utilizzato come campo di punizione; alla partenza di questi ultimi subentrava l'A.R.A.R. limitatamente alla zona dei baraccamenti.

« I proprietari, tranne pochi che avevano già ottenuto dagli alleati di poter mettere a coltura una piccola parte dei terreni, rientravano in possesso dei loro fondi nei primi mesi del 1948.

« Veruta a cessare, con la conclusione dell'armistizio, qualunque possibilità per la aeronautica di ulteriormente godere dell'immobile, compete all'Amministrazione militare l'obbligo del pagamento delle indennità di occupazione maturate fino all'8 settembre

1943, e del risarcimento dei danni inequivocabilmente ed essa imputabili, in quanto apportati prima della suddetta data.

« Per il periodo nazi-fascista ogni pagamento deve intendersi sospeso o comunque rimandato ad altra sede (danni di guerra); per il periodo di occupazione alleata il pagamento deve essere fatto dalla competente Intendenza di finanza sui fondi del Ministero del Tesoro; per il periodo di occupazione A.R.A.R. ogni pagamento deve essere effettuato da detto Ente.

« È stato impossibile nel periodo di riorganizzazione dell'Aeronautica provvedere a qualche regolarizzazione della situazione, sia per la mancanza di documenti atti a dimostrare i crediti vantati dalle singole ditte, sia perché la perdurante requisizione alleata dei terreni e l'incertezza sulla futura entità della rete aeroportuale italiana, impedivano di affrontare decisamente una questione necessariamente legata alla futura destinazione del campo.

« Solo alla partenza degli alleati e dopo che venne riconosciuto che nessun interesse l'aeroporto rappresentava più per l'Aeronautica militare, è stato possibile procedere in maniera organica alla raccolta di tutti i documenti e dati necessari all'accertamento e valutazione delle pendenze.

« Tali dati ed elementi furono pronti solo sul finire del 1948, essendosi da un lato l'Ispettorato agrario di Perugia, a cura del quale fu eseguita la prima occupazione, preoccupato di ottenere dai singoli proprietari copie conformi degli iniziali stati di consistenza, i cui originali in proprio possesso erano andati smarriti, e avendo dall'altro la Amministrazione aeronautica potuto finalmente ricostituire i singoli appezzamenti nei loro confini (44 ditte) e redigere per ogni singola ditta apposito verbale di constatazione dei danni.

« Si iniziavano, pertanto, le redazioni di alcune perizie, cominciando dalle ditte che apparivano più danneggiate; ma un nuovo ritardo nella definizione veniva apportato dai mutati criteri di valutazione, apparendo la normale giurisprudenza più orientata per la valutazione dei danni alla data del 1943, epoca in cui di fatto i terreni erano stati abbandonati dall'Autorità militare, anziché alla data adottata del 1947-48, epoca dell'effettivo rientro in possesso dei legittimi proprietari.

« Poiché tali valutazioni non venivano accettate dagli interessati e veniva anzi minacciata una azione giudiziaria in danno di questa Amministrazione, si è ritenuto opportuno

sopraspedere alla redazione delle perizie relative alle rimanenti ditte e di procedere ad un ulteriore studio della questione.

« Non appena saranno stati determinati i criteri di valutazione da adottare, verrà provveduto, con la maggiore possibile sollecitudine, alla regolarizzazione definitiva della complessa, annosa questione.

« Per quanto riguarda gli altri campi in provincia di Pisa e Livorno (Piombino, Rosignano, Campiglia, Cecina, ecc.) si fa presente doversi ogni pendenza far risalire alla occupazione alleata.

« Pertanto le relative liquidazioni sono state fin dal dicembre 1948, demandate alla competente Intendenza di finanza, in conformità delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero del tesoro — Direzione generale danni di guerra — n. 358694, del 3 dicembre 1948 ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

CASERTA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se e quali provvedimenti intende emettere per rendere la ferrovia metropolitana di Napoli degna di una moderna e civile città. Le attuali condizioni di tale ferrovia, assolutamente indecorose per la deficienza quantitativa e soprattutto qualitativa del materiale rotabile, nonché per lo stato di quasi abbandono delle stazioni, richiedono un intervento radicale e immediato in vista dell'Anno Santo ».

RISPOSTA. — « Circa la lamentata deficienza qualitativa e quantitativa del materiale rotabile in esercizio sulla ferrovia metropolitana in parola, è già in corso un programma di miglioramento.

« Tuttavia, l'aumento del materiale attualmente in esercizio, e, successivamente, la sua completa sostituzione dipendono dalle consegne — da parte delle Officine private — delle elettromotrici già in avanzata costruzione, nonché dalle esigenze del traffico anche su altre linee di uguale importanza.

« Circa la segnalazione dello stato di abbandono in cui versano le stazioni della stessa linea, si fa presente che già durante l'esercizio 1945-46 si provvide alla ripulitura delle stazioni di Piazza Amedeo, Piazza Cavour e Montesanto. Peraltro, poiché, anche per incuria del pubblico che le frequenta, le stazioni suddette dopo appena pochi anni, sono nuovamente ridotte in pessimo stato, sono in programma lavori di ripulitura, di ripresa intonaci, di tinteggiatura, di ripara-

zione infissi e di sostituzione vetri nei vari locali delle stazioni stesse per una spesa complessiva di circa lire 7.000.000 (sette milioni).

« I lavori di ripristino della stazione di Piazza Cavour sono stati già consegnati il 13 settembre 1948 e gli altri lo saranno nel prossimo mese e verranno affrettati in modo che possano essere ultimati prima dell'inizio del prossimo Anno Santo ».

Il Ministro
CORBELLINI.

CAVAZZINI, PESENTI, ROSSI MARIA MADDALENA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti si intendono, dopo tante promesse, effettivamente adottare per alleviare la gravissima situazione della popolazione della zona limitata nei seguenti comuni: Stienta, Villamarzana, Sambellino, Ficarolo, Gaiba, Occhiobello, Solero, nei quali la grandine ha distrutto raccolti per il valore di un miliardo e mezzo, per cui più di diecimila, tra partecipanti, piccoli proprietari e coltivatori, sono ridotti in condizioni di miseria assoluta. »

« Era stato suggerito da una delegazione di sindaci delle zone colpite:

per il Ministero delle finanze: revisione e annullamento degli imponibili per l'anno in corso;

per il Ministero dei lavori pubblici i lavori seguenti già approvati dalle autorità tutorie competenti: comune di Stienta, lavori per case popolari (per i quali l'Istituto autonomo case popolari ha già dato benessere); riparazione di strade nei comuni di Ficarolo, Gaiba, Solero, prevista già dal Genio civile; lavori per acquedotti di cui ad altra interrogazione ».

RISPOSTA. — « Facendo riferimento agli interventi che dovrebbero essere disposti da questo Ministero per sollevare dallo stato di disagio in cui sono venute a trovarsi, le popolazioni di alcuni comuni della provincia di Rovigo, si chiede, fra l'altro, particolarmente, che sia provveduto alla costruzione di case popolari a Stienta, alla riparazione di strade a Ficarolo, Gaiba, Solero ed alla costruzione di alcuni acquedotti. »

« Per quanto riguarda gli alloggi che dovrebbero sorgere a Stienta per il ricovero dei senzatetto, risulta che l'Istituto autonomo per le case popolari della suddetta provincia intenderebbe procedere ai lavori di trasformazione di alcune costruzioni, già adibite per

uso industriale ed ora inutilizzabili, in venti appartamenti di quattro vani ciascuno, con una spesa complessiva di circa lire 15 milioni. »

« Il progetto relativo non è stato però fino ad ora presentato per l'approvazione. »

« Comunque, all'Istituto predetto sono stati recentemente assegnati, sulle disponibilità di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 102, contributi per una spesa complessiva di lire 79 milioni e da parte di questo Ministero non si è mancato di interessare l'Istituto stesso affinché esaminasse la possibilità di comprendere nel programma costruttivo che intende svolgere con tali fondi, anche i suaccennati lavori. »

« Relativamente, poi, alla riparazione di strade negli altri comuni sopra citati, da quanto ha riferito il Magistrato alle acque di Venezia risulta che con i lavori eseguiti nell'esercizio scorso a Ficarolo ed a Solero, per l'importo, rispettivamente, di lire 5 milioni e di lire 4 milioni, tutti i danni arrecati dalla guerra alle strade stesse sarebbero stati già riparati. In ogni modo, a quell'Istituto non sono stati presentati altri progetti riguardanti dette opere. »

« Se si dovesse poi trattare di sistemazioni stradali non dipendenti da cause belliche, è da tener presente che i relativi lavori rientrerebbero nella esclusiva competenza degli Enti locali interessati. »

« Circa, infine, le opere di provvista di acqua potabile, si fa richiamo a quanto è stato già portato a conoscenza con la risposta fornita in data 11 agosto 1949 ad altra interrogazione concernente tale specifico soggetto ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se disposizioni di legge o quali regolamenti o disposizioni ministeriali o prefettizie vietino ai sindaci di comuni di negare a deputati di usufruire di una stanza nel comune per espletare mansioni, inerenti alla loro carica, ricevendo i cittadini bisognosi di ricorrere per pratiche od altro ai deputati. Al sottoscritto è stata negata tale possibilità, in certi comuni, rendendo così quasi impossibile in certe zone montane di espletare le sue mansioni verso la popolazione ». »

RISPOSTA. — « Nel nostro diritto positivo non è prevista alcuna norma che faccia ob-

bligo ai comuni di dare in uso locali municipali a parlamentari per l'espletamento di qualsiasi mansione ».

Il Ministro
SCELBA.

COLASANTO, NOTARIANNI, RICCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se e come intendono intervenire, affinché i gruppi finanziari interessati non procrastinino ulteriormente gli accordi atti a ridar lavoro alle maestranze della metallurgia Corradini, anche in dipendenza della sua definitiva sistemazione nella stessa città di Napoli, che, anche per le direttive generali, non può essere depauperata di una industria particolarmente adatta nel Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Non è mancato da parte di questo Ministero, ogni interessamento affinché, in relazione alla cessazione di attività della Società metallurgica Corradini, tutto il personale già da quest'ultima dipendente possa riprendere la propria attività lavorativa.

« A quanto reso noto dal Ministro per l'industria e commercio, anche a nome del quale viene data la presente risposta, non vi è, in atto, alcuna possibilità per la quale lo stabilimento della metallurgica Corradini possa essere riaperto.

« Stante, tuttavia, la necessità di assicurare alle maestranze quel reimpiego che riveste indubbio carattere di urgenza, si informa che opportuni contatti sono testé intervenuti in questa sede con organi e persone interessate, perché la questione possa essere avviata alla migliore soluzione consentibile ».

Il Ministro
FANFANI.

CORNIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui, essendo tuttora in vigore la convenzione stipulata fra l'Università di Roma e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù della quale la direzione dell'Istituto Forlanini di Roma spetta di diritto al direttore della clinica universitaria di fisiologia, il professor Eugenio Morelli, ripristinato fin dal 12 gennaio 1948 alla direzione della clinica universitaria di fisiologia, non lo sia ancora stato, egualmente, alla direzione dell'Istituto Forlanini ».

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti si intendano prendere per porre fine al più presto a tale illegale e arbitraria situazione che priva la fisiologia

italiana del singolare prestigio che le perviene da questo felice binomio, per la prima volta realizzato in Italia, di un grande istituto sanatoriale aggregato ad una grande clinica universitaria ».

RISPOSTA. — « A seguito del lungo periodo nel quale il professor Eugenio Morelli è stato lontano dall'insegnamento nella cattedra di fisiologia dell'Università di Roma e dalla direzione dell'Ospedale sanatoriale Forlanini, si è determinata, presso la direzione del Forlanini, una complessa situazione, della quale l'Istituto ritenne tener conto all'atto della riammissione all'insegnamento del professor Morelli, al fine della tutela degli interessi connessi con la gestione della più importante casa di cura dell'Istituto stesso.

« A quanto risulta a questa Amministrazione, vennero in merito interessati, da parte dell'I.N.P.S., il Ministero della pubblica istruzione ed il preside della Facoltà di medicina dell'Università di Roma, e venne espresso l'avviso dell'Istituto medesimo circa talune soluzioni le quali, a seguito di un intenso scambio di corrispondenza, tuttora sono oggetto di esame e di intese.

« D'altro canto risulta che l'I.N.P.S. ha denunziato la convenzione esistente e sono in corso le conversazioni per addivenire ad una nuova convenzione ».

Il Ministro
FANFANI.

CREMASCHI OLINDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali sono state le ragioni che hanno indotto il Commissario dell'Istituto case popolari di Modena ad aumentare del 180 per cento il canone di affitto a tutti gli inquilini sinistrati, reduci, combattenti, ammonendoli che, se non avessero accettato tale proposta, non avrebbe esitato a considerare nullo il loro contratto ».

RISPOSTA. — « Si ritiene di dover innanzi tutto fare delle premesse, dato che quanto asserito, non è del tutto esatto.

« Infatti, l'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Modena, non è più retto da un Commissario ma da un normale Consiglio di amministrazione, costituito secondo lo statuto dell'Ente.

« È perciò detto Consiglio di amministrazione, e non il Commissario, che, con regolare deliberazione, ha stabilito di apportare le variazioni ai canoni di fitto.

« Tali variazioni, poi, non si riferiscono ad aumenti ma solo ad adeguamento dei ca-

noni di fitto alla misura per essi stabilita dalla legge. In proposito saranno qui di seguito fornite maggiori precisazioni: vale solo osservare che, a dimostrazione che trattasi di adeguamento, sta il fatto che in alcuni comuni di quella provincia, come ad esempio in quelli di Polinago e Montese, la decisione dell'Istituto ha portato ad una diminuzione anziché ad un aumento dei fitti finora pagati dagli inquilini ai comuni stessi.

« Stabilito ciò e precisato che questo Ministero, dopo che ha costruiti e consegnati gli alloggi per i senza tetto, rimane del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti fra Ente gestore ed inquilini, per quanto riguarda i motivi che avrebbero indotto l'Istituto per le case popolari di Modena ad elevare la misura dei fitti agli inquilini di alcuni di detti alloggi (a tutti gli inquilini, però, e non solo ad alcune particolari categorie), risulta che l'Istituto medesimo, dopo aver preso in consegna gli alloggi dalle Amministrazioni comunali che li avevano in gestione, ha provveduto a determinare, in base all'articolo 55 — penultimo comma — del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, i canoni di locazione, commisurandoli all'1,50 per cento del costo della costruzione.

« Tale misura è comprensiva degli interessi che, a termini del citato articolo di legge, debbono essere versati allo Stato, in conto eventuali entrate del tesoro, in ragione del 0.50 per cento dell'ammontare della spesa di costruzione, mentre il residuo 1 per cento deve servire a coprire le spese generali di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati.

« Il suddetto Istituto ha fatto presente che tale aliquota dell'1 per cento non può essere in alcun modo ridotta, considerato che gli alloggi di che trattasi, in conseguenza della mancata loro manutenzione durante il periodo della gestione comunale, abbisognano di numerosi e costosi lavori di riattamento e che molti di essi sorgono in località di montagna assai distanti dal capoluogo e di difficile collegamento.

« Il fatto che i comuni, durante la loro gestione abbiano in qualche caso fissato canoni di locazione di misura inferiore (benché, come si è detto, delle volte tali fitti fossero anche più elevati di quelli determinati dall'Istituto, per cui l'adeguamento disposto ha portato ad una riduzione di essi), non può essere invocato dagli inquilini come un diritto al mantenimento dei fitti medesimi.

« Infatti, quasi sempre, gli alloggi, per necessità contingenti, vengono consegnati e con-

cessi in locazione prima del collaudo e pertanto i canoni relativi sono stabiliti in via provvisoria, salvo conguaglio a liquidazione finale dei lavori, comprese le eventuali revisioni dei prezzi contrattuali.

« L'azione dell'Istituto non può, pertanto, essere considerata come un arbitrario aumento di canoni già regolarmente stabiliti all'atto dell'assegnazione ma solo come regolare adeguamento di detti canoni alla spesa accertata in via definitiva dopo la liquidazione finale dei lavori.

« Questo Ministero, però, non ha mancato di avvertire l'Istituto medesimo che tale adeguamento può e deve essere chiesto solo a decorrere dalla data in cui è avvenuto il trasferimento di gestione, dovendosi ritenere che i comuni, stabilendo condizioni più favorevoli, abbiano a suo tempo inteso di rinunciare, in tutto o in parte, durante la loro gestione provvisoria, alla quota che sarebbe ad essi spettata per spese di amministrazione e di manutenzione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga equo ordinare che il trattamento di liquidazione provvisoria delle pensioni disposto per gli ufficiali della riserva in applicazione all'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, sia fatto decorrere dal 1° novembre 1948, anziché dal 1° luglio 1949 ».

RISPOSTA. — « L'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221, prevede la corresponsione di un trattamento di liquidazione provvisoria della pensione per evitare che il personale collocato a riposo debba rimanere senza alcun assegno nel periodo intercorrente fra la cessazione dello stipendio e l'inizio del trattamento di quiescenza.

« Da tale disposizione consegue necessariamente che l'inizio del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione non può non coincidere con la data in cui il personale di che trattasi lascia il servizio.

« Ciò premesso occorre soggiungere che il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — con circolare n. 126670 del 10 giugno corrente anno, diretta a tutte le Amministrazioni dello Stato, ha fra l'altro, dato istruzioni per l'applicazione del predetto articolo 23, prescrivendo che: « La concessione del trattamento provvisorio di pensione con le modalità sopra riportate dovrà essere disposta a cominciare dalle cessazioni dal ser-

vizio e dai decessi che si verificheranno dal 1° luglio 1949. Resta pertanto inteso che per le cessazioni dal servizio e per i decessi verificatisi prima di detta data dovranno continuarsi a corrispondere le pensioni provvisorie già liquidate.

« A tale prescrizione di carattere generale questa Amministrazione non ha, ovviamente, facoltà di derogare e, quindi, manca la possibilità di accogliere la proposta ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

CUTTITTA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere perché agli operai salariati, contrariamente al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 722, è stato applicato il trattamento economico previsto per i pensionati aventi la qualifica di impiegati civili diurnisti, in violazione al penultimo comma del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 1323, modificato con legge 22 maggio 1924, n. 844 (stato giuridico e trattamento economico dei salariati statali), che prevede il divieto di cumulabilità della paga con una pensione soltanto per gli operai temporanei e gli incaricati provvisori, limitatamente ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione facente carico allo Stato ».

RISPOSTA. — « Le ragioni che hanno giustificato e giustificano il disegno di legge relativo all'estensione ai salariati statali non di ruolo della disposizione contenuta nell'articolo 10 ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono state ampiamente e chiaramente esposte nella relazione, che accompagna il disegno di legge medesimo.

« Circa il rilievo, secondo cui il disegno di legge sarebbe stato disposto in violazione del penultimo comma dell'articolo 78 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva le norme sullo stato giuridico dei salariati statali, è da notare che, se è vero che detto articolo 78, al penultimo comma, pone delle limitazioni al divieto di cumulabilità della paga degli « operai temporanei » e degli « incaricati provvisori » con una pensione, consentendo, cioè la cumulabilità stessa « limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione facente carico allo Stato » (il che praticamente vale a rendere inoperante il divieto suddetto; in quanto, com'è noto, i servizi resi dagli « operai temporanei » e dagli « incaricati provvisori » non sono, allo stato

attuale della legislazione, utili a pensione facente carico allo Stato), è, purtuttavia, da considerare che la suriferita disposizione, se poteva trovare una qualche giustificazione a quell'epoca (1924), stante l'esiguità delle paghe e delle pensioni, non trova alcuna ragione di essere ora che ai trattamenti di attività e di quiescenza di tutti i dipendenti statali sono stati apportati adeguati miglioramenti.

« Ma, anche a voler prescindere da quanto sopra, è da osservare che se la limitazione di cui all'articolo 10, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è giustificata dalla necessità di evitare il cumulo dei due trattamenti di quiescenza e di attività, affinché chi presti servizio non di ruolo non abbia a percepire un trattamento complessivo superiore a quello di cui fruirebbe se ricoprisse un posto di ruolo — il quale comporta indubbiamente maggiori oneri e responsabilità — non si comprende come e perché analoga limitazione non debba valere e trovare applicazione nei confronti dei salariati dello Stato.

« In effetti, se si dovesse accedere alla tesi di chi non condivide le suesposte ragioni, verrebbero a determinarsi evidenti, non consentibili sperequazioni, oltre che fra impiegati e salariati, anche soprattutto nell'ambito stesso delle maestranze statali, in quanto un operaio di ruolo in attività di servizio verrebbe a fruire di un trattamento economico sensibilmente inferiore a quello di un suo collega pensionato (indubbiamente meno idoneo al lavoro e, quindi, di minor rendimento, in quanto collocato in quiescenza, generalmente, per raggiunti limiti di età e di servizio), al quale, in aggiunta alla pensione, venisse corrisposto l'intero trattamento di attività di servizio spettantegli nella sua qualità di « riasunto » come operaio « non di ruolo ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere:

1°) per quali motivi, in sede di discriminazione, è stata inflitta la punizione di giorni 10 di arresti di rigore al colonnello di fanteria Dominici Mariano fu Arturo, perché, « dopo l'armistizio, in particolari condizioni di salute, assumeva il comando provinciale di Forlì dal quale, però, cercava di esimersi, avendo svolto attività sabotatrice », punizione che appare ingiusta ed in contrasto con la evidenza dei fatti, da cui rilevasi la riluttanza dell'ufficiale a servire la repubblica di Salò; l'esservi stato costretto da particolari condi-

zioni di salute, che gli impedirono di sottrarsi all'imperio delle leggi vigenti nel nord, la sua coraggiosa attività sabotatrice, da cui conseguì il di lui esonero;

2°) per quali motivi l'onorevole Ministro non ha ritenuto di accogliere il reclamo avverso a tale punizione inoltrato dal colonnello Dominici, da cui risultava, ampiamente documentato, che egli non fu volontario, che non prestò giuramento alla Repubblica di Salò, che fu considerato da questa siccome elemento infido e sabotatore;

3°) per quali motivi il colonnello Dominici è stato posto di autorità nella riserva, a mente dell'articolo 384 del decreto legislativo 14 maggio 1946, trattandosi di un distinto ufficiale di stato maggiore, il quale per i suoi ottimi precedenti di carriera e per la sua spiccata capacità professionale, ove si fosse equamente valutata la di lui posizione per la condotta tenuta dopo l'armistizio, avrebbe meritato di essere trattenuto in servizio;

4°) se l'onorevole Ministro, in considerazione di quanto sopra esposto, e tenuto conto che ufficiali delle varie armi e servizi dell'esercito, molto più compromessi del colonnello Dominici, per avere prestato giuramento alla Repubblica di Salò ed essere rimasti in servizio nell'esercito di Mussolini fino all'aprile 1945, sono stati mantenuti nell'impiego, non ritenga opportuno, per ragioni di equità, riprendere in esame la di lui posizione disciplinare e di stato, al fine di annullare la punizione ingiustamente inflittagli e riammetterlo in carriera ».

RISPOSTA. — « Il colonnello di fanteria Mariano Dominici fu Arturo, venne punito per aver prestato servizio, per due mesi, presso un comando provinciale della pseudo Repubblica Sociale Italiana; i motivi attenuanti furono tenuti presenti in sede di discriminazione e trovano riscontro nel mite provvedimento adottato nei confronti dell'ufficiale.

« I reclami prodotti dall'ufficiale avverso il cennato provvedimento, furono respinti per mancanza di nuovi elementi di giudizio; attualmente, la posizione del colonnello Dominici è in corso di riesame sulla base di altro esposto da lui prodotto.

« Il Dominici valutato ai fini dell'applicazione nei suoi confronti del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, venne giudicato non idoneo a percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera e, conseguentemente, collocato nella riserva di autorità, ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto legislativo.

« Detto giudizio fu emesso dalle competenti autorità in base al complesso dei requisiti rilevati da tutto il passato dell'ufficiale e non è suscettibile di paragone coi giudizi emessi nei confronti di altri ufficiali, anche se questi si trovino apparentemente in posizioni simili o addirittura più gravi, perché ogni caso ha un suo proprio aspetto, tanto che non di rado è sufficiente un lieve mutamento di situazioni od anche del solo soggetto in esame, per dover giungere a differenti conclusioni.

« Per i suesposti motivi il provvedimento di collocamento nella riserva del colonnello Dominici deve ritenersi definitivo, salvo gli eventuali riflessi che il riesame suaccennato potrebbe avere limitatamente alla punizione inflitta ».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

DE CARO. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere in virtù di quale criterio di ordine tecnico si continua a negare la fermata dei treni rapidi alla stazione di Santa Margherita Ligure, quando si è giustamente riconosciuta la necessità delle fermate alle stazioni di Rapallo, San Remo e Ventimiglia, le quali, per altro, non sono considerate stazioni internazionali, come lo è Santa Margherita Ligure dove, soltanto, esiste l'ufficio di Dogana. Il caso segnalato ha carattere di urgenza, sia per la imminente rituale modifica dell'orario ferroviario, sia per l'approssimarsi della stagione autunnale, nella quale, come avviene anche nella stagione invernale, è notoriamente intensa l'affluenza degli stranieri in detto comune ».

RISPOSTA. — « Innanzi tutto occorre precisare che non esistono treni rapidi che interessino le stazioni di San Remo e di Ventimiglia, e che in ogni caso qualsiasi treno deve fermare in questa ultima località, perché stazione di confine internazionale. Il confronto può essere portato quindi soltanto fra le stazioni di Santa Margherita e Rapallo.

« A tale riguardo significasi che la brevissima distanza che intercede fra le due stazioni, 2 chilometri, non consente di effettuare la fermata dei rapidi in entrambe le località per il perditempo che ne deriverebbe, senza tener conto che alcuni capiluoghi di provincia ed altre località di non minore importanza di Santa Margherita, sarebbero indotte a richiedere lo stesso trattamento, a tutto scapito della celerità dei treni rapidi,

che devono servire esclusivamente per collegamenti celeri fra grandi distanze.

« La opportunità poi che, fra le due località, la fermata fosse assegnata alla stazione di Rapallo anziché a quella di Santa Margherita Ligure fu concordata ed accettata dagli enti interessati nella Conferenza oraria regionale dell'Alto Tirreno tenutasi a Genova il 13 dicembre 1947 per l'orario estivo del 9 maggio 1948.

« Si fa osservare ad ogni modo che non si prevedono per ora modifiche dell'attuale orario ».

Il Ministro
CORBELLINI.

DI FAUSTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni che si frappongono ancora alla reintegrazione del professore Morelli, oltre che alla direzione della clinica universitaria di fisiologia — avvenuta dal 12 gennaio 1948 — alla direzione dell'Istituto Forlanini, perché sia raggiunta quella unità di indirizzo indispensabile ad assicurare la funzionalità del grande e complesso organismo ».

RISPOSTA. — « Come è ben noto a termini della convenzione, stipulata nel 1935, fra la Università di Roma e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il titolare della cattedra di fisiologia in detta Università cumula le funzioni di direttore dell'ospedale sanatoriale « Forlanini ». A seguito, tuttavia, del lungo periodo nel quale il professore Eugenio Morelli è stato lontano dall'insegnamento, è venuta a determinarsi, presso la direzione del « Forlanini », una complessa situazione, della quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ritenne tener conto all'atto della riammissione all'insegnamento del professore Morelli, in vista delle esigenze e finalità connesse con la gestione della più importante casa di cura dell'Istituto medesimo.

« Sulla questione l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha da tempo chiamato l'attenzione sia del Ministero della pubblica istruzione che della facoltà di medicina dell'Università di Roma, per lo studio di una soluzione, i cui termini formano tuttora oggetto di esame e di intese.

« D'altro canto risulta che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha denunziato la convenzione esistente e sono in corso opportuni contatti per addivenire ad una nuova convenzione ».

Il Ministro
FANFANI.

DONATINI E PAGANELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga necessario andare incontro alle pressanti richieste e proteste dei piccoli proprietari agricoltori dei comuni particolarmente danneggiati dal passaggio della guerra, come quelli della zona depressa dell'Appennino tosco-romagnolo, snellendo la complessa istruttoria burocratica.

« Gli interroganti fanno altresì presente che la ricostruzione delle case coloniche sarebbe facilitata ed accelerata concedendo — a quegli agricoltori, che non hanno garanzie sufficienti per mutare le somme necessarie e che non possono, almeno allo stato attuale, contare sul credito agrario di miglioramento — acconti proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori sul contributo previsto dal decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33 ».

RISPOSTA. — « L'istruttoria delle domande intese ad ottenere il sussidio statale nella spesa relativa ai lavori di ripristino di preesistenti opere di interesse agricolo, distrutte o danneggiate per eventi bellici, è retta dalle stesse norme che disciplinano la concessione dei sussidi per le opere in genere di miglioramento fondiario e non è più complessa di quanto strettamente occorra per accertare l'attendibilità dei progetti e la sussidiabilità delle opere.

« Assolutamente minimo è il numero dei documenti richiesti, consistenti nella domanda di sussidio, nel progetto e in un attestato ufficiale, inteso a comprovare la preesistenza e consistenza delle opere, la dipendenza da eventi di guerra della loro distruzione o danneggiamento e l'individuazione delle opere o parti di opere rimaste distrutte o danneggiate.

« Alla presentazione di tali documenti segue l'indispensabile sopralluogo del funzionario dell'Ispettorato incaricato dell'istruttoria, dopo di che l'Ispettorato concede il sussidio o ne propone la concessione al Ministero, secondo l'importo del progetto.

« I ritardi segnalati non sono conseguenza di una procedura di concessione non adatta o non abbastanza semplice e ridotta a quel minimo di accertamenti e controlli che, indispensabile in linea tecnico-economica, è altresì doverosa quando si tratta di erogare sussidi a carico dello Stato, ma della limitata attrezzatura degli uffici, i quali si sono trovati nella condizione di non disporre di sufficiente personale specializzato in rapporto alla gran mole del lavoro da svolgere e di non es-

sere sufficientemente dotati di mezzi di funzionamento.

« Ad assicurare che più sollecito sia il perfezionamento dei provvedimenti di concessione, il quale si realizza allorché è ultimato l'espletamento dei controlli di competenza di organi esterni (Uffici di ragioneria e della Corte dei conti) è intesa la disposizione dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1949, n. 165, sull'utilizzazione dei fondi E.R.P. in agricoltura, in virtù della quale non sarà più necessario che i provvedimenti di concessione, di competenza degli Ispettorati agrari compartimentali, vengano trasmessi a Roma, perché il riscontro amministrativo contabile di essi sarà effettuato dagli uffici di ragioneria e della Corte dei conti istituiti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche. Tale disposizione andrà in esecuzione appena saranno stati resi disponibili gli stanziamenti per i miglioramenti fondiari previsti dalla detta legge, uno dei quali (articolo 8) è inteso a rendere possibile l'adeguamento dell'attrezzatura degli uffici periferici ai nuovi maggiori compiti, inerenti all'esecuzione della menzionata legge.

« Quanto all'opportunità di disporre che gli agricoltori interessati possano conseguire in corso d'opera acconti sul sussidio concesso, è da rilevare che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha trascurato né trascura di venire incontro a tale esigenza, effettuando, su richiesta degli interessati, anche più di una liquidazione sulla base di collaudi parziali, per ogni opera o gruppo di opere suscettibile di utile funzionamento, nonostante che l'esecuzione di tali collaudi e liquidazioni parziali importi un aggravio di lavoro degli uffici dipendenti ».

Il Ministro
SEGNÌ.

EBNER E VOLGGER. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se il sequestro dei beni di proprietà degli optanti altoatesini esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana viene eseguito per conto degli alleati come previsto nel *memorandum* d'intesa di Washington del 14 settembre 1947, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 147 ».

Risposta. — « Il sequestro dei beni di proprietà degli optanti altoatesini esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana, e che devono pertanto considerarsi di nazionalità tedesca, viene fatto in applicazione del testo della legge di guerra e in dipendenza dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio

1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra.

« Inoltre, in forza del *memorandum* d'intesa di Washington 14 agosto 1947, reso esecutivo con il decreto legislativo 3 febbraio 1948 n. 177, il governo italiano è tenuto a prendere le necessarie misure per accertare i beni tedeschi che non si trovano sotto la sua amministrazione; a scoprire i beni tedeschi nascosti o mascherati in Italia; ed a fornire al Comitato tutte le informazioni concernenti il censimento e lo status delle attività tedesche.

« Resta inteso che se i tedeschi proprietari dei beni di cui sopra *non risiedono in Germania*, tali beni non possono essere venduti o liquidati a cura del Comitato previsto nel citato *memorandum* d'intesa, ma devono rimanere sotto sequestro sino a quando non interverranno accordi in proposito ».

Il Ministro
MALVESTITI.

FANELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se risulta al suo Ministero che nel comune di Frosinone, nonostante l'avvenuto finanziamento, nessuna delle seguenti opere sia stata sino ad oggi iniziata: palazzo del Genio civile, palazzo comunale, acquedotto (secondo lotto), palazzo della Prefettura (secondo lotto) e carceri giudiziarie; per conoscere, altresì, se non ritenga giusto e doveroso, a cinque anni dalla fine della guerra, provvedere al finanziamento delle seguenti opere distrutte dagli eventi bellici e comprese nel programma da finanziarsi con il bilancio in corso: fognature, piazzale della ferrovia, fognature piazzale De Matteis, edificio scolastico Madonna della Neve e ospedale civile.

« Tali lavori, oltre a rappresentare un notevole sollievo per la crescente disoccupazione locale, costituiscono un atto di giustizia sociale verso una popolazione eroica e laboriosa, che dalla guerra altro non ha ereditato se non sofferenze, distruzioni e rovine ».

Risposta. — « Sulle diverse opere di ricostruzione, da eseguirsi nel comune di Frosinone, delle quali si sollecita l'inizio, si forniscono le seguenti informazioni:

1°) *Sede dell'Ufficio del Genio civile.* — Si è già provveduto all'appalto dei lavori che hanno avuto già inizio.

2°) *Palazzo adibito a sede comunale.* — Per poter provvedere alla ricostruzione di tale fabbricato è necessario prima risolvere una questione di carattere giuridico-amministrativo concernente la possibilità dell'intervento dello Stato nella detta ricostruzione data la

comproprietà statale, comunale e privata dell'immobile.

« La questione stessa è stata già posta allo studio degli organi competenti e si spera di poter giungere alla sua definizione entro il più breve tempo possibile.

3°) *Acquedotto di Capofiume (II lotto).* — È stata autorizzato l'Ufficio del Genio civile a dar corso alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria, mentre il contratto di appalto già stipulato è in corso di approvazione.

4°) *Palazzo della Prefettura (II lotto).* — Anche detti lavori sono stati già appaltati e sono già in corso di esecuzione.

5°) *Carceri giudiziarie.* — L'inizio dei lavori, il cui ritardo è dovuto al fatto che i locali sono stati occupati dalla Scuola media di avviamento professionale e solo ora, dopo le vacanze estive, si sono resi liberi, avrà pure senz'altro luogo in questi giorni.

« Gli ulteriori lavori dipendenti da danni di guerra saranno tenuti presenti per vedere se sia possibile includerli nel quadro delle opere cui si intende provvedere, per la provincia di Frosinone, con le assegnazioni di fondi del corrente esercizio.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando intenda provvedere alla ricostruzione di 59 case distrutte da rappresaglia nazi-fascista nei comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follina e Sernaglia della Battaglia (provincia di Treviso), di cui ad una precedente interrogazione del 1947 e conseguente ispezione da parte di funzionari del Ministero dei lavori pubblici ».

« RISPOSTA. — « Nei comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Follino e Sernaglia della Battaglia è stata svolta una notevole attività per la riparazione e ricostruzione delle case danneggiate e distrutte in seguito a rappresaglia nazi-fascista.

« Nell'esecuzione di tali lavori è stato impiegato e totalmente esaurito il fondo assegnato al Consorzio dei Comuni della prefettura di Treviso nella complessiva somma di 60 milioni, prelevati dal fondo di solidarietà nazionale accreditato alla Prefettura stessa dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica.

« Gli interessati chiedono ora che l'attività iniziata sia continuata e che sia disposto

un ulteriore finanziamento per le opere di riparazione e ricostruzione ancora da eseguire.

« Al riguardo si deve far presente che nessuna disponibilità esiste più su detto fondo il quale deve invece affluire in conto entrate del Tesoro.

« Conseguentemente i proprietari potranno ora ottenere soltanto i contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261 e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409.

« A seguito dell'ispezione disposta da questo Ministero, ed alla quale si accenna, furono date istruzioni all'Ufficio del Genio civile di Treviso perché facesse del suo meglio per portare a termine le pratiche ancora non definite.

« In occasione di tale sopralluogo fu anche rilevato che gli appartamenti costruiti a totale cura e spese di questo Ministero per i senzatetto (10 palazzine con 40 alloggi nel comune di Pieve di Soligo e 5 palazzine con 20 alloggi nel comune di Farra di Soligo) erano stati soltanto parzialmente occupati, ma nessuno da famiglie proprietarie di case distrutte.

« Tali famiglie non solo non avevano chiesto l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi, ma nemmeno intendevano chiederla perché decise ad ottenere la ricostruzione della loro casa a totale carico dello Stato.

« Questo Ministero non mancò, pertanto, di segnalare tale situazione sia al Genio civile che alla Prefettura di Treviso, significando la necessità di far intendere agli interessati che intanto si erano costruite tali case in quanto dovevano essere occupate dai senzatetto, ancorché fossero proprietari di fabbricati distrutti, e che non poteva pretendersi un contemporaneo duplice intervento statale che avrebbe generato una esuberanza di abitazioni, laddove nella quasi totalità dei Comuni se ne riscontrava (come se ne riscontra tuttora) una grave deficienza.

« Il suddetto Ufficio del Genio civile ha anche fatta e sta facendo opera di persuasione fra i proprietari, perché vogliano convincersi che, nella maggior parte dei casi è possibile la ricostruzione del loro fabbricato con la semplice applicazione della norma della citata legge 10 aprile 1947, n. 261.

« Per i rimanenti casi, in cui l'importo di spesa supererebbe le 500.000 lire, si ha motivo di ritenere che, con le nuove provvidenze di legge, portanti il contributo sulla spesa in lire un milione (per i comuni minori), sarà possibile convincere anche i proprietari più

restii, ed ottenere l'integrale ricostruzione nei Comuni più sopra citati.

« Risultano intanto presentate, nei Comuni di che trattasi, 176 domande di contributo per riparazione e ricostruzione di case di abitazione, delle quali 114 sono state già istruite e si sono finora concessi ai proprietari interessati contributi speciali per complessive lire 17.694.210 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

FERRARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se non ritenga inadeguato il contributo statale assegnato per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1950 in ragione di lire 160 per abitante, onde provvedere alle molte necessità dei tubercolotici e dei predisposti; contributo inadeguato che costringe i Consorzi provinciali antitubercolotici a dover dimettere dagli ospedali malati tuttora bisognosi di cure e di assistenza, creando serio malcontento e fondate proteste: donde la assoluta necessità di elevare la misura di detto contributo rapportandolo alle effettive necessità assistenziali di tanti poveri malati e dei molti predisposti al terribile male: ragioni di bilancio non dovrebbero essere adottate quando si tratta di curare e prevenire chi soffre od è predisposto a malattia che, trascurata, non perdona ».

RISPOSTA. — « Al fine di mettere i Consorzi provinciali antitubercolari in condizioni di utilizzare nel miglior modo le somme che sono state stanziare all'uopo, questo Alto Commissariato ha emanato le circolari n. 101 del 10 giugno e n. 146 del 17 agosto 1949 che si accludono in copia ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

FERRARESE. — *Al Ministro dell'interno.* « Per sapere se e quali provvedimenti di urgenza intenda adottare per mettere in condizione il Consorzio provinciale antitubercolare di Treviso di pagare i 130 milioni circa dovuti ad ospedali e sanatori per spedalità arretrate dell'anno 1948 e 1° semestre 1949, spedalità che non fu possibile saldare perché l'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica non ha fornito i finanziamenti a suo tempo promessi; situazione che va assolutamente sanata, non potendo ospedali e sanatori rimanere esposti per somme relevantissime ».

RISPOSTA. — « Si comunica che a seguito della assegnazione da parte dei competenti organi finanziari di un primo stanziamento sup-

plettivo per l'esercizio 1948-49, questo Alto Commissariato, con provvedimenti in data 13 agosto 1949, dispose l'erogazione di un ulteriore contributo a favore dei vari Consorzi antitubercolari per il pagamento di rette arretrate relative agli anni 1949, 1° semestre 1948 e precedenti.

« Al Consorzio antitubercolare di Treviso fu assegnata a tale titolo, la somma di lire 22.000.000.

« Ulteriori erogazioni verranno effettuate non appena sarà disponibile il secondo stanziamento suppletivo per la lotta antitubercolare inerente l'esercizio medesimo ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

FERRARESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ravvisino necessaria ed urgente la presentazione di un disegno di legge che demandi ai propri organi periferici la vigilanza ed il controllo, con le relative sanzioni in caso di inosservanza, sulla reale ed integrale applicazione di quanto è stato e verrà deliberato dal Parlamento in favore delle classi lavoratrici agricole, con provvedimenti che, come per esempio, quello sulla tregua mezzadrile e quello sulla riduzione del 30 per cento sui canoni in cereali, trovano scarsa applicazione, costringendo il contadino sia mezzadro che fittavolo a forzate rinunce per paura del peggio; vigilanza e controllo che vigono invece nel campo industriale e commerciale ».

RISPOSTA. — « Non risulta a questo Ministero che la legislazione vincolistica in materia di contratti agrari abbia « scarsa applicazione ».

« Se le disposizioni di legge relative alla tregua mezzadrile e alla decurtazione dei canoni di affitto in cereali soggetti ad ammasso non hanno avuto pronta applicazione nella annata in corso, ciò è dipeso dal fatto che la efficacia delle leggi 4 agosto 1948, n. 1094 e 18 agosto 1948, n. 1140, era limitata alla sola annata agraria 1947-48 ed è stata prorogata per l'annata 1948-49 con molto ritardo, e cioè soltanto con le leggi 25 giugno 1949, n. 353 e 3 agosto 1949, n. 476. Prima dell'entrata in vigore di queste leggi di proroga — avvenuta, rispettivamente, l'8 luglio ed il 7 agosto — le disposizioni suddette non erano applicabili.

« Gli inconvenienti lamentati sono quindi da imputare, più che a reali inadempienze da parte dei concedenti o locatori di fondi rustici, al ritardo verificatosi nella discussione

ed approvazione dei suddetti provvedimenti legislativi.

« Occorre aggiungere che, nell'applicazione dell'articolo 3 citata legge 25 giugno 1949, n. 353, data la imprecisa formulazione del testo legislativo, erano sorti in pratica fondati dubbi circa l'efficacia delle norme sulla tregua mezzadrile nell'annata in corso. Per dissipare tali dubbi, questo Ministero non ha esitato ad intervenire, chiarendo prontamente con una circolare in data 14 luglio 1949, numero 11070, che le disposizioni suddette erano applicabili anche all'annata 1948-49.

« Così pure, per quanto riguarda i canoni di affitto pattuiti in cereali non più soggetti ad ammasso, era ovvio che, prima della innovazione introdotta dalla legge n. 476, del 1949 — la quale, con l'articolo 1 primo capoverso, ha esteso anche a tali canoni la decurtazione del 30 per cento — tale decurtazione non si poteva considerare dovuta in base al differente disposto dell'articolo 3 della legge n. 1140, del 1948.

« Se si escludono questi casi di apparente inadempienza alle leggi vincolistiche è doveroso riconoscere che infrazioni alle leggi suddette si sono bensì verificate, come accade per ogni legge, ma con minor imponenza e pericolosità di quanto si è voluto prospettare.

« I mezzadri ed affittuari di fondi rustici, trovano del resto, nei ricorsi alle Sezioni specializzate dei tribunali e nel diritto alla proroga del contratto e alla permanenza del fondo, le più efficaci garanzie contro eventuali abusi o pressioni di concedenti e locatori intese ad ottenere da essi indebite rinunce ai loro diritti.

« Questo Ministero non manca, dal canto suo, di intervenire ogni qual volta gli vengano segnalati tentativi del genere, sia a mezzo degli Ispettorati dell'agricoltura e dei prefetti, sia suggerendo direttamente agli interessati i mezzi di difesa da sperimentare a tutela delle loro ragioni.

« La comminatoria di sanzioni penali per prevenire le infrazioni alle norme suddette, non ha mai sortito reale efficacia come insegna la recente esperienza in materia annuaria. Essa sarebbe comunque del tutto sproporzionata alla entità effettiva delle inadempienze sinora lamentate.

« Questo Ministero non ravvisa, pertanto, l'opportunità per ora di rendersi promotore del disegno di legge auspicato».

*Il Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

SEGNÌ.

FERRARIO. — *Al Ministro dei trasporti.*

— « Per sapere se corrisponde a verità la notizia della sospensione dei lavori per la posa del secondo binario sul tratto Monza-Usmate della linea Monza-Lecco-Sondrio e del rinvio, a tempo indeterminato, della costruzione della sottocentrale elettrica di Usmate, il che significherebbe l'abbandono, sia pure momentaneo del progetto di trasformazione da « alternata » a « continua » della trazione sulla Monza-Lecco e della elettrificazione della Usmate-Bergamo.

« E, qualora quanto sopra esposto corrisponda al vero, dato il prevedibile forte aumento di viaggiatori che sulla Sondrio-Lecco-Milano, già eccessivamente affollata, si avrà per il prossimo Anno Santo, per conoscere quali provvedimenti intende prendere:

a) per intensificare le comunicazioni tra Lecco e Milano contribuendo così ad un effettivo sfollamento dei treni oggi in servizio ed affollati fino all'inverosimile;

b) per migliorare la composizione dei treni ed accelerare la marcia, tenendo presente che i 50 chilometri tra Milano e Lecco sono oggi coperti in 70 minuti dai treni diretti ed in 100 minuti dai treni omnibus, tempi ai quali vanno aggiunti ritardi di 20-30 ed anche 50-60 minuti;

c) per assicurare le coincidenze a Milano con le grandi linee da e per Roma, Torino, Venezia, Genova ».

RISPOSTA. — « I lavori per la costruzione del secondo binario fra Monza e Usmate saranno proseguiti entro i limiti dello stanziamento già approvato e verranno completati in dipendenza della possibilità di aumentare i fondi all'uopo occorrenti.

« Contemporaneamente ai predetti lavori verranno eseguiti pure quelli della trasformazione a corrente continua dell'esercizio elettrico del tratto Monza-Usmate e la conseguente trasformazione della sottostazione di Usmate.

Per quanto riguarda le comunicazioni ferroviarie sulla linea Lecco-Milano si precisa quanto segue:

a) fra Lecco e Milano attualmente circolano 17 coppie di treni oltre alle 3 coppie fra Usmate e Milano della linea di Bergamo, intensità di comunicazioni uguale a quella dell'anteguerra (anno 1939).

« Per quanto sopra e data l'attuale ancora deficiente situazione del materiale da viaggiatori non è per ora possibile pensare ad una intensificazione delle comunicazioni sul tratto in questione. Alle eventuali maggiori esigenze del traffico per l'Anno santo si potrà provve-

dere in relazione alle richieste occasionali che si manifesteranno al momento opportuno.

« Il maggiore affollamento si verifica ad ogni modo sui treni istituiti per il trasporto degli operai, impiegati e studenti che giornalmente si recano a Milano per ragioni di lavoro e di studio e precisamente quelli del mattino nel senso Lecco-Milano ed alla sera da Milano a Lecco. In tali ore comunque, a prescindere da quanto già indicato, l'intensità del traffico è tale da non rendere possibile l'aumento del numero dei treni già in circolazione, mentre non si ravvisa la necessità di intensificare le comunicazioni durante il rimanente periodo della giornata ritenendosi sufficienti le attuali.

b) La già citata deficienza di materiale non permette per ora di aumentare o ulteriormente migliorare la composizione dei treni.

« Si assicura ad ogni modo che saranno eliminati entro questo mese tutti i carri in circolazione coi treni di maggior frequentazione.

« Riguardo alla lamentata lentezza del servizio ferroviario si deve considerare che i 50 chilometri fra Lecco e Milano comprendono ben 12 località intermedie dove i treni accelerati ed omnibus disimpegnano servizio viaggiatori ed inoltre, poiché la linea è per la maggior parte a semplice binario, le soste sono anche determinate dagli incroci che forzatamente vincolano la marcia dei treni stessi. Si deve anche tener conto della necessaria sosta a Monza per il cambio della locomotiva passando la linea dalla corrente trifase (tratto Lecco-Monza) a quella continua (tratto Monza-Milano), sosta che sarà poi portata ad Usmate quando la continua raggiungerà quest'ultima località.

« Le fermate intermedie ai treni diretti sono state limitate alle località più importanti della tratta, e l'eventuale soppressione di qualcuna di esse per accelerarne la marcia provocherebbe vive proteste da parte dei viaggiatori ed Enti interessati che l'hanno richiesta. Ad ogni modo si fa presente che uguali erano all'incirca le percorrenze anche prima della guerra.

« Per quanto riguarda i ritardi lamentati si osserva che da accertamenti eseguiti è risultato che essi non superano la media di 10 minuti (dovuti a rallentamenti per lavori, incroci ed incarozzamento viaggiatori), superati solo in casi eccezionali da qualche treno per cause accidentali.

c) Riguardo alle coincidenze a Milano con treni da e per Roma, Genova, Torino e Venezia, si devono tener presenti le caratteri-

stiche della gran parte dei treni della linea Lecco-Milano impostati in ore opportune per il servizio locale interessante il maggior numero dei viaggiatori. Ciò non di meno una buona parte dei treni, ed in particolare le cinque coppie di diretti, sono collegati a Milano con buone coincidenze ai treni delle linee principali di cui sopra ».

Il Ministro
CORBELLINI.

FERRARIS, BIMA E CAGNASSO. — *Ai Ministri delle finanze, della difesa e di grazia e giustizia.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per restituire ai legittimi proprietari i terreni degli ex campi di aviazione ormai inutilizzati di Levaldigi, Mondovì, Bagnasco e Morello (provincia di Cuneo) o per dar modo agli stessi, costituiti in cooperative di lavoratori, di ottenere detti terreni in affitto con preferenza su speculatori industriali, che frequentemente — come si è verificato e si verifica tuttora — li subaffittano a prezzi esosi ».

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche a nome e per conto dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia, si informa che a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità, i proprietari dei fondi espropriati per l'esecuzione di un'opera pubblica hanno diritto ad ottenere la retrocessione se i fondi a tal fine espropriati non abbiano avuto la preveduta destinazione ed essi abbiano la proprietà dei beni dai quali quello espropriato fu staccato.

« La prima delle suddette condizioni non ricorre per gli ex proprietari dei fondi che costituiscono gli ex campi di aviazione di Levaldigi, Mondovì, Bagnasco e Morello, avendo i fondi avuto la preveduta destinazione, onde nessun diritto in favore dei proprietari espropriati si è venuto a formare.

« Attualmente i fondi di che trattasi sono inalienabili, facendo tuttora parte del demanio pubblico ed allorquando cesseranno di appartenervi dovranno essere utilizzati secondo le vigenti disposizioni sull'amministrazione e l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.

« Si fa presente, comunque, che l'aeroporto di Levaldigi interessa la difesa dello Stato ed è utilizzato dall'Amministrazione militare e che quelli di Mondovì, Bagnasco e Morello formano oggetto di un preciso programma di permuta per la costituzione di un moderno aeroporto nella provincia di Cuneo.

« Nelle more del concretamento di tale programma, si sta provvedendo alla utilizzazione dei detti tre ex campi di aviazione mediante licitazione privata fra i numerosi aspiranti, in osservanza delle accennate vigenti disposizioni sulla contabilità generale e sull'amministrazione del Patrimonio dello Stato ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

FODERARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare ad evitare che la già rigogliosa foresta della Sila in Calabria, dopo la devastazione e la spogliazione subita da parte degli Alleati, continui ad essere oggetto di disboscamento irrazionale, sia nelle zone demaniali che in quelle di proprietà privata, con conseguenti irreparabili danni al patrimonio boschivo, che è ricchezza nazionale, quanto al regime delle acque ed alla stabilità del suolo. L'interrogante fa presente che, oltre al taglio di faggio ed abete, quel gran bosco d'Italia ha subito finora la mutilazione di circa 100.000 piante di pino bianco silano, che è una varietà locale pregiata e rara ».

RISPOSTA. — « Si assicura che, dopo i danni verificatisi in Sila durante l'occupazione alleata nell'immediato dopoguerra, nessun ulteriore disboscamento si è verificato e che l'Amministrazione forestale ha posto in essere ogni sforzo e provvidenza per rimediare al male passato, instaurando una rigorosa disciplina dei tagli, revocando le utilizzazioni in contrasto con le disposizioni di legge ed imponendo a ditte e privati la pulizia delle tagliate, fomite di pericolosi incendi, talché ora la situazione è tornata alla normalità ».

Il Ministro
SEGNI.

FODERARO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare le conseguenze dei gravi danni che nella presente stagione, a causa del caldo eccezionale, hanno colpito la produzione del bergamotto in provincia di Reggio Calabria, e particolarmente, in agro di Melito Porto Salvo e Bova Marina ».

RISPOSTA. — « Premesso che si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste che non ha possibilità di adottare alcun provvedimento in proposito, non avendo nei

capitoli di bilancio amministrati, stanziamenti che consentano la erogazione di contributi nome del Ministero dell'agricoltura e foreste che non ha possibilità di adottare alcun provvedimento in proposito, non avendo nei capitoli di bilancio amministrati, stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere, si osserva, per quanto rientra nella competenza del Ministero delle finanze, che, in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'Amministrazione può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonché di quella sui redditi agrari, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

« È da tenere presente, però, che i danni provenienti da infortuni atmosferici, come la siccità, la grandine, le gelate, le alluvioni e simili, vengono considerati, di regola, nella formazione delle tariffe di estimo e perciò non possono dar luogo alla moderazione d'imposta di cui al citato articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, anche se si sia verificata la perdita totale del prodotto.

« Infatti, giusta l'articolo 112 del Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione di detto testo unico, la quantità dei prodotti si espone al netto degli infortuni ordinari, e cioè, tra l'altro, dei danni provenienti dagli infortuni atmosferici (siccità, grandine, borea e simili).

« Da ciò si evince, chiaramente, che nella formazione delle tariffe in parola gli infortuni atmosferici sono considerati infortuni ordinari in senso qualitativo, prescindendo dalla maggiore o minore intensità dei loro effetti.

« Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la materia della moderazione delle imposte fondiariie in dipendenza di infortuni — che è strettamente aderente alla lettera della legge — potrebbe sembrare alquanto fiscale, ma in realtà non lo è, ove si consideri che gli estimi iscritti in catasto sono determinati in base alla media dei prodotti di un periodo di anni sufficiente per

tener conto delle vicende della produzione e l'eventuale perdita, anche totale, del prodotto trova quindi compensazione nelle annate di superproduzione, i cui maggiori redditi non vengono assoggettati all'imposta, data la stabilità degli estimi catastali.

« Ciò posto, non verificandosi il concorso delle condizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico su citato, non si vede la possibilità di accordare ai danneggiati dall'infortunio di cui trattasi una moderazione dell'imposta fondiaria la quale, peraltro, ove venisse concessa, costituirebbe una duplicazione di sgravio e ben scarso sollievo arrecherebbe ai danneggiati stessi, essendo limitata al rimborso parziale dell'imposta erariale — decurtato delle spese di verifica — mentre i comuni e la provincia, date le difficili condizioni dei loro bilanci, non sarebbero certamente in grado di rinunciare alle rispettive sovrimposte che, unitamente ai contributi agricoli unificati, costituiscono l'onere più rilevante. »

« Si assicura, ad ogni buon fine, che è stata interessata l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria, affinché riferisca sollecitamente circa l'entità e la natura dei danni arrecati dall'infortunio di cui trattasi, per un completo esame della questione ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

FRANZO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se risponde al vero la notizia, pubblicata anche sul *Bollettino A.R.C.*, secondo cui si intenderebbe raddoppiare i contributi unificati in agricoltura per costituire le basi per la concessione di un sussidio giornaliero di lire 400 ad ogni disoccupato agricolo. »

« All'uopo l'interrogante fa presente che un provvedimento del genere, se attuato, onerebbe a tal punto le aziende agricole — sia pure abolendo l'imponibile di mano d'opera — da comprometterne la stessa loro esistenza, soprattutto nell'attuale periodo di grave flessione dei prezzi dei prodotti agricoli e quando il problema di sopravvivenza dell'economia agricola nazionale è essenzialmente problema di riduzione dei costi di produzione. »

« L'adozione di tale provvedimento, inoltre, determinerebbe un danno ancora maggiore alle aziende dei diretti coltivatori, in quanto esse non sono assoggettate all'imponibile ».

RISPOSTA. — « La legge 29 aprile 1949, numero 264, estende ad alcune categorie di lavoratori agricoli l'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione. E ora in corso di emanazione il regolamento previsto dalla legge anzidetta dopo di che avrà inizio l'attuazione della nuova previdenza. »

« La misura del sussidio di disoccupazione sarà per il lavoratore che non ha persone a carico di lire 227 giornaliere, mentre i lavoratori con famiglia a carico potranno percepire cifre maggiori. »

« Sempre a norma della citata legge, la misura del contributo dovuto sarà determinata con apposito decreto presidenziale. »

« Non è possibile, pertanto, precisare fin da ora quale sarà l'onere che le aziende agricole dovranno sopportare. A titolo semplicemente indicativo, si può, tuttavia, ricordare che nello schema iniziale del disegno di legge in questione, il contributo era previsto in lire 15 giornaliere per i lavoratori avventizi e lire 60 mensili per i salariati fissi. »

« Queste cifre, anche se debbono considerarsi con un certo margine di approssimazione, sono, comunque, ben lontane dal raddoppio dei contributi agricoli unificati, la cui misura è la seguente: lire 115,66 giornaliere per gli avventizi e lire 2579 mensili per i salariati fissi. »

« Per quanto riguarda, infine, i coltivatori diretti, essi, in quanto non assumano alle proprie dipendenze salariati o braccianti agricoli, non saranno assoggettati al nuovo contributo e, nei casi in cui ricorrano a mano d'opera estranea a quella familiare, saranno tenuti a contribuire solo per le giornate prestate dai salariati e braccianti estranei alla famiglia. »

« Pertanto, si assicura che la notizia è destituita di qualsiasi fondamento ».

Il Ministro
FANFANI.

GEUNA. — *Al Ministro della difesa.* — « Per chiedere se non intenda unificare per tutte e tre le forze armate la determinazione della legge n. 1626 del 1920, che riduce a 15 anni il minimo pensionabile utile, anziché i classici 20 anni di servizio. Marina ed Aviazione hanno ben pochi casi contemplabili, e non vi dovrebbero, quindi, ostare particolari difficoltà ».

RISPOSTA. — « Con l'articolo 12 del decreto 18 novembre 1920, n. 1626, fu ridotto da 20 a 15 anni di servizio utile il limite richiesto dall'articolo 96 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli ufficiali « riformati ». Lo stesso articolo estese tale norma agli ufficiali « dispensati dal servizio di autorità ».

«La predetta disposizione — valida per tutte e tre le Forze armate — ebbe, dunque, carattere ben delimitato ed ha lasciato immutato il principio generale che fissa per tutto il personale militare il limite di servizio pensionabile in 20 anni.

«Ciò posto, la richiesta di unificazione di che trattasi non ha ragione d'essere poiché, nei casi ordinari, il minimo di servizio utile per la pensione è già fissato nella stessa misura per tutte e tre le Forze armate».

Il Sottosegretario di Stato
MEDA.

GIACCHERO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — «Per sapere se qualche provvedimento è stato preso per venire incontro ai desiderata espressi nell'ordine del giorno del 10 aprile 1949, dell'Associazione artigiani della provincia di Asti, relativo all'attuale sistema tariffario di erogazione dell'energia elettrica».

RISPOSTA. — «A conclusione di un'apposita riunione tenutasi presso la Segreteria del Comitato interministeriale prezzi tra i rappresentanti delle categorie artigiane e quelli degli industriali elettrici, l'Associazione nazionale impresa distribuzione di energia elettrica ha comunicato che le imprese elettriche private si sono dichiarate disposte ad accettare le seguenti richieste di facilitazioni formulate dalle organizzazioni artigiane:

1°) consentire agli utenti di adeguare la potenza impegnata a quello che costituisce l'effettivo loro fabbisogno, eventualmente stipulando nuovi contratti sempre nell'ambito delle tariffe esistenti;

2°) consentire, altresì, agli utenti l'uso di commutatori in modo da garantire alla società fornitrice che l'effettivo prelievo in ogni caso non superi la potenza impegnata contrattualmente. Qualora l'effettivo prelievo superi la potenza impegnata, la società fornitrice potrà chiedere all'utente di adeguare il contratto alle nuove necessità dell'utente stesso;

3°) restano salvi gli accordi che fossero già stati presi fra rappresentanze locali dell'artigianato e singole imprese distributrici.

«Anche la Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate ha reso noto che le dipendenti aziende elettriche hanno consentito alle utenze artigiane le facilitazioni qui di seguito indicate:

1°) riduzione della potenza impegnata alla potenza effettiva necessaria con conseguente stipulazione di un nuovo contratto alle condizioni fissate dalle tariffe base 1942 mag-

giorate dal coefficiente autorizzato; ciò beninteso con l'osservanza di particolari norme che permettono all'azienda fornitrice di garantirsi da prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata;

2°) trasformazione, a richiesta, dei contratti vigenti con consumo minimo garantito in contratti a consumo libero a contatore».

Il Ministro
LOMBARDO.

GIAMMARCO, DE' COCCI, BERNARDINETTI, MASTINO DEL RIO, DAL CANTON MARIA PIA, LIGUORI, CARCATERA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — «Per conoscere se non intenda sospendere almeno per un trimestre il licenziamento, che dovrà aver luogo il 30 settembre 1948, dei bidelli assunti in soprannumero presso le scuole statali negli anni 1944 e seguenti.

«Gli interroganti fanno presente che i bidelli di cui sopra, per lo più capi-famiglia reduci e invalidi di guerra con prole a carico, se effettivamente licenziati, andranno ad accrescere il numero già grande dei disoccupati e che, d'altra parte, non è difficile trovare il modo per trattenerli in servizio opportunamente utilizzandoli».

RISPOSTA. — «Si fa riferimento alla situazione degli istituti della provincia di Ascoli Piceno presso i quali era stato assunto un contingente di reduci, in qualità di bidelli supplenti, eccedente la percentuale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138.

«Il Ministero, che aveva già consentito di trattenere in servizio fino al 30 settembre 1948 gli interessati, ha poi, da tempo, autorizzato il Provveditore agli studi a confermarli in servizio, assegnandoli ai servizi inerenti alla educazione fisica a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1221».

Il Ministro
GONELLA.

GIOLITTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — «Per conoscere se intenda disporre affinché siano dati due minuti di fermata a Racconigi al treno 241 in partenza da Torino alle ore 6, onde consentire ai numerosi operai, che da Racconigi si recano a lavorare presso le officine S.N.O.S. di Savigliano, di raggiungere in tempo utile il posto di lavoro, dove ora possono recarsi soltanto usufruendo del treno che passa a Racconigi alle 5,20 e arriva a Savigliano alle 5,36 — orario che li costringe a

quasi due ore di attesa — oppure del treno che parte da Racconigi alle 7,46 e arriva a Savigliano alle 8,03, cioè tre quarti d'ora dopo l'inizio del lavoro; cosicché quegli operai, oltre a subire i richiami della Direzione, sono costretti a un anormale orario di lavoro che impedisce loro di usufruire, per il ritorno, del treno che passa a Savigliano alle 18,30 ».

RISPOSTA. — « Non si ritiene opportuno concedere la fermata per servizio viaggiatori a Racconigi al treno 241 perché analoga concessione dovrebbe poi essere fatta ad altre località, anche non meno importanti di Racconigi, ugualmente interessate ad ottenere la fermata del citato treno, e che sarebbero indotte a farne richiesta, danneggiando l'andamento e il servizio del treno stesso, tanto più che la sua caratteristica di diretto non ne consente, per disposizioni tariffarie, l'utilizzazione da parte degli operai muniti di abbonamento settimanale, e quindi il provvedimento non potrebbe neppure servire a soddisfare le esigenze segnalate.

« Né nell'attuale situazione d'orario è possibile studiare altra soluzione nel senso richiesto per l'impossibilità sia di variare l'impostazione dei treni accelerati esistenti per non danneggiare il servizio locale e perché legati a numerose coincidenze nelle varie stazioni della linea, sia di attivare nuovi treni per l'attuale ancora deficitaria situazione del materiale da viaggiatori ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GIOLITTI, TORRETTA, GALLO ELISABETTA, LOZZA, AUDISIO, MONTAGNANA.

— *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.*

— « Per sapere se, in seguito ai nuovi disastri causati dalle recenti forti piogge in Piemonte si siano finalmente convinti della improrogabile necessità — più volte insistentemente segnalata dagli interroganti — di provvedere alla esecuzione, sia pure ripartita in diversi esercizi, di opere pubbliche per l'isolamento e le arginature dei corsi d'acqua e per l'imbrigliamento delle acque nelle zone montane, onde evitare che l'autunno e la primavera siano, con le loro piogge, stagioni di pubblica calamità per quelle contrade e di ingentissimi danni per l'economia nazionale ».

RISPOSTA. — « Il problema che bisogna affrontare e risolvere per ovviare ai gravi inconvenienti che derivano dal frequente ripetersi di alluvioni e straripamenti di corsi di acqua in Piemonte, è molto vasto e richiede quindi un programma finanziario di corri-

spondente entità che non può essere svolto con la limitata disponibilità di bilancio di un unico esercizio.

« Lo studio delle provvidenze e degli interventi che si rendono necessari è in atto e i dipendenti Uffici del Genio civile hanno elaborato e stanno elaborando progetti per la esecuzione di opere idrauliche che, in ordine di urgenza, dovrebbero attuarsi per la riparazione dei danni finora arrecati e per il contenimento delle acque nelle località più esposte alle minacce.

« Si informa, intanto, che nel programma da realizzare nel corrente esercizio, è stata prevista la spesa di lire 600 milioni per il finanziamento di tali lavori e che anche nel programma per l'esecuzione di opere in concessione, a pagamento differito, in base alla legge recentemente emanata, non si mancherà di comprendervi previsioni di spesa atte a soddisfare, nella maggiore misura possibile, la riconosciuta necessità del Piemonte in materia di sistemazioni idrauliche.

« Certamente, anche con tali interventi, il problema non potrà considerarsi del tutto risolto ma, comunque, le più urgenti esigenze saranno senz'altro fronteggiate. E si assicura che ogni futura possibilità non sarà trascurata per portare a compimento entro il più più breve termine l'azione che si intenda svolgere, d'intesa anche con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la definitiva regolamentazione delle acque nella regione di cui trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

GRASSI LUIGI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere come intenda risolvere la questione della mancata corresponsione agli agenti di pubblica sicurezza che hanno lasciato il servizio delle competenze loro dovute ai sensi dell'articolo 327 del regolamento del Corpo guardie di pubblica sicurezza, dei decreti legislativi 3 gennaio 1944, n. 6; 24 maggio 1945, n. 381 e 24 gennaio 1946, n. 136, i quali hanno stabilito la equiparazione del trattamento economico tra gli appartenenti al suddetto Corpo e gli appartenenti all'Arma dei carabinieri; e quando intenda corrispondere le residue spettanze agli agenti tuttora in servizio ».

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica:

1°) col regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, veniva concesso — secondo capoverso dell'articolo 5 — ai sottufficiali e militari del-

l'Arma dei carabinieri, il vitto in natura od in contanti. Quel vitto si concretò in una razione stabilita dal Governo militare alleato, simile a quella di cui godeva l'esercito mobilitato e combattente; fu assicurato dalle sussistenze militari; fu denominato razione A. Ai sottufficiali e militari che della razione stessa non potevano usufruire, spettavano lire 7 giornaliera. portate poi a lire 24 giornaliere;

2°) avvenuta la liberazione di Roma, si chiese dalle varie amministrazioni interessate che la razione viveri venisse estesa anche alle Guardie di pubblica sicurezza, alla Guardia di finanza, alle Guardie forestali, alle Guardie carcerarie, ecc., ed il Governo militare alleato, dopo alterne vicende, autorizzò la concessione. Questa razione fu definita B; fu qualitativamente e quantitativamente diversa da quella dei carabinieri; gravò sulle scorte destinate alla popolazione civile; doveva essere assicurata dalla S.E.P.R.A.L. per i generi razionati e contingentati, dal mercato libero per gli altri generi. Questi furono gli ordini del Governo militare alleato.

« Le disposizioni anzicennate andarono in vigore col 1° novembre 1944; alle guardie di pubblica sicurezza, che per una razione qualsiasi non potettero godere della razione in natura, furono corrisposte alla mano prima lire 7 e poi lire 24 come praticavano Esercito e Carabinieri; con i provvedimenti del 24 maggio 1945, n. 381 e 24 gennaio 1946, n. 136, si regolarizzò la concessione e si provvide al finanziamento relativo (il primo provvedimento limitava la concessione alla durata della guerra, il secondo ne assicurava la continuità anche quando lo stato di guerra finì);

3°) con il decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e decorrenza 1° febbraio 1945, fu introdotto negli ordinamenti del personale l'assegno giornaliero dovuto a tutti coloro che non godevano di razione viveri in natura o in contanti, con facoltà per ognuno di optare per il trattamento ritenuto più favorevole; tutti gli appartenenti al Corpo delle guardie furono lasciati liberi di scegliere il trattamento preferito.

« Con decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e decorrenza 1° ottobre 1945, l'assegno giornaliero fu sostituito dalla « indennità di caro-vita », limitata a 2/5 per i celibi, ed alla metà per gli ammogliati, nei confronti di coloro che godevano di razione viveri in natura.

« Anche in questo caso i sottufficiali e le guardie di pubblica sicurezza furono lasciati liberi di scegliere — come la legge dispo-

neva — fra la razione viveri in natura, e gli assegni integrali; e molti, come già avevano praticato per l'assegno giornaliero, preferirono gli assegni integrali alla razione goduta in natura;

4°) col 1° ottobre 1946, la razione di cui godevano guardie di pubblica sicurezza, guardie di finanza e gli altri Corpi armati definiti ausiliari fu equiparata, col benessere del Tesoro, a quella di cui godevano Esercito e Carabinieri, eccezione fatta per le sigarette ed i fiammiferi « all'Esercito ed ai Carabinieri attribuiti per effetto di mobilitazione e poi conservati », e di cui gli appartenenti al Corpo guardie furono ammessi a godere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, col 1° gennaio 1948;

5°) sino a questo punto non vi fu sperequazione economica, o danno comunque valutabile, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, né sembra possibile valutare oggi e convertire in danaro le calorie ideali da ognuno realizzate in meno per effetto dei pochi grammi di pane o di pasta consumati in meno, rispetto ai quantitativi consumati dall'Esercito e dai Carabinieri.

« Né è da considerare un obbligo il concedere con effetto retroattivo — ed in questo caso non si potrebbe neanche esattamente stabilire la decorrenza esatta — la razione tabacchi, che poco o nulla ha di comune col trattamento economico di cui si occupa l'articolo 327 del Regolamento del Corpo guardie. Comunque, questa razione, concessa in vista delle benemeritenze del Corpo in ogni tempo affermate, fu tenuta distinta dalla razione viveri, perché se la si fosse dovuta con essa confondere o cumulare ne sarebbero stati esclusi tutti coloro che, rinunciando alla razione viveri, preferirono gli assegni integrali.

« Così il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza « ebbe dal 1° gennaio 1948 un trattamento più favorevole di quello dei carabinieri, rappresentato dalla razione tabacchi e fiammiferi »;

6°) col 1° febbraio 1948, mediante circolare del 3 febbraio 1948, n. 204000.II.H, il Ministero della difesa (Esercito) fissava il prezzo della sua razione in lire 415 giornaliere, autorizzando i propri dipendenti a convertire in danaro una parte della razione stessa. In questo momento, per effetto della determinazione di un costo con facoltà di trasformare in cifra concreta le calorie ideali che la razione di viveri avrebbe dovuto assicurare, si determinò una sperequazione economica « valutabile » fra carabinieri e guardie di pubblica sicurezza, e per eliminarla l'Am-

ministrazione ha concesso a tutti gli appartenenti al Corpo guardie con decorrenza 1° febbraio 1948, lire 75 giornaliere, ad integrazione della razione viveri comunque goduta.

« Dato quanto sopra, considerato che la razione viveri costava nel 1944 circa lire 50 giornaliere, costo che andò gradatamente aumentando; considerato che l'Amministrazione della pubblica sicurezza lasciò i reparti « liberi di approvvigionarsi per i generi non razionati né contingentati » alle condizioni del mercato, senza imporre mai limitazioni di qualità o di prezzi, non si vede come si possa oggi parlare di rivendicazioni o di rivalse per i periodi anteriori al 1° febbraio 1948. Né si vede in base a quali elementi di fatto o di diritto si possa dare alla effettuata concessione delle lire 75 giornaliere decorrenza diversa da quella data del 1° febbraio 1948, giorno dal quale solamente — giova ripeterlo — si determinò per le ragioni anzidette una sperequazione « economicamente valutabile ».

« L'assegno pagato, pertanto, « a titolo integrazione viveri », non è da confondere con le competenze fondamentali e complementari di cui i Corpi armati godono; resterà in vigore sino a quando per i Corpi stessi vi sarà una razione viveri in natura o in contanti; sembra da escludere, in base alla legislazione in vigore, ed alle disposizioni che hanno regolato e regolano la razione stessa, che esso possa avere estensioni o integrazioni ».

Il Ministro
SCELBA.

GRECO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere in quale proporzionale considerazione ha tenuto la Calabria in genere e particolarmente la provincia di Reggio Calabria nel recente stanziamento di 5 miliardi dal fondo lire E.R.P., approvato per l'attuazione del programma di addestramento, qualificazione, riqualificazione e perfezionamento dei lavoratori disoccupati.

« In ispecie si chiede di sapere quanti e quali dei 3313 corsi professionali previsti siano stati assegnati alla Calabria e particolarmente alla provincia di Reggio Calabria; e se si è tenuto conto nell'effettuazione dei corsi di viticoltura e olivicoltura che, nell'Italia meridionale, la Calabria, e particolarmente la provincia di Reggio, occupano un posto non certamente inferiore al posto che occupano la Puglia, la Campania, la Sicilia e la Sardegna.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quali e quanti cantieri di lavoro per la costruzione di strade siano stati assegnati alla Calabria in genere e particolarmente alla provincia di Reggio Calabria, che ne hanno tanto bisogno ».

RISPOSTA. — « Per ciò che concerne i corsi professionali per i lavoratori disoccupati, non è ignoto che, a norma delle vigenti disposizioni, sulla istituzione di essi debbono esprimersi le Commissioni provinciali per il collocamento, la cui pratica istituzione è in corso. A costituzione avvenuta e non appena perverranno le proposte del caso, questo Ministero non mancherà di procedere con la migliore disposizione alla autorizzazione e finanziamento dei corsi cui esse si riferiscono.

« Si ritiene, comunque, di poter informare che questo Ministero, sulla base del coefficiente di disoccupazione delle singole provincie, ha nel frattempo provveduto alla elaborazione di un piano per l'attuazione del programma di formazione professionale dei disoccupati, nel quale si tiene conto delle necessità della Calabria.

« Il piano di cui trattasi è, naturalmente, suscettivo di variazioni, in sede di esame delle proposte che verranno qui inoltrate come sopra detto ed in relazione ad opportunità ed esigenze di ordine locale.

« Per quanto concerne i cantieri di lavoro in genere e quelli per costruzione di strade in ispecie nella Regione calabrese, si comunica che, nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, sono stati sin qui complessivamente autorizzati n. 43 cantieri per 3349 operai e per una spesa complessiva di lire 287 milioni.

« Quanto ai cantieri di lavoro per la costruzione di strade, i dati sono i seguenti:

« Provincia di Catanzaro:

comune di Maierato: costruzione strada chilometri 17, allievi 200, giornate lavorative 158; importo lire 20.910.000;

comune di Petiglia Policastro: costruzione strada chilometri 3, allievi 80, giornate lavorative 88; importo lire 4.778.000;

comune di Santa Caterina Jonio: costruzione strada forestale chilometri 5, allievi 90, giornate lavorative 150; importo lire 8.660.000;

comune di Pizzo: costruzione strada Prangi, allievi 100, giornate lavorative 75; importo lire 5.400.000.

« Provincia di Reggio Calabria:

comune di Giffone Calabro: costruzione e sistemazione strada intercomunale chilome-

tri 7,5, allievi 200, giornate lavorative 180; importo lire 19.539.000;

comune di San Giorgio Morgata: strada comunale chilometri 4, allievi 100, giornate lavorative 100; importo lire 6.988.000 ».

Il Ministro
FANFANI.

GRILLI. — *Al Ministro degli affari esteri.*
— « Per sapere:

1°) i motivi che lo hanno indotto a cedere, con accordo stipulato il 18 giugno 1949, un tratto di territorio italiano alla Confederazione elvetica, senza alcuna contropartita territoriale;

2°) in quale modo si sono garantiti i legittimi interessi dei cittadini italiani danneggiati dalla suddetta cessione di territorio nazionale;

3°) le ragioni per cui, dopo oltre tre mesi dalla data di stipulazione del predetto accordo, esso non è stato presentato al Parlamento per la ratifica, a norma dell'articolo 80 della Costituzione ».

RISPOSTA. — « L'accordo è inteso a regolare le questioni di carattere internazionale derivanti dalla progettata costruzione, ad opera di un Consorzio italo-svizzero, di un importante impianto idroelettrico a cavallo della frontiera.

« La costruzione dell'impianto stesso, che contribuirà all'aumento della produzione di energia elettrica invernale nei due paesi, si ispira alle direttive della Commissione economica delle Nazioni Unite in Ginevra per il migliore sfruttamento delle risorse idroelettriche internazionali delle Alpi.

« L'Accordo in questione è soggetto a ratifica, ma non è stato sinora presentato al Parlamento in quanto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri. Prima di richiedere tale approvazione, infatti, si attenderà che vengano perfezionate le intese fra il Consorzio e i proprietari agricoli interessati dirette ad ottenere, come è previsto dall'Accordo, la ricostituzione dell'economia agricola della Valle mediante la sostituzione dei pascoli, che verranno sommersi dal progettato bacino artificiale, con altri pascoli svizzeri di valore equivalente e di facile e libero accesso.

« Si precisa che la prevista rettifica di confine è limitata ad una striscia di 0,5 chilometri quadrati in alta montagna, e « viene compensata » da una rettifica in nostro favore nella stessa Valle, per un'identica superficie.

« Nessun danno deriverà d'altra parte ai connazionali dalla rettifica stessa, trattandosi di zona disabitata ed essendo garantito il transito libero e franco delle persone e dei beni attraverso la striscia ceduta ».

Il Ministro
SFORZA.

GUADALUPI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni della mancata sistemazione in ruolo degli avventizi anziani del Genio civile, mentre ciò sarebbe avvenuto per gli avventizi dipendenti dall'A.N.A.S. in virtù del decreto legislativo 6 settembre 1948, e quali provvedimenti intende, di conseguenza, attuare per ovviare a tale palese ingiustizia commessa verso una benemerita categoria del suo Ministero ».

RISPOSTA. — « La sistemazione del personale avventizio del Ministero dei lavori pubblici è già in via di realizzazione in virtù delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282.

« Per quanto riguarda l'A.N.A.S. invece, è in atto per il momento solo la sistemazione del personale appartenente alla categoria dei contrattisti, i quali, prima dell'emanazione del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che istituisce i ruoli organici di detta azienda, nei quali essi vengono ora inquadrati, potevano considerarsi come i dipendenti di ruolo dell'azienda stessa.

« Solo successivamente, per ricoprire i posti che risulteranno eventualmente vacanti, è prevista la sistemazione dei veri e propri avventizi, cioè degli appartenenti alla stessa categoria di personale, per la quale invece il Ministero dei lavori pubblici ha già da tempo bandito i relativi concorsi in base del citato decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, che li dispone.

« Le norme che regolano tali concorsi sono, peraltro, quanto mai favorevoli.

« Infatti la sistemazione in ruolo nei posti vacanti di gruppo C e subalterno, avviene mediante concorso per titoli e solo per i posti dei gruppi A e B non si è ravvisato possibile escludere del tutto gli esami.

« Questi però consistono in una sola prova scritta ed in una orale. Nella prova scritta il candidato ha facoltà di scegliere egli stesso la materia della quale intende svolgere il tema, dovendo la Commissione esaminatrice stabilire tanti temi quanti sono le materie di esame.

« Ciò rappresenta, indubbiamente, una notevole agevolazione e le limitate prove di esa-

me, a cui i candidati saranno sottoposti, serviranno comunque a valorizzare il personale stesso che potrà affermare e confermare le sue capacità e il possesso dei requisiti richiesti per le funzioni che dovrà svolgere in seno all'Amministrazione.

« È d'altronde fuori dubbio che un lungo servizio, prestato lodevolmente alle dipendenze dell'Amministrazione, sia tale benemerita che non mancherà di avere il suo peso nel giudizio che sarà chiamata ad esprimere la Commissione esaminatrice in sede di valutazione dei titoli e non potrà non avere un valore preminente ai fini della riuscita nel concorso e nella relativa graduatoria di merito ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GUARIENTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per sapere se non ritengano ormai indilazionabile il progetto, accompagnato dal relativo finanziamento, per eliminare entro il più breve termine possibile il passaggio a livello della strada statale Padana inferiore sulla ferrovia Mantova-Monselice in comune di Monselice, causa di troppo lunghe e frequenti interruzioni del traffico e di grave danno e disappunto della larga massa dei viaggiatori per via ordinaria ».

RISPOSTA. — « Nessuna comunicazione è pervenuta all'Amministrazione ferroviaria in merito alla eliminazione del suddetto attraversamento che si ritiene sia quello al chilometro 170+723 della linea Legnago-Monselice.

« Nulla si avrebbe comunque in contrario alla progettata costruzione di un manufatto in sostituzione del passaggio a livello in parola.

« La spesa relativa deve però far carico all'ente proprietario della strada (nel caso in esame l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali) riservandosi l'Amministrazione ferroviaria di contribuire nella spesa di cui sopra in misura pari all'effettiva economia che potrà realizzare in seguito alla soppressione dell'attraversamento ».

Il Ministro dei trasporti
CORBELLINI.

RISPOSTA. — « La questione non interessa soltanto il passaggio a livello della strada statale Padana inferiore sulla ferrovia Mantova-Monselice, ma interesse anche moltissimi al-

tri passaggi a livello che sono ancora da eliminare.

« Infatti, malgrado l'Azienda delle strade statali abbia già eliminato un considerevole numero di passaggi a livello, tuttavia ne sono ancora oltre 600 da eliminare, dei quali non pochi presentano un carattere d'urgenza molto più grave e pressante di quello segnalato.

« Per poter addivenire a siffatta sistemazione occorrerebbe poter avere una larga disponibilità di fondi in bilancio, disponibilità che oggi non esiste e per cui non si ha la possibilità di provvedere nel senso richiesto tanto più che resta ancora molto da fare per le ricostruzioni conseguenti da danni bellici.

« La richiesta quindi, circa la eliminazione del passaggio a livello, pur con tutta la ferma volontà di prenderla in buona considerazione per l'avvenire, non può, almeno per ora, essere accolta per le predette ragioni finanziarie ».

Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici
CAMANGI.

GUARIENTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se corrisponde a verità che materiali predisposti lungo la linea per la elettrificazione della ferrovia Bologna-Padova sono prelevati e destinati dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad impianti di altre regioni, lasciando pensare che la realizzazione di così importante ed urgente progetto sia destinata ad un ulteriore ritardo ».

RISPOSTA. — « Le ferrovie dello Stato avendo, a suo tempo, fatto acquisti di materiali da destinare agli impianti di elettrificazione, hanno distribuito lungo alcune linee, comprese nei relativi programmi, quei materiali che possono essere conservati allo scoperto, come pali, apparecchiature di ferro, bobine di conduttori di rame, ecc.

« I suddetti programmi comprendevano la linea Bologna-Padova-Venezia tra le primissime da elettrificare, ma i relativi lavori non hanno avuto praticamente inizio, in quanto, oltre la ricostruzione, già quasi interamente ultimata, degli impianti di trazione elettrica distrutti dalla guerra, le ferrovie dello Stato stanno provvedendo alla sola elettrificazione del tratto di linea Messina-Barcellona, risultata indispensabile per eliminare le difficoltà della trazione a vapore sul valico in galleria dei monti Peloritani.

« Per questa elettrificazione che è venuta di fatto a precedere qualsiasi altra nuova

elettrificazione, sono stati prelevati dalla linea Bologna-Padova, 425 pali per impiegarli sulla Messina-Barcellona.

« Sono state prelevate anche alcune bobine di conduttori di rame, che si trovavano in deposito a Ferrara, per impiegarle nei lavori di ricostruzione e nella manutenzione degli impianti.

« Per tali bobine si tratta, quindi, di normali prelevamenti di materiali in deposito, mentre per i pali ritirati si è ritenuto conveniente evitare nuovi acquisti.

« Per quanto concerne i lavori di elettrificazione della linea Bologna-Padova-Venezia, che furono già iniziati nell'anno 1942 e poi sospesi durante la guerra, tale elettrificazione è stata compresa nel piano E.R.P. a lungo termine 1949-1953 e, pertanto, i lavori stessi potranno essere ripresi quando saranno disponibili i fondi necessari a coprire la spesa che, ai prezzi di oggi, è prevista in circa 6 miliardi ».

Il Ministro
CORBELLINI.

GUERRIERI EMANUELE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno.* — « a) Per conoscere l'attuale esatta situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente autonomo di Portofino, istituito con la legge 20 giugno 1935, n. 1251, e, più particolarmente, se risponda a verità che le guardie giurate dipendenti dall'Ente stesso non ricevano da mesi e mesi, per mancanza di disponibilità, le retribuzioni loro dovute ponendole così, e lasciandole, in condizioni di estremo disagio;

b) per sapere, altresì, se non si ritenga opportuno disporre una più aggiornata regolamentazione ed un più adeguato finanziamento dell'Ente in oggetto anche, occorrendo, con nuovi provvedimenti legislativi in modo da renderlo più idoneo al raggiungimento di quelle finalità, pur sempre attuali, per le quali venne istituito ».

RISPOSTA. — « Si risponde quanto segue, anche per l'onorevole Presidente del Consiglio:

A) Con legge 20 giugno 1935, n. 125 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166, del 18 luglio 1935) venne istituito l'Ente autonomo di Monte di Portofino, sottoponendo a speciali vincoli il relativo territorio allo scopo di conservare le bellezze naturali, di sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costru-

zioni edilizie, affinché esse contribuiscano alle bellezze del paesaggio.

« L'articolo 10 della predetta legge dispone che alle spese occorrenti per l'Ente sia provveduto, oltre che con altre entrate eventuali, « con contributi fissi della provincia, dei comuni facenti parte della commissione amministrativa, del Consiglio provinciale dell'economia, e di altri eventuali enti, nella somma complessiva minima annua di lire 100.000 ».

« All'articolo 5 poi del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, per l'esecuzione della predetta legge, vengono specificati e ripartiti i mezzi finanziari con i quali l'Ente deve provvedere all'attuazione dei suoi compiti.

« Dopo un periodo d'inattività dovuto allo stato di guerra, l'Ente ha ripreso a funzionare tra difficoltà finanziarie dovute all'ineadeguatezza dei mezzi.

« In proposito fu già rilevato che il richiesto aumento dei contributi consolidati previsti dall'articolo 5 del regolamento non poteva essere senz'altro disposto poiché i contributi erano stati a suo tempo adottati con deliberazioni d'impegno delle amministrazioni interessate, le quali, tra l'altro, erano e sono tuttora gravate da sfavorevoli situazioni finanziarie.

« L'attuale situazione finanziaria dell'Ente si rileva nel seguente quadro delle spese arretrate, maturate e non pagate fino al 31 dicembre 1948.

Arretrati personale incaricato	L. 910.000
Arretrati personale amministrativo e di sorveglianza	» 517.407
Rimborsi spese sostenute dal personale	» 30.000
Spese di procuratore e onorari avvocato dell'Ente	» 100.000
Debiti per imposta di R. M. dovuta dall'Ente (compresi interessi di mora e spese di pignoramento mobili)	» 116.483
Quota a saldo anno 1948 assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativa al personale di sorveglianza	» 55.915

Totale L. 1.729.805

« Per l'interessamento svolto dalla prefettura di Genova è stato possibile ottenere dagli enti tenuti per legge al mantenimento dell'Ente una anticipazione straordinaria di lire 400.000 che consente di corrispondere al per-

sonale dipendente (tra cui le guardie giurate) alcune delle mensilità arretrate.

« Si vedrà di ottenere ulteriori contributi dal Ministero per la pubblica istruzione e dal Commissariato per il turismo; ma si ritiene, che una definitiva sistemazione non potrà aversi che con una revisione delle norme esecutive.

B) D'intesa e sentiti gli enti locali interessati, che recentemente sono stati convocati dal prefetto, è allo studio un provvedimento che, a modifica del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1937, n. 1777, avviserà ai mezzi ed ai modi mediante i quali si pensa di raggiungere una stabile sistemazione dell'Ente ».

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

GUI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga conveniente estendere la concessione straordinaria di ammissione in carriera continuativa ai sottufficiali della categoria in congedo trattenuti ai sensi della circolare 40002/4 del 22 giugno 1946, disposta con dispaccio del 29 luglio 1949 recante il numero 23002/2/57/S, anche ai sottufficiali della categoria in congedo trattenuti ai sensi della circolare 23006 del 1° luglio 1946, confermata dal dispaccio 206721/88/B del 17 marzo 1948, perché residenti in territori ritenuti inaccessibili, o almeno ai più meritevoli tra di essi ».

RISPOSTA. — « Con circolare n. 40002/4 del 22 giugno 1946, questo Ministero dispose il trattenimento, « per esigenze di inquadramento dei reparti », di alcuni sottufficiali delle classi più giovani in possesso di particolari benemerienze combattentistiche.

« Con il dispaccio in data 29 luglio 1949, è stato autorizzato il passaggio, a domanda, nella carriera continuativa, di quelli fra detti sottufficiali che ne siano ritenuti meritevoli e che superino apposito corso di istruzione e valutazione.

« Si propone ora di estendere l'ammissione straordinaria in carriera continuativa ai sottufficiali trattenuti in servizio in base alla circolare n. 23006 del 1° luglio 1946, perché residenti in territori ritenuti inaccessibili, o quanto meno ai più meritevoli tra di essi.

« Pur considerando i motivi che hanno certamente suggerito la proposta, questo Ministero non vede la possibilità di accoglierla, in quanto l'attuale consistenza dei sottufficiali di carriera e le limitazioni imposte dagli organi provvisori non lo consentono.

« Infatti, mentre detti organici prevedono un fabbisogno complessivo (sottufficiali di carriera e sottufficiali della categoria in congedo in servizio) di 18.000 unità, la consistenza attuale è invece:

Sottufficiali in carriera continuativa	N. 17.495
Sottufficiali della categoria in congedo in servizio	» 1.182
TOTALE	N. 18.677

« Da tali dati si rileva che esiste una esuberanza rispetto al fabbisogno previsto dai cennati organici e che tale fabbisogno è già quasi per intero assorbito dai sottufficiali in carriera continuativa.

« Una eventuale ammissione in carriera dei sottufficiali trattenuti in servizio perché residenti in territori ritenuti inaccessibili, pertanto, potrebbe effettuarsi soltanto a detrimento dei sottufficiali trattenuti in base alla citata circolare n. 40002/4, una parte dei quali si vedrebbe preclusa la già prevista ammissione in carriera.

« Ora, poiché la generalità dei sottufficiali trattenuti in servizio, per esigenze di inquadramento, in base alla ripetuta circolare numero 40002/4 è costituita da elementi giovani, fisicamente e professionalmente selezionati e quindi utili all'Esercito, non si ritiene opportuno collocare in congedo parte di essi per far posto ai sottufficiali cui si fa riferimento, i quali, anche a prescindere dal fatto che sono stati trattenuti alle armi unicamente per ragione di carattere morale ed assistenziale, e non per esigenze di servizio, come invece è il caso dei sottufficiali di cui alla ripetuta circolare n. 40002/4, appartengono in prevalenza a classi anziane ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GUI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Premesso che l'articolo 3 del regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1127, riconosce, in sede di trasferimenti, ai maestri elementari titolari in scuole di cui alla tabella A annessa al decreto stesso, i quali abbiano almeno dieci anni di servizio di ruolo e 5 di titolarità con ininterrotto ed effettivo servizio nelle scuole stesse, il diritto di precedenza su ogni altro aspirante nella scelta delle sedi che siano effettivamente vacanti e che siano comprese negli elenchi che i Provveditori agli studi compilano a termine dell'articolo 333 del

Regolamento generale sull'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297;

premesso che la citata disposizione non risulta finora abrogata da alcun'altra disposizione di legge;

propongo la presente interrogazione per sapere:

1°) se l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ritenga possibile che la disposizione di legge in parola venga resa inoperante sulla sola base di telegrammi e lettere normative del Ministero e se, conseguentemente, ritenga legalmente fondate le disposizioni che il Ministero stesso ha dato in occasione del movimento magistrale per gli anni scolastici 1947-48, 1948-49 e 1949-50, per prescrivere che gli uffici scolastici provinciali nell'attuazione dei relativi movimenti magistrali dovessero prescindere dall'applicazione del citato articolo 3 del decreto n. 1127;

2°) se non ritenga che ragioni di giustizia e di equità impongano di riparare nel modo migliore al danno che agli interessati è derivato dal disconoscimento di un diritto acquistato;

3°) se, essendo venuti a cessare in seguito alla mutata situazione le ragioni che le avevano determinate, non ritenga opportuno di promuovere un formale provvedimento legislativo che, facendo salvi i diritti già acquisiti dagli interessati, abroghi tutte le disposizioni del regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1127, che prevedono un particolare trattamento per gli insegnanti titolari nelle scuole di cui all'allegato A del decreto stesso, in relazione sia ai trasferimenti, sia alla sopravvutazione del servizio ».

RISPOSTA. — « Si premette, per ogni migliore chiarimento, che le norme eccezionali ricordate avevano luogo nel quadro della politica del cessato regime fascista nei confronti delle minoranze allogene.

« E ben per questo che è in corso la procedura per l'abrogazione delle norme di legge in questione.

« Comunque, fino a che tale abrogazione non risulti come legge dello Stato, questo Ministero non mancherà di sanare, avvalendosi di tutti i mezzi discrezionali a propria disposizione, in sede di esame di eventuali ricorsi, le sperequazioni segnalate ».

Il Ministro
GONELLA.

INVERNIZZI GABRIELE E GRILLI. — Ai Ministri delle finanze e della difesa. — « Per conoscere quali siano stati i criteri informa-

tivi che hanno suggerito la vendita, avvenuta con atto rogato dal notaio Cornelio in Lecco il 26 aprile 1947, n. 5986/4386, del Forte del Vezio (Varennà-Como), che si compone di metri 2050 di terreno, in esso una strada e quattro ampie postazioni in muratura per grosse artiglierie; il tutto venduto per la somma di lire 19.680 (pari al prezzo di un comune impermeabile).

« E per conoscere inoltre il motivo che non ha permesso di osservare i disposti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, riconfermati dal regio decreto-legge 31 ottobre 1923, trasformato in legge nel 1924 ».

RISPOSTA. — « La vendita del terreno demaniale in località Vezio del comune di Varenna è stata effettuata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123 e con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406. •

« Il prezzo convenuto di lire 19.680 è rappresentato dal valore di lire 16.400 che il competente Ufficio tecnico erariale ha attribuito al detto terreno, e dalla maggiorazione del 20 per cento che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere all'acquirente per la mancata alea di una gara.

« Il citato organo tecnico ha stimato il terreno del valore di lire 16.400, perché, oltre ad essere sito in località eccentrica, di poco facile accesso ed in media falda di monte, ha perduto la sua primitiva qualità di terreno agrario, a causa delle opere che vi sono state compiute per sistemazione militare (scavi di sbancamento dell'altezza media di metri 3,50, apertura di cunicoli, ecc.), per cui l'acquirente dovrà soggiacere ad un rilevante onere per ripristinarlo nella sua primitiva funzione di terreno agricolo.

« Non si è potuta effettuare la retrocessione del suolo in parola all'ex proprietario espropriato, perché il fondo stesso aveva ricevuto la destinazione per la quale fu sottoposto ad esproprio e quindi non si rendevano applicabili le disposizioni dell'articolo 60 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

« A conclusione di quanto precedentemente esposto si precisano i seguenti punti:

1°) il cosiddetto forte del Vezio non è affatto una fortificazione, ma trattasi soltanto di una striscia di terreno di metri quadrati 2050, nella quale sono state ricavate quattro piazzole per artiglieria antiaerea ed un camminamento profondo in media metri 3,50 per accedere alle piazzole stesse;

2°) degli ex proprietari a suo tempo espropriati, nessuno — prima che fosse effettuata la vendita — ha fatto domanda di acquisto, e solo si è avuta quella del signor Greppi Donato;

3°) non essendovi diritto alla retrocessione a favore degli espropriati, perché il terreno aveva ricevuto la prevista destinazione, e non essendovi altre domande di acquisto, si è proceduto alla vendita, a trattativa privata, a favore di Greppi Donato che risultava essere anche il maggior confinante con il detto terreno;

4°) per la vendita a trattativa privata, l'Amministrazione si è avvalsa delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, modificato con il decreto legge luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123 e con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406;

5°) la pubblica gara non è stata ritenuta conveniente, perché di fronte al valore di stima di lire 16.400, le spese per la prescritta pubblicità sarebbero state eccessive;

6°) la stima è stata eseguita dall'Ufficio tecnico erariale nei primi del 1947 e la vendita è stata effettuata in data 26 aprile 1947 per il prezzo di lire 19.680. Tale valore, riconosciuto congruo allora, non può naturalmente esserlo adesso, dato il notevole aumento verificatosi nel frattempo;

7°) le domande di acquisto presentate dal Comune di Verenna e dagli ex proprietari espropriati risalgono al novembre 1947, e cioè ad un tempo posteriore alla effettuata vendita.

« La disposizione citata (regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2937) riguarda la regolarizzazione delle occupazioni di terreni effettuata prima e durante la guerra 1915-18 per opere militari nella zona di guerra e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso in esame ».

Il Ministro delle finanze
VANONI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché la Gestione raggruppamenti autocarri (via Rugabella 2, Milano) possa essere messa in condizione di corrispondere ai propri dipendenti, alla data stabilita, i relativi salari e stipendi, per evitare che ad ogni fine mese i lavoratori debbano entrare in agitazione e scioperare per ottenere quanto è loro dovuto ».

RISPOSTA. — « I motivi che hanno provocato presso l'Impianto G.R.A. di Milano un ritardo nella corresponsione delle competenze

al personale, sono del tutto contingenti. Si è trattato di una momentanea difficoltà di cassa, possibilissima, peraltro, in un'Azienda di Stato, la maggior parte dei servizi della quale vengono prestati in favore di altre pubbliche amministrazioni notoriamente e necessariamente lente nelle liquidazioni e nei pagamenti.

« Che si sia trattato solo di un tal genere di difficoltà è comprovato dal fatto che il suo sollecito superamento è stato conseguito non già in virtù di intervento finanziario esterno, bensì attraverso un normale movimento interno di fondi resisi disponibili per sopraggiunti incassi.

« Comunque, si assicura che la G.R.A., come ha già fatto per il passato, così per l'avvenire continuerà a fare tutto il possibile affinché tali spiacevoli ritardi non si ripetano ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LACONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se sia a conoscenza dei voti formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ente morale « Ovile sardo » in relazione al decreto presidenziale n. 1363 del 5 maggio 1948. Voti intesi ad assicurare:

1°) che l'« Ovile sardo », col suo patrimonio e l'attuale sede rimanga come sezione dell'istituendo Istituto zootecnico e caseario, con lo speciale compito di curare la selezione della pecora sarda;

2°) che la direzione della sezione nella quale sarà trasformato l'« Ovile sardo » sia affidata, sotto l'alta direzione del direttore dell'Istituto zootecnico e caseario, all'Ispettorato provinciale agrario di Cagliari.

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere quali siano, in relazione a questi voti le intenzioni del ministro ».

RISPOSTA. — « Con decreto presidenziale 5 maggio 1948, n. 1363, è stato costituito l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna ed in esso sono stati fusi l'Istituto zootecnico di Bosa e l'Ovile sardo di Cagliari.

« Scopo precipuo del provvedimento è di imprimere all'attività zootecnica e casearia dell'Isola unicità di indirizzo.

« Ciò però non esclude che le istituzioni ora fuse, possano continuare a sussistere quali sezioni staccate del nuovo Ente, così come è nei voti formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ovile sardo.

« Il nuovo ente non ha ancora iniziato a funzionare, per cui nulla di preciso può dirsi

su quella che sarà la sua definitiva organizzazione.

« Si fa comunque presente che i voti anzidetti sono già stati portati a conoscenza del commissario governativo, affinché ne tenga conto nel predisporre l'indirizzo da darsi al nuovo ente ».

Il Ministro
SEGNI.

LECCISO, PIGNATELLI E GABRIELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi per i quali sul treno 87, in partenza da Roma alle ore 20,55 per Bari non vi è una carrozza per Lecce.

« Gli interroganti fanno rilevare che i viaggiatori diretti a Lecce, giunti a Bari alle ore 6, debbono trasferirsi nella carrozza proveniente da Napoli o in quella proveniente da Milano, mentre la carrozza Roma-Bari potrebbe continuare per Brindisi e Lecce ».

RISPOSTA. — « Le due carrozze in servizio diretto (una mista ed una terza) Roma-Bari, in partenza da Roma col treno 87 attualmente proseguono, per turno, da Bari a Lecce col treno 91 (Bari partenza 8,30, Lecce arrivo 11,37) ed assicurano in senso inverso la comunicazione diretta Lecce-Roma coi treni 156/816/84 (Lecce partenza 21,10, Roma arrivo 10,25).

« Il proseguimento delle due carrozze del treno 87 da Bari col treno 451 (primo treno utile: Bari partenza 7,8, Lecce arrivo 10,9) non è possibile essendo detto treno già al completo di prestazione.

« Per far proseguire dette carrozze col treno 451, occorrerebbe limitare a Bari il percorso delle carrozze dirette Napoli-Lecce, ma in tal modo si verrebbe a privare Napoli dell'unica comunicazione notturna diretta con Lecce per darla a Roma che ha già a disposizione per le comunicazioni con le Puglie (Lecce compresa) il treno 91 (Roma partenza 23,30, Lecce arrivo 11,37) il quale non passa da Napoli, ed è il treno immediatamente successivo all'87.

« Pertanto i viaggiatori che vogliono evitare il fastidio del trasbordo a Bari possono o partire da Roma più tardi col treno 91, ovvero proseguire con le stesse carrozze da Bari, adattandosi a giungere a Lecce alle ore 11,37 anziché alle 10,9 ».

Il Ministro
CORBELLINI.

LEONETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ravvisi la opportunità di secondare il desiderio dei

cittadini di Caserta di poter fruire del libero accesso giornaliero, ad ore stabilite, nel parco della reggia Vanvitelliana considerata la mancanza in Caserta di un pubblico parco; e per quale motivo, o mai che i lavori di ampliamento e sistemazione della via Pietro Giannone sono ultimati, non vengono riaperti al pubblico gli accessi al parco di detta via ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, sentito il competente Soprintendente di Napoli, che ne ha esaminata *in loco* la possibilità, è venuto nella determinazione di aprire parzialmente al pubblico il parco di Caserta e precisamente una parte di circa nove ettari, sita al levante del parco stesso, che dovrà essere divisa da quella monumentale con una rete metallica da installarsi a spese del comune: il comune stesso dovrà pure provvedere al servizio di sorveglianza e all'installazione di servizi igienici, secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione da stipularsi con l'intervento della locale Intendenza di finanza. L'accesso al parco sarà dalla via Pietro Giannone.

« In tal senso questo Ministero ha provveduto ad impartire disposizioni al soprintendente suddetto ».

Il Ministro
GONELLA.

LONGHENA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano preso e quali intendano prendere per andare incontro alla popolazione amalfitana ed alla città di Amalfi, seriamente danneggiate dalla recente alluvione ».

RISPOSTA. — « In seguito all'alluvione abbattutasi il 18 agosto 1949 sulla costiera Amalfitana furono date subito disposizioni all'ufficio del Genio civile di Salerno perché provvedesse all'esecuzione dei lavori di pronto soccorso di più immediata urgenza a tutela della pubblica incolumità, autorizzando per tale scopo la complessiva spesa di lire 10 milioni.

« L'ufficio suddetto per ripristinare il transito nelle varie località e per consentire alla popolazione ed agli uffici la riattivazione dei locali invasi dalle acque, aveva intanto già tempestivamente dato inizio ai lavori di sgombero.

« Poiché peraltro è risultato che l'entità dei danni è stata aggravata dal disordine idraulico-forestale dei bacini imbriferi dei torrenti Reginna Maior e Reginna Minor, si

è provveduto anche ad interessare il Corpo forestale per gli interventi di sua competenza ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per conoscere se sia informato dei gravi inconvenienti che genera l'attuale disciplina della esportazione dei nostri prodotti ortofrutticoli, specialmente nella Bizona, e del diffuso malcontento che ne nasce tra i produttori ed esportatori, e se non ritenga necessario ed urgente provvedere ad eliminarli. Si segnala in particolare che è indispensabile evitare che l'apparente tutela dei diritti di tutti gli esportatori si trasformi in linea di fatto, come attualmente pare non di rado verificarsi, nella protezione esclusiva di alcuni gruppi monopolistici privilegiati, che, essendosi organizzati con mezzi non sempre leciti un servizio più rapido di informazioni presso gli organi burocratici competenti, riescono sistematicamente a battere sul tempo, ai valichi di frontiera, gli altri esportatori che attendendo la partecipazione ufficiale delle notizie relative, giungono quasi sempre troppo tardi, cumulando di solito il danno e le beffe, sebbene molti tra essi, per tradizione e lunga esperienza del ramo, siano particolarmente idonei a fornire i mercati stranieri dei prodotti ad essi più graditi ».

RISPOSTA. — « Per la fornitura dei prodotti ortofrutticoli alla Trizona della Germania relativa al mese di agosto 1949 stabilita con l'Accordo di Cernobbio del 20 luglio 1949, questo Ministero incaricò l'I.C.E. di provvedere alla disciplina delle esportazioni verso detto paese adottando quelle disposizioni che si rendevano necessarie al fine di estendere le spedizioni nei limiti insuperabili dei contingenti valutari disponibili in Germania allo scopo di evitare il ripetersi dei gravi inconvenienti verificatisi in occasione delle forniture di giugno e di luglio e cioè un enorme ingorgo di vagoni alla frontiera con conseguenti gravissimi danni alle esportazioni, nonché alla stessa Amministrazione delle ferrovie.

« Detti inconvenienti furono provocati dal nuovo sistema instaurato a partire dal giugno scorso dalle autorità della Trizona per cui 1800 importatori tedeschi, muniti di « licenze individuali aperte » possono importare liberamente ortofrutticoli sempreché riescano ad introdurli nel mercato germanico prima che sia coperto il contingente globale fissato in

base agli accordi fra i due paesi. Il controllo da parte tedesca sui contingenti in parola viene infatti esercitato soltanto globalmente alla frontiera germanica fermando le importazioni allorché i quantitativi previsti sono stati raggiunti.

« Al fine, quindi, di ovviare agli inconvenienti summenzionati si rese necessaria l'adozione di alcuni accorgimenti tecnici nell'attesa di poter studiare ed applicare, in occasione dei prossimi incontri fra le delegazioni italiana e tedesca, un sistema che consenta agli operatori dei due paesi di lavorare in quel regime di libertà auspicato da tutte le categorie.

« Per evitare tutto quanto potesse dar luogo a false interpretazioni circa la vera natura della disciplina adottata ed evitare di ricorrere al regime delle licenze, data la natura dei prodotti fortemente deperibili, oltre che per la politica di liberalità che si va perseguendo in materia di scambi internazionali, tutte le ditte interessate furono invitate a « prenotarsi » presso l'I.C.E., fatta eccezione per le esportatrici di pomodoro per il quale prodotto, senza procedere ad assegnazioni di quote individuali, si poteva avere la certezza che il ritmo delle esportazioni sarebbe stato determinato dalla giornaliera disponibilità della produzione e, quindi, opportunamente frazionato nel tempo senza dar luogo a preventivi ammassamenti di merci nei magazzini o nei frigoriferi o alla corsa alle spedizioni da parte degli esportatori.

« Per tutti gli altri prodotti per i quali non era prevedibile un così intimo legame fra produzione ed esportazione, si è ricorsi al sistema, sopra accennato, della « prenotazione » e dell'assegnazione di quote individuali in base ai criteri che si diranno qui di seguito.

« Per l'ammissione delle ditte all'utilizzo dei contingenti valutari è stato adottato, come base di riferimento, le esportazioni fatte, da ciascuna ditta richiedente, nella Germania Occidentale partendo dall'aprile 1948 (riapertura del mercato tedesco alle nostre esportazioni ortofrutticole) a tutto il luglio 1949. Dato che in tale periodo le forniture erano state effettuate con diversi sistemi (contratti di fornitura I.C.E.-J.E.I.A.; licenze di importazione rilasciate dalla Aussenhandelsstelle; completa libertà attraverso l'adozione in Germania del sistema della *Open Individual Licenses*), si poteva in linea generale presumere che ogni ditta interessata aveva potuto lavorare in proporzione alla propria capacità ed alla propria convenienza, in modo che le assegnazioni fatte, in base a quei riferimenti, per il mese di

agosto, avrebbero abbastanza ben riprodotto la situazione di ciascun operatore. Infatti quegli operatori che in tutto il suddetto periodo si erano disinteressati del mercato tedesco, non potevano pretendere di iniziare proprio in questa occasione la loro attività, tanto più che, di fronte alle limitazioni forzatamente disposte per la Germania, sussisteva la possibilità di operare liberamente per tutte le altre destinazioni.

« È stata presa materialmente, con cifre di riferimento, la media aritmetica delle spedizioni di ciascuna ditta effettuate nel periodo anzidetto, per ogni singolo prodotto o gruppi di prodotti, oggetto delle forniture di agosto, escludendo tutte le ditte che — dai dati precisi in possesso dell'I.C.E. — non risultavano aver effettuato alcuna spedizione in Germania nel periodo fino a tutto luglio 1949.

« Sono state dovute poi eliminare, in sede di ripartizione, anche talune ditte aventi bensì cifre di riferimento, ma così basse che la percentuale calcolata in base ad esse avrebbe comportato l'assegnazione di un importo in dollari talmente esiguo da non poter essere utilizzato ai fini delle spedizioni di almeno un vagone di merce.

« Infine la necessità di seguire un criterio matematico di detta ripartizione, oltre che da imprescindibili ragioni di ufficio, è stata altresì determinata anche dall'esiguità dei contingenti disponibili specialmente in rapporto alle richieste effettuate dalle ditte.

« È stato ritenuto da molte ditte interessate che, in luogo del periodo aprile 1948-luglio 1949, avrebbe dovuto assumersi come riferimento il traffico pre-bellico, ma, oltre alle considerazioni dianzi fatte, e alla logica presunzione che i rapporti contabili non sarebbero molto variati, è da osservare che negli ultimi anni molte situazioni sono cambiate o si sono capovolte, molte ditte sono sparite e molte ne sono sorte e si sono affermate, di modo che il riferimento pre-bellico non avrebbe potuto sufficientemente rispecchiare le condizioni attuali.

« D'altra parte è da tener presente che detto riferimento gioca in una certa misura anche nei confronti del criterio che è stato adottato in quanto uno degli elementi considerati è fornito appunto dalla partecipazione di ogni operatore ai primi contratti I.C.E.-J.E.I.A., in occasione dei quali vennero prese come cifre di riferimento le esportazioni effettuate nel periodo pre-bellico.

« Si informa, inoltre, che nel recente incontro a Francoforte di una delegazione dell'I.C.E. con una delegazione tedesca per sta-

bilire le forniture di ortofrutticoli da effettuare nel periodo 20 ottobre-31 dicembre 1949, è stato concordato che per tali forniture, da parte tedesca verranno fatte assegnazioni di valuta a tutte le ditte esportatrici che ne facciano richiesta — entro un certo periodo di volta in volta stabilito e pubblicato nel *Giornale Ufficiale* della Trizona — a fronte di un determinato contingente globale. Dette richieste verranno accolte senza particolari criteri di precedenza e sottoposte ad una riduzione *pro-rata* quando — come è il caso più probabile — l'ammontare complessivo delle richieste superi l'importo del contingente stabilito.

« Ottenuta l'assegnazione della valuta, ogni ditta tedesca, potrà quindi con piena libertà di scelta, trattare i suoi acquisti di ortofrutticoli direttamente con i fornitori italiani che potranno effettuare l'esportazione di tali prodotti « a dogana ».

« Attraverso tale nuova disciplina si ritiene vengano superati tutti gli inconvenienti sinora verificatisi e che hanno formato oggetto delle note lamentate da parte degli interessati ».

Il Sottosegretario di Stato
BULLONI.

MAGLIETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere i motivi per i quali sino ad oggi non abbia ordinato la sospensione dei concorsi già banditi e non ancora espletati per la copertura dei posti di sanitari presso gli enti locali; per sapere, inoltre, se non intenda provvedere all'adozione del concorso interno per i sanitari degli enti locali, come già provvedeva il decreto-legge n. 61, per tutti gli altri avventizi dipendenti dalle stesse Amministrazioni ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che i concorsi sanitari in quell'epoca in atto furono sospesi nell'attesa che fosse emanato un apposito provvedimento legislativo inteso a stabilire le modalità di estensione al personale sanitario interino dipendente dagli enti locali del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo dipendente dagli enti locali.

« La legge 1° marzo 1949, n. 55, ha provveduto a disciplinare tale estensione e conseguentemente i concorsi sanitari sono stati ripresi e sono ormai in avanzata fase di espletamento ».

L'Alto Commissario
COTELLESA.

MANCINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere le ragioni per le quali gli uffici provinciali dell'agricoltura della Calabria non hanno ancora ricevuto i fondi assegnati con la legge 23 aprile 1949, per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° luglio 1946, n. 31; e per sapere se non ritenga opportuno disporre per l'invio dei fondi, tanto più urgente in quanto già da tempo i beneficiari dei contributi hanno ultimato i lavori regolarmente autorizzati dagli uffici provinciali dell'agricoltura ».

RISPOSTA. — « I fondi autorizzati con la legge 23 aprile 1949, n. 165 per la concessione dei contributi previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, non sono stati ancora inviati ai dipendenti Ispettorati dell'agricoltura in quanto sono tuttora in corso, presso il competente Ministero del tesoro, le pratiche per il loro stanziamento in bilancio.

« Appena sarà stata iscritta in bilancio la somma come sopra autorizzata, sarà cura di questo Ministero, provvedere con ogni sollecitudine agli ulteriori adempimenti ».

Il Ministro
SEGNI.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere — con riferimento ai telegrammi trasmessi ai sindaci di Cosenza e Reggio Calabria dall'onorevole Cassiani, sottosegretario alla giustizia, riportati dalla stampa (*Giornale d'Italia* ultima edizione 2 settembre 1949) annuncianti l'autorizzazione di nuovi lavori pubblici — con quali fondi i lavori in parola verranno eseguiti, dato che è noto — per le affermazioni già fatte dal Ministero e dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro — che i fondi assegnati alla Calabria per l'esercizio 1948-49, compresi gli esigui stanziamenti E.R.P., sono stati da più tempo impegnati e spesi.

« Nell'ipotesi invece che i lavori annunciati rientrino nella competenza del bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1949-50, non ancora approvato, l'interrogante chiede di sapere se, per considerazioni diverse ed anche attinenti alla correttezza parlamentare, non si reputi consigliabile — prima che il Parlamento abbia discusso ed approvato i relativi stati di previsione di spesa per l'esercizio in corso — evitare la diffusione di notizie, le quali, non potendo avere alcun fondamento, raggiungono come nel caso in argomento soltanto lo scopo di ingenerare confusione nel-

l'opinione pubblica suscitando aspettative e speranze, troppe volte peraltro andate deluse ».

RISPOSTA. — « I lavori cui si fa riferimento sono quelli compresi nel programma delle opere pubbliche della Calabria da finanziare nel corrente esercizio nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

« Tale programma deve essere compilato da ogni provveditore ed approvato dal Ministero, a termini dell'articolo 7 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37. Esso viene attuato in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministero in rapporto agli stanziamenti di bilancio.

« Poiché il programma annuale predisposto per la Calabria fu riconosciuto ammissibile, il Ministero lo approvò avvertendo che all'esecuzione dei lavori si sarebbe dovuto procedere, per quanto riguarda i lavori di riparazione di danni bellici, man mano che i fondi relativi provenienti dall'E.R.P. fossero stati sbloccati.

« Delle opere comprese nel programma fu per correttezza parlamentare, data notizia ai senatori e deputati che ne avevano fatta richiesta e che per loro conto ne hanno dato notizia agli enti interessati.

« È ovvio che finora il Provveditorato ha potuto disporre l'esecuzione solo di una parte dei lavori in programma, nei limiti, cioè, dei 4/12 previsti dalla legge 30 giugno 1949, n. 333, che ha autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio.

« Gli altri lavori potranno essere disposti dopo che sarà stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, che è già stato esaminato dalla Camera dei deputati e trovasi ora, come è noto, all'esame del Senato ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere qual'è il pensiero della Commissione per la valorizzazione dei combustibili nazionali in merito:

1°) alla possibilità economica d'impiego di ligniti torboxiloidi per produrre vapore in impianti di produzione di energia termoelettrica erigendi in sito;

2°) alla possibilità e convenienza di utilizzare per lo scopo suindicato la lignite dell'importante giacimento del Mercure, sito nelle provincie di Potenza e Cosenza e, in relazione, per conoscere il parere dello stesso

onorevole Ministro sulla opportunità di procedere all'esecuzione di sondaggi per fornire — integrando con ulteriori accertamenti l'attuale disponibilità di circa 15 milioni di tonnellate — la necessaria base e giustificazione alla progettazione e al dimensionamento di un impianto di produzione di energia elettrica, quale potrebbe sorgere *in sito*, anche per iniziativa privata, a seguito dei risultati dei sondaggi che, per concorde parere di noti esperti, si prevedono positivi ».

RISPOSTA. — « La Commissione per lo studio dei problemi tecnici ed economici relativi alla valorizzazione dei giacimenti di combustibili fossili nazionali, che già da qualche tempo ha iniziato i suoi lavori, si propone di accertare se la consistenza dei bacini lignitiferi, le loro ubicazioni, il costo estrattivo del minerale e tutti gli altri fattori connessi, rendano consigliabile l'impiego della lignite per produrre energia elettrica.

« In seguito ad un primo esame del problema la detta Commissione ha ritenuto che sia da considerare, preliminarmente, la possibilità di trovare un impiego, che sia fondato su basi economiche, per la produzione corrente di lignite, costituita in gran parte da minuto di qualità scadente.

« Tale impiego potrebbe infatti consistere nella combustione in adatti focolai per la produzione di energia elettrica.

« L'argomento verrà trattato nella prossima riunione della Commissione che avrà luogo nella seconda decade di ottobre ed in quella sede verrà trattata altresì, anche la questione relativa alla miniera del Mercure.

« Si fa riserva pertanto di ulteriori notizie ».

Il Ministro
LOMBARDO.

MAROTTA. — *Al Governo.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o si vogliano prendere per rendere sollecitamente operanti le disposizioni contenute nella legge 29 luglio 1949, n. 481, relativa all'utilizzazione di otto miliardi per iniziative di carattere turistico ed alberghiero ».

RISPOSTA. — « In seguito alla pubblicazione della legge 29 luglio 1949, n. 481, avvenuta sulla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1949, n. 181, occorre procedere ai seguenti adempimenti:

1°) chiedere lo sblocco dei fondi — 8 miliardi di lire — per il primo esercizio da parte dell'E.C.A. Il che è stato fatto ufficial-

mente con lettera in data 25 agosto 1949 dopo precedente richiesta ufficiosa;

2°) chiedere al Ministero del tesoro l'istituzione di appositi capitoli di bilancio, con i relativi stanziamenti.

« Con lettera in data 25 agosto 1949 tale richiesta è stata avanzata alla Ragioneria generale dello Stato, la quale, peraltro, non potrà provvedere fino a che non perverrà l'anzidetta autorizzazione di sblocco;

3°) provvedere alla nomina del presidente della commissione ai sensi dell'articolo 3 della legge.

« Il decreto che nomina presidente della commissione l'onorevole Raffaele Pio Petrilli è stato predisposto in data 10 agosto 1949 e già registrato alla Corte dei conti;

4°) provvedere alla nomina dei membri della commissione di cui sopra.

« Non appena pervenute le designazioni dei membri da parte dei competenti Ministeri ed enti, è stato predisposto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio. L'anzidetto decreto è in corso di firma;

5°) stipulare le convenzioni con gli istituti di credito autorizzati alla concessione dei mutui ai sensi dell'articolo 4 della legge.

« Sono stati predisposti gli schemi di convenzione da stipulare a norma dell'articolo 8 con gli istituti predetti dopo l'adesione definitiva del Ministero del tesoro al quale sono stati già inviati gli schemi stessi.

« Non appena gli adempimenti di cui sopra saranno perfezionati, la commissione potrà iniziare l'esame delle domande, che nel frattempo affluiscono al Commissariato per il turismo e che vengono fin d'ora sottoposte ad una preliminare istruttoria.

« È d'uopo però rilevare che il termine per la presentazione delle domande scade il 7 novembre 1949 e pertanto soltanto dopo tale data potranno essere adottate da parte dell'anzidetta commissione le determinazioni di sua competenza, salve le autorizzazioni d'urgenza che potranno essere prese ai sensi dell'articolo 12 della legge succitata ».

Il Commissario per il turismo
ROMANI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se siano stati effettuati degli stanziamenti e se non si ritenga di integrarli con nuove cospicue assegnazioni per la costruzione di case popolari nei comuni della provincia di Potenza maggiormente af-

flitti dalla crisi degli alloggi, nei quali si riscontra un indice di affollamento immorale e disumano, raggiungendo in taluni comuni (come Venosa) dei coefficienti di circa 3,50 abitanti per vano ».

RISPOSTA. — « Con i fondi E.R.P. sono stati finanziati, nella provincia di Potenza, lavori di costruzione di alloggi popolari per l'importo di lire 80 milioni e precisamente nei comuni di Lavello, Venosa, Melfi, Rapol-la, Albano di Lucania, nei quali si è verificato un notevole aumento di popolazione.

« Tali lavori sono attualmente in corso di esecuzione.

« In base, poi, all'ultima legge 2 luglio 1949, n. 408, che, com'è noto, reca disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, è stata già disposta, finora, l'assegnazione di un contributo, corrispondente a 100 milioni di lavori, in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di detta provincia, nella quale sono state pure finanziate, con i fondi stanziati dalla legge stessa, quattro cooperative edilizie per la realizzazione di un programma costruttivo di lire 120 milioni.

« Per quanto riguarda la particolare segnalazione delle necessità del comune di Venosa, si fa presente che detto ente ebbe già ad usufruire di un concorso dello Stato di lire 5 milioni, ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 e che attualmente, come sopra è detto, vi si sta impiegando, per la costruzione di alloggi, anche una aliquota degli 80 milioni prelevati dai fondi E.R.P.

« Non risulta, fino adesso, che il comune stesso abbia avanzato ulteriori richieste di contributi in base alla citata legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché sia assicurato al comune di Nemoli (Potenza) un servizio automobilistico giornaliero, che faccia cessare il deplorabile isolamento nel quale tale comune è abbandonato ».

RISPOSTA. — « In atto le comunicazioni interessanti il comune di Nemoli sono assicurate mediante l'autoservizio Sapri-Nemoli-Lagonegro, gestito dalla Società lagonegrese automobilistica, con il che il detto comune di Nemoli viene ad essere collegato con i due scali ferroviari statali di Sapri e Lagonegro, con possibilità quindi per i viaggiatori di essere

istradati verso i più importanti centri e località del meridione.

« Non si può quindi asserire che Nemoli si trovi in uno stato di isolamento; d'altra parte non si esclude che il sistema attuale sia insufficiente in rapporto alle esigenze di detto centro, specie per quanto riflette l'allacciamento con l'omonimo scalo di Nemoli della linea Lagonegro-Castrovillari, della rete ferroviaria calabro-lucana, il quale scalo dista una diecina di chilometri dal centro abitato.

« Pertanto si è provveduto ad interessare il competente Ufficio periferico perché, sulla base delle reali esigenze di traffico del ripetuto centro di Nemoli configurate nel complesso delle attività economiche e nell'entità demografica del centro medesimo, esamini quali possibilità vi siano di migliorare l'attuale assetto delle comunicazioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei trasporti.*
— « Per conoscere a che punto sia l'annosa pratica relativa all'istituzione di un servizio automobilistico per allacciare i comuni di Cersosimo e di Casalnuovo Lucano (Potenza) per il quale il Ministero dei trasporti ha dato più volte promettenti assicurazioni, mai tradotte nella tanto auspicata realizzazione ».

RISPOSTA. — « L'azione svolta dall'Amministrazione per togliere dall'isolamento i comuni di Cersosimo e di Casalnuovo Lucano, mediante l'attivazione di un autoservizio che li inserisca nel complesso delle comunicazioni della zona, non ha finora portato a risultati conclusivi.

« Una soluzione sulla base dell'istituzione di apposita autolinea di breve percorso per l'allacciamento con l'autolinea Terranova di Pollino-Senise non ha potuto essere adottata per la deficitarietà che avrebbe caratterizzato il relativo servizio, sicché si è esaminata la possibilità di provvedere alle esigenze dei suindicati comuni mediante variante sotto forma di diramazione della detta autolinea Terranova di Pollino-Senise.

« Senonché la concessionaria società SITA, data la prevedibile passività dell'esercizio di detta diramazione, ha posto come condizione la corresponsione di un congruo sussidio da parte dei due comuni, i quali non risulta che abbiano finora manifestato il loro punto di vista in ordine a tale richiesta.

« Altra azienda automobilistica — l'Impresa Vitelli di Noepoli — ha posta analoga

condizione per l'assunzione delle comunicazioni interessanti i ripetuti comuni.

« In siffatte condizioni questo Ministero ha disposto che la questione formi oggetto di discussione e di esame in apposita riunione presso la sede del competente Ispettorato compartimentale, alla quale riunione saranno invitati ad intervenire i rappresentanti degli enti locali interessati e quelli delle due suindicate aziende.

« Si confida che da un esame diretto e collegiale, quale quello stabilito, possa scaturire quella conveniente soluzione che finora non si è potuta conseguire, venendo così incontro alle legittime aspirazioni delle popolazioni interessate di essere tolte dallo stato di isolamento in cui si trovano, fine questo che corrisponde a quello che l'Amministrazione stessa si è da tempo proposto, di dotare ciascun comune di almeno una possibilità diretta o indiretta di inserimento in un sistema organico di comunicazioni ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga indilazionabile la presentazione al Parlamento del disegno di legge, dovuto alla lodevole sua iniziativa, con il quale si accordano facilitazioni e sovvenzioni alle ditte concessionarie di impianti idroelettrici nel Mezzogiorno ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già predisposto uno schema di provvedimento legislativo che trovasi all'esame del Consiglio dei Ministri mediante il quale viene disposta la concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e viene riaperto il termine per la presentazione delle domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

« Detto provvedimento legislativo non appena approvato dal Consiglio dei Ministri sarà trasmesso al Parlamento per l'ulteriore definitivo esame.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di effettuare ulteriori stanziamenti per opere di piccola bonifica, sia perché la sola disinfezione antimalarica non sempre riesce sufficiente per la redenzione di alcuni terreni, che hanno invece bisogno di opere di maggiore mole, sia soprattutto per permettere il completamento di alcune opere

già iniziate, che se non ultimate, si tradurrebbero in un danno invece che in un beneficio.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere come si intenda provvedere perché siano portati a termine i lavori di canalizzazione, già in massima parte effettuati in contrada Pegno in Agro di Senise (Potenza), dato che la mancanza di fondi per il prosieguo dei lavori non permette di dare uno sfogo alla parte del canale già costruita, con grave danno dei terreni bonificati e da bonificare ».

RISPOSTA. — « L'avvenuto trasferimento all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di tutti i servizi profilattici, prima disimpegnati da questo Ministero, nel campo della malaria, non esclude in modo assoluto che questo Ministero possa ancora porre in atto qualcuno degli interventi di piccola bonifica, previsti dall'articolo 48 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

« Questo, però, può farsi soltanto in quei casi eccezionali in cui l'autorità sanitaria ritenga, a suo giudizio, indispensabile la coesistenza della lotta antilarvale con quella antialate.

« Ma non si rende, nel caso, necessario lo stanziamento di nuovi appositi fondi, in aggiunta a quelli che devono essere versati all'Alto Commissariato, a titolo di contributo nella spesa derivante dalla lotta antilarvale, poiché, nel caso in cui si riscontrasse la necessità dell'attuazione di qualcuno degli interventi specifici, di cui al menzionato articolo 48 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, questi verrebbero senz'altro configurati come lavori di ordinaria bonifica e dovrebbero essere inclusi nei programmi lavorativi annuali, che vengono predisposti dagli Uffici decentrati.

« Per quanto si attiene ai lavori di canalizzazione in contrada Pegno, in Agro di Senise (Potenza), per i quali non viene, peraltro, precisato se rivestano effettivamente i caratteri di cui sopra e cioè di interventi sussidiari della lotta antilarvale, si informa, ad ogni modo, che nessun provvedimento può essere adottato, poiché il lavoro non è stato compreso nel programma predisposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, di concerto con l'Ispettore compartimentale agrario, per il corrente esercizio finanziario.

« Un esame più approfondito della questione dovrà essere, quindi, necessariamente rinviato, in sede di formulazione del nuovo programma ».

Il Ministro
SEGNI.

MAROTTA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano urgentemente necessari l'emanazione del decreto che autorizza la esecuzione del piano di ricostruzione di Potenza a cura dello Stato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e lo stanziamento di una somma sufficiente per iniziare subito i lavori, resi indispensabili dalla particolare situazione di quella città, la cui crisi degli alloggi permane sempre gravissima, mentre sempre più urgente si appalesa la necessità di attuare l'organica ricostruzione prevista dal piano ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 2 novembre 1945 l'abitato di Potenza veniva incluso nell'elenco dei comuni che, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione. Detto piano è stato approvato con decreto ministeriale n. 2562 in data 22 novembre 1948.

« Con deliberazione consigliare adottata nella seduta del 27 gennaio 1949, il comune di Potenza ha chiesto l'intervento dello Stato nell'attuazione del proprio piano di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

« Questo Ministero, rilevato che nell'elaborato tecnico predisposto dal comune, relativo all'attuazione del piano di cui trattasi, erano stati compresi lavori ed opere, che, a norma delle disposizioni vigenti, non potevano in esso rientrare e rilevando, altresì, dai vari atti una diversità di ammontare nelle previsioni di spesa, forniva, in data 10 marzo 1949, al competente Provveditorato alle opere pubbliche, al prefetto ed al sindaco di Potenza, gli opportuni chiarimenti e richiedeva ulteriori atti ad integrazione della istanza in oggetto, trattandosi di comune con oltre 25.000 abitanti, per i quali l'intervento statale è previsto in via del tutto eccezionale, previo parere favorevole dei Ministri dell'interno e del tesoro.

« In relazione a ciò il comune di Potenza, il 26 giugno 1949, ha rimesso a questo Ministero la deliberazione consiliare con la quale modifica la precedente deliberazione e rinnova la richiesta dell'intervento statale nell'attuazione del piano di ricostruzione che lo riguarda, la cui spesa, a seguito dei chiarimenti forniti e delle conseguenti rettifiche, è stata prevista, di concerto con il Provveditore generale alle opere pubbliche, in lire 490 milioni.

« Avendo, inoltre, il predetto comune rimesso apposita dichiarazione, confermata dal-

l'autorità tutoria, attestante la sua impossibilità di provvedere direttamente, in tutto o in parte, al finanziamento del proprio piano di ricostruzione, nemmeno a mezzo di mutui, questo Ministero, ai sensi del citato articolo 58 e dell'articolo 11 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ha chiesto il prescritto parere al Ministero del tesoro ed a quello dell'interno.

« Da quanto sopra è stato dettagliatamente esposto, si può rilevare che la questione riferentesi al piano di ricostruzione della città di Potenza non è stata mai trascurata e che si è giunti ormai alla fase finale dell'istruttoria.

« Se il parere che verrà espresso dai suddetti due Ministeri cointeressati, sarà favorevole, non si mancherà di adottare, con ogni possibile sollecitudine, gli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione, in ordine al finanziamento del piano di cui trattasi, che saranno naturalmente ed obbligatoriamente subordinati alle disponibilità di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno proporre una modificazione delle disposizioni attualmente in vigore per il passaggio delle frazioni da un comune all'altro, in maniera da eliminare la norma in base alla quale ogni richiesta del genere deve essere sottoscritta da un numero di cittadini che rappresentino non soltanto la maggioranza degli abitanti la frazione, ma che nel complesso paghino oltre la metà dei tributi imposti dal comune di appartenenza ».

RISPOSTA. — « Considerato che è in corso di studio il progetto di riforma del testo unico della legge comunale e provinciale in cui verranno sanciti i principi fondamentali in base ai quali le singole regioni potranno legiferare in materia di circoscrizioni comunali, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione, questo Ministero non ritiene opportuno per il momento di promuovere una disposizione di carattere particolare su questioni che verranno a trovare la loro definitiva disciplina nella nuova legge ».

Il Ministro
SCELBA.

MAROTTA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere cosa si sia deciso in merito alla richiesta costruzione

del tronco ferroviario Lagonegro-Castrocucca, previsto nel primo programma italiano di costruzioni ferroviarie.

« Tale programma fu realizzato in ogni sua parte, eccetto che per questo tronco, che pure risponde ad una necessità delle zone interessate e costituisce un necessario completamento della rete ferroviaria ».

RISPOSTA. — « La Commissione per lo studio del piano regolatore delle ferrovie non si è ancora pronunciata in merito alle nuove ferrovie da costruire ad integrazione della rete dello Stato, in attesa che apposito Comitato tecnico esprima il suo parere relativamente ai miglioramenti da apportare anche alla viabilità ordinaria nelle singole regioni, in connessione alla sistemazione della rete ferroviaria.

« Fino a che, quindi, la suddetta Commissione non avrà ultimati i suoi lavori, non possono essere fornite più precise notizie circa la possibilità o meno che la ferrovia Lagonegro-Castrocucca abbia sollecitata realizzazione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i trasporti*

CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere come intenda provvedere per il completamento di quelle opere pubbliche iniziate e non completate con i fondi elargiti negli scorsi anni a sollievo della disoccupazione e se non ritenga predisporre per tali opere degli speciali provvedimenti o — almeno — assicurare per il loro completamento la precedenza nell'assegnazione dei fondi previsti dalla legge recentemente pubblicata relativa all'esecuzione delle opere a carico degli Enti locali ».

RISPOSTA. — « Com'è noto i fondi stanziati per provvedere all'esecuzione dei lavori disposti a sollievo della disoccupazione sono ormai del tutto esauriti. Né, d'altra parte, è previsto per il momento alcun provvedimento speciale atto ad assicurare il completamento dei lavori non ultimati in quanto non sembra opportuno e, per ora possibile prorogare ulteriormente disposizioni di carattere eccezionale, le quali si possono solo giustificare in particolari circostanze e condizioni.

« I lavori, quindi, intrapresi coi fondi elargiti per lenire la disoccupazione potranno essere completati, ove rientrano nelle categorie di opere all'uopo previste, secondo le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1949,

n. 589, relativa all'esecuzione di opere di interesse degli Enti locali.

« La discriminazione delle opere da attuare e la determinazione del loro grado di urgenza spetta, evidentemente, agli stessi Enti locali, i quali sono in possesso di tutti gli elementi atti a valutarne l'importanza e a fissare i motivi della loro gradualità in ordine di valore e di tempo.

« Si deve, peraltro, avvertire che pur riconoscendo la necessità e l'opportunità del completamento delle opere in oggetto, non tutte le opere stesse, per le quali verrà chiesto il contributo ai sensi della legge anzidetta, potranno essere finanziate seguendo un criterio di rigida precedenza e ciò perché è limitata la disponibilità dei fondi all'uopo assegnati e perché le molteplici esigenze degli Enti locali devono essere equamente contemperate per non creare disparità di trattamento ed ingiustificate preferenze ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MAROTTA. — *Al Governo.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile presentare subito al Parlamento il disegno di legge, relativo ai nuovi finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

« Dato che le somme precedentemente stanziare sono pressoché esaurite e numerose altre domande attendono di essere evase — con grave nocumento allo sviluppo, tanto promettente, delle iniziative — si rende indispensabile provvedere con la massima sollecitudine, facendo eventualmente anticipare dal Tesoro le somme necessarie, nel caso che s'incontrino difficoltà per l'espletamento delle pratiche presso la Missione ECA ».

RISPOSTA. — « Il disegno di legge, relativo ai nuovi finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzogiorno, con destinazione specifica alle medie e piccole industrie meridionali, è già stato predisposto e sarà quanto prima sottoposto alle decisioni del Consiglio dei Ministri ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*
MALVESTITI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga indispensabile sollecitare la favorevole conclusione della pratica relativa alla proposta dell'Amministrazione provinciale di Potenza per il passaggio all'A.N.A.S. di circa 250 chilometri di strade provinciali ».

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti eseguiti dall'A.N.A.S. è risultato che nessuna delle strade della provincia di Potenza, per le quali è stato chiesto il passaggio fra le strade statali, ha le caratteristiche ben definite dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (titolo II articolo 3) per ottenere tale classifica.

« Senza tener conto poi che le strade in parola hanno un traffico eminentemente locale e che la sistemazione di esse, per portarle nelle condizioni necessarie, richiederebbe una spesa ingentissima.

« E poiché per ragioni di bilancio, non è stato nemmeno possibile procedere a detta classifica per importanti tronchi stradali, aventi le caratteristiche volute dalla legge, è evidente che la proposta dell'Amministrazione provinciale di Potenza, malgrado ogni più favorevole predisposizione, non può trovare accoglimento ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se è possibile provvedere alla ricostruzione del cavalcavia, distrutto dalla guerra, situato a 500 metri circa dalla stazione ferroviaria di Terni, sulla linea Roma-Ancona ».

RISPOSTA. — « La ricostruzione del cavalcavia situato nei pressi della stazione ferroviaria di Terni è subordinata alla possibilità o meno di eseguire il lavoro in conseguenza delle attuali condizioni del bilancio. Per ora l'Amministrazione ferroviaria ha sollecitato i dipendenti organi competenti a presentare il progetto relativo ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MICHELI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le intenzioni in merito ai lavori, attualmente in corso, riguardanti la ricostruzione della stazione ferroviaria di Terni.

« Sembra, infatti, che tali lavori, per ora, non verranno ultimati e che si lascerebbe l'edificio senza le rifiniture interne ed esterne.

« Inoltre si desidera conoscere le ragioni per le quali si è abbandonato il primitivo progetto, tanto che le pensiline si stanno costruendo secondo un nuovo progetto ».

RISPOSTA. — « I lavori per la ricostruzione del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Terni sono attualmente in pieno sviluppo e si spera di poterli ultimare nel primo semestre del prossimo anno. Data l'at-

tuale scarsissima disponibilità di fondi, allo scopo di economizzare sulla spesa è stato necessario rinunciare per il momento a qualche completamento. Si sono quindi limitati i rivestimenti di lastre di marmo all'esterno del fabbricato viaggiatori e sui pilastri delle pensiline senza con ciò diminuire l'importanza architettonica conferita all'edificio.

« Anche negli atri e nelle sale d'aspetto i rivestimenti in marmo sono stati limitati ad una semplice zoccolatura, che d'altra parte conferisce agli ambienti una sobria decorazione. Si è dovuto pure rinunciare per ora alla costruzione dei tratti di pensilina a congiungimento di quelle in costruzione sopra le scale di accesso ai sottopassaggi in corrispondenza ai due marciapiedi intermedi.

« Gli altri lavori sia del fabbricato viaggiatori che delle pensiline vengono eseguiti in conformità a quanto è stato previsto nel primitivo progetto fatta eccezione della sopraelevazione dell'estremo del fabbricato viaggiatori lato Spoleto, cui pure si è rinunciato.

« Le opere rinviate potranno essere effettuate quando le condizioni del bilancio miglioreranno ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MONTANARI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il signor Arturo Amigoni, domiciliato in via San Pietro all'Orto 12, a Milano, arrestato il 16 ottobre 1948 perché trovato in possesso di tre mitra e di un sacchetto di munizioni, veniva rilasciato il giorno seguente in aperta violazione alle leggi vigenti ».

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti svolti è risultato che il signor Amigoni Arturo ebbe a prestarsi, pregatone da un sacerdote cui un operaio, sotto il vincolo del segreto della confessione, aveva ricorso per la consegna di armi in suo possesso, per il loro momentaneo deposito presso la sua abitazione e consegna successiva alle autorità di pubblica sicurezza. Subito dopo il deposito, infatti, vennero informati gli organi della questura che provvidero al ritiro delle armi e, nello stesso tempo, al fermo dell'Amigoni, di un suo amico, che era stato messo a conoscenza dei fatti, ed all'interrogatorio del sacerdote e di altri.

« Dagli accertamenti effettuati non emerse alcuna responsabilità, mentre il nome dell'operaio non poté essere rivelato dal sacerdote per il segreto confessionale, sotto il cui espresso vincolo la denuncia delle armi era

stata fatta: e, perciò, fu disposto il rilascio dei fermati.

« Peraltro, tutte le circostanze furono immediatamente riferite, con l'esito degli accertamenti ed i verbali d'interrogatorio, alla Procura della Repubblica per le decisioni di sua competenza ».

Il Sottosegretario di Stato
MARAZZA.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per cui è stata improvvisamente abolita la fermata dei treni rapidi R. 51 ed R. 56 alla stazione di Grosseto, capoluogo di provincia e centro importante di attività agricole ed industriali ».

RISPOSTA. — « Ai cessati treni rapidi R. 551 ed R. 556 effettuati con elettromotrici fra Genova e Roma era stato possibile assegnare la fermata a Grosseto trattandosi di mezzi leggeri che hanno rapidità di arresto e di ripresa.

« Non altrettanto può dirsi invece per i treni effettuati con mezzi ordinari com'è il caso degli attuali treni R. 51 ed R. 56 istituiti appositamente per una comunicazione tra il Piemonte e la Liguria con Roma e Napoli.

« Inoltre questi ultimi treni, espletando anche servizio di seconda classe sono già più frequentati e quindi viene a mancare la disponibilità di posti che si verifica ai treni rapidi elettromotrici fra Genova e Roma aventi servizio di sola prima classe.

« Per le ragioni suesposte non è possibile assegnare la fermata per servizio viaggiatori a Grosseto ai treni rapidi R. 51 ed R. 56.

« D'altra parte si osserva che a Grosseto fermano quattro coppie di diretti e una coppia di rapidi Roma-Torino e viceversa che possono ben servire le relazioni di quella località con i principali centri della linea e ciò senza contare i servizi diretti di elettromotrici con Firenze.

« In ogni modo saranno tenute presenti le esigenze di quella provincia anche in seguito non appena si disporrà di nuovi mezzi, ciò che si presume possa avvenire col cambiamento generale d'orario ».

Il Ministro
CORBELLINI.

MORELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora approvato dalla Ragioneria generale dello Stato il regolamento organico dei dipendenti dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), regolamento

approvato dal Commissario e dal Ministro del tesoro dopo una serie di discussioni con l'intervento dei rappresentanti del personale.

« Fa presente che l'inspiegabile ritardo nell'approvare tale regolamento basato, in sostanza, su quello in atto presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha determinato un vivissimo malcontento fra i lavoratori.

« Un ulteriore ritardo nell'approvazione di tale regolamento organico potrebbe determinare una gravissima agitazione con serio pregiudizio degli interessi generali del Paese oltreché delle sorti dell'I.N.A.M. ».

RISPOSTA. — « Il regolamento organico dei dipendenti dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie ha formato oggetto di diligente esame da parte degli organi di questo Ministero.

« Il lavoro non è stato né lieve né facile, data la complessità delle disposizioni, la diversità dei rapporti da regolare e la circostanza che non tutte le norme inserite nel detto regolamento collimano con le esigenze della pubblica finanza.

« Si sono resi quindi necessari alcuni rilievi che sono stati comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Allo scopo di affrettare i lavori si sono tenute in questi ultimi giorni riunioni, intese appunto a conciliare le diverse esigenze.

« Il Ministero del lavoro sta ora predisponendo il nuovo schema di regolamento, tenuto conto degli accordi finora raggiunti.

« È intendimento delle Amministrazioni interessate di addivenire al più presto alla redazione del testo definitivo ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

NUMEROSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti di urgenza intende adottare per evitare il ripetersi dei danni alluvionali alle persone e ai fabbricati di Aversa e dei comuni limitrofi.

« All'uopo si ricorda che la città di Aversa subì un'alluvione gravissima il 29-30 settembre 1938 ed ebbe vittime umane e molti danni, i lavori, nonostante sollecitazioni ed insistenze, sono stati eseguiti solo in parte ed a monte aggravando la situazione dell'abitato di Aversa.

« Il 18 agosto 1949 si è verificata un'altra alluvione, i danni sono aumentati e gli uffici competenti da 11 anni fanno sopralluoghi e scrivono relazioni ! ».

RISPOSTA. — « In dipendenza della alluvione verificatasi il 18 agosto 1949, nel comune di Aversa sono state subito date disposizioni all'ufficio del Genio civile di Caserta perché provvedesse all'esecuzione di lavori di pronto soccorso, a tutela della pubblica incolumità, per i quali è stata autorizzata la spesa di lire 10 milioni.

« Per quanto riguarda i lavori organici di difesa di quell'abitato, che erano stati iniziati prima della guerra, ma che non fu possibile proseguire a causa degli eventi bellici, si informa che è recentemente pervenuto a questo Ministero dal Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli un progetto dell'importo di lire 22.430.000; che prevede appunto il completamento delle opere che, precedentemente autorizzate, non erano state ultimate per deficienza di fondi.

« Tale progetto è stato già trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il prescritto esame, dopo di che si provvederà senz'altro alla sua approvazione ed alla sollecita esecuzione dei lavori.

« Con l'attuazione di tali opere verrà di molto attenuato, anche se non completamente scongiurato, il pericolo derivante da eventuali nuove alluvioni.

« Comunque, appena lo consentiranno le disponibilità di fondi, non si mancherà di considerare premurosamente la possibilità di ulteriori interventi, per la completa e radicale soluzione del problema ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PALLENZONA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli risulta:

a) che numerose ditte minori non fanno uso della busta-paga nel corrispondere la retribuzione ai propri dipendenti;

b) che in conseguenza di ciò gli Ispettorati del lavoro si trovano in difficoltà per venire in possesso di elementi atti a comprovare la concordanza o meno delle registrazioni risultanti sui libri paga con quanto percepito realmente dai lavoratori;

c) che i lavoratori, a causa della mancanza della busta-paga, non sono in grado di poter verificare se quanto loro corrisposto risponde a quanto loro compete a norma dei contratti di lavoro;

d) che a causa di ciò molte lagnanze di lavoratori, pur avendo fondamento, non possono ottenere giusta riparazione per mancan-

za del documento di cui sopra, che dia modo di rilevare in modo pronto ed irrefutabile la esattezza delle registrazioni, specie in ordine ai contributi per gli enti assicurativi e previdenziali, compreso il fondo di solidarietà, l'I.N.A.-CASA, ecc. nonché l'accertamento che siano corrisposte tutte le indennità dovute al lavoratore.

« L'interrogante chiede perciò all'onorevole Ministro di voler considerare l'opportunità di approntare un disegno di legge allo scopo di superare col mezzo della legge stessa la controversa questione circa la obbligatorietà della busta-paga che riveste importanza fondamentale per la osservanza dei contratti di lavoro e della legislazione sociale ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha attentamente esaminato le considerazioni addotte circa la necessità della obbligatorietà della busta-paga, attualmente in uso presso numerose ditte, e la opportunità che su di essa siano riportate esatte scritturazioni, particolarmente per ciò che concerne tutte le singole trattenute operate a qualsiasi titolo sulla retribuzione del lavoratore.

« Come è noto, per effetto dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 sono tuttora in vigore i contratti collettivi di lavoro a suo tempo stipulati dalle cessate organizzazioni sindacali riconosciute ai sensi della abrogata legge 3 aprile 1926, n. 563ff Per quanto concerne il settore dell'industria, nel quale l'uso della busta-paga è generalmente ed ovunque invalso, nessuna innovazione risulta intervenuta al contratto collettivo nazionale del 16 ottobre 1939, riguardante appunto il rilascio ai lavoratori dell'industria di una busta o prospetto-paga all'atto della corresponsione della retribuzione. Come è pure noto, anche negli accordi collettivi di più recente pattuizione è previsto l'uso di tale busta o di altro mezzo equipollente.

« Sta il fatto, comunque, che per determinati settori tali norme non sussistono e pertanto, la emanazione di norme che in maniera uniforme e generale disciplinino la materia evitando infrazioni, o, quanto meno, incertezze e difficoltà di vario ordine, si rivela del tutto opportuna.

« Si comunica, quindi, che, ad opera di questa amministrazione, verrà predisposto apposito provvedimento di legge, allo scopo sia di statuire l'obbligatorietà della busta-paga per la corresponsione della retribuzione ai lavoratori, sia di determinare le registrazioni

che sulla medesima dovranno essere effettuate, specie per ciò che concerne i contributi assicurativo-previdenziali ».

Il Ministro

FANFANI.

PASTORE E MORELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti intende prendere allo scopo di assicurare la sistemazione di quelle case rurali in condizioni di inabitabilità, motivo per cui le famiglie contadine sono costrette a vivere in uno stato di grave disagio, nonostante precise norme in vigore e la legge 31 dicembre 1947 obblighino i proprietari ad effettuare opere che migliorino le case rurali.

« Il problema delle case rurali è della massima urgenza, per cui sarebbe necessario che il Ministro dell'agricoltura disponesse l'accertamento, attraverso gli Ispettorati provinciali agrari e le associazioni di categoria, di tutte le case coloniche in condizioni tali da richiedere immediatamente la effettuazione di opere di riattamento, alle quali fa esplicito riferimento anche la tregua mezzadrile circa le quote destinate alle migliorie, fissando a tale riguardo il termine entro il quale le opere stesse debbono essere eseguite ».

RISPOSTA. — « La sistemazione delle case rurali in condizioni di inabitabilità è materia che si attiene in primo luogo all'applicazione del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ai regolamenti locali di igiene e di sanità.

« L'articolo 218 del detto testo unico prevede infatti che tali regolamenti contengano le norme per la salubrità degli abitati e delle abitazioni in genere, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministero dell'interno, in modo da assicurare che non vi sia difetto di aria e di luce e che siano evitati gli inconvenienti delle cattive esalazioni e infiltrazioni.

« Lo stesso testo unico demanda ai prefetti il compito di determinare le modalità secondo le quali debbono essere applicate tali istruzioni nei riguardi della salubrità degli abitati rurali, avute presenti le speciali condizioni topografiche, climatiche e agricole dei singoli comuni e in conformità con le esigenze minime di abitabilità delle case rurali e dei dormitori per avventizi (articolo 219); prevedono che il sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e su richiesta del medico provinciale, possa dichiarare inabitabile una casa o

parte di essa e ordinarne lo sgombrò (articolo 222); sanciscono inoltre che il proprietario di una casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà ha l'obbligo di mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità statuite dai regolamenti e, quando tali condizioni manchino, di apportarvi le opportune riparazioni (articolo 223); dispongono ancora che i proprietari dei fondi, coltivati mediante l'opera temporanea di lavoratori avventizi, non aventi abitazione stabile nel comune o nei comuni dove sono i fondi, apprestino ai lavoratori ricoveri rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie, tenuto conto delle condizioni e della natura delle località (articolo 224); prescrivono infine che il proprietario inadempiente sia diffidato a provvedere entro un termine prestabilito, con comminatoria dell'esecuzione di ufficio (articoli 223-224 già citati).

« L'osservanza di queste disposizioni dovrebbe essere sufficiente ad assicurare le condizioni minime di abitabilità delle case rurali ed in proposito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha già richiamato l'attenzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per ciò che concerne la diretta competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è da tener presente che nei comprensori di bonifica non si tralascia — approvati i piani generali delle opere e stabilite le direttive fondamentali della trasformazione agraria — di considerare, fra gli obblighi relativi alle opere di competenza privata, le esigenze di salubrità delle case rurali da costruire o da sistemare in dipendenza dei piani approvati.

« Fuori dei comprensori di bonifica, il Ministero provvede a stimolare l'attività dei privati con la concessione di sussidi ed esige che i progetti di costruzione o di ampliamento o di trasformazione dei fabbricati si informino alle esigenze sanitarie, oltre che alle necessità direttamente attinenti all'esercizio dell'attività agricola e all'incremento produttivo. La azione del Ministero, peraltro, non è né può essere intesa a sostituire l'intervento delle autorità sanitarie per l'osservanza delle disposizioni del menzionato testo unico 27 luglio 1934, n. 1265.

« Quanto ai lavori di miglioria, previsti nella tregua mezzadrile, si fa presente che il termine per l'ultimazione di essi, già stabilito al 15 aprile del 1948 nell'ultimo capoverso del paragrafo sesto del regolamento di applicazione, è logicamente valido anche per le an-

nate agrarie successive, alle quali il patto sia stato o venga esteso, con una corrispondente modifica nell'indicazione dell'anno ».

*Il Ministro
SEGNI.*

PERLINGIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di eliminare o modificare la condizione apposta all'acquirente dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, di non aver venduto nel biennio precedente altri fondi rustici, per poter usufruire dei benefici di detta legge, considerando che i possessori di piccoli appezzamenti di terreno, o comunque inadeguati alla capacità lavorativa loro e della loro famiglia, possono trovare convenienza a venderli, nell'impossibilità di effettuarne lo arrotondamento previsto dalla lettera b) dello stesso articolo 1, allo scopo di acquistare un appezzamento di terreno adeguato alla detta capacità lavorativa.

« Per conoscere, altresì, se non ritenga di prorogare il termine di cui l'articolo 11 del detto decreto legislativo a favore del venditore, per la medesima durata dell'altro termine di cui all'articolo 1 ».

RISPOSTA. — « Il raggiungimento della finalità cui è ispirato il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 — promuovere, mediante la concessione di agevolazioni fiscali e creditizie, la formazione di nuove piccole proprietà contadine — non può non essere circondato da cautele, atte ad assicurare che di tali agevolazioni beneficino, precipuamente, contadini che non sono proprietari e che presumibilmente non si troverebbero nella condizione di diventare tali, ove non potessero fruire delle agevolazioni stesse.

« Fra tali cautele è da annoverare quella di cui alla lettera d) dell'articolo 1 del citato decreto legislativo: non avere, nel biennio precedente alla data del contratto di acquisto (o della concessione in enfiteusi) del terreno per il quale si chiedono le dette facilitazioni, venduto altro terreno.

« Nei riguardi di contadini già forniti di piccola proprietà — ma troppo piccola, al punto di essere insufficiente all'impiego della mano d'opera della famiglia del proprietario — lo stesso articolo 1 prevede ugualmente la ammissione alle agevolazioni in parola, purché il nuovo acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, cioè risulti contenuto nei limiti quantitativi necessari ad assicurare alla

famiglia dell'acquirente o enfiteuta una disponibilità complessiva di terra adeguata alla capacità lavorativa manuale dei componenti della famiglia stessa.

« Nell'interpretazione di questa norma può usarsi una certa larghezza, nel senso di non esigere la contiguità del terreno di nuovo acquisto a quello già tenuto in proprietà o in enfiteusi, ammettendo, cioè, che l'arrotondamento possa conseguirsi mediante l'aggiunta di un terreno non confinante o anche situato ad una certa distanza.

« Ma, mentre non appare consentibile una ulteriore larghezza interpretativa, difficile appare anche la adozione di una disposizione legislativa intesa a derogare dalla prescrizione contenuta nella lettera d) dell'articolo 1, perché il pericolo di incoraggiare attività speculative non sarebbe evitabile senza gravi difficoltà e prescrizioni il cui adempimento appesantirebbe la norma e la sua esecuzione.

« Quanto, infine, alla eventuale proroga o riapertura del termine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, è appena il caso di rilevare che la norma contenuta in detto articolo — tendente ad escludere, dall'applicazione del limite della proprietà fondiaria appartenente a privati, che venga imposto in sede di riforma fondiaria, la superficie dei terreni venduti o ceduti in enfiteusi ai sensi e ai fini del detto decreto legislativo ed entro un anno dall'entrata in vigore di esso — in tanto trovava giustificazione, in quanto era volta a conseguire fino dal primo anno una intensa attività di vendite e di concessioni in enfiteusi per la formazione di piccole proprietà contadine e in quanto aveva efficacia di breve durata e svolgentesi in una epoca ancora lontana dalla elaborazione della riforma fondiaria. Costituiva detta norma, in altri termini, una equa considerazione per coloro che volontariamente avessero apportato una riduzione alla estesa loro proprietà fondiaria. Ma oggi, nell'approssimarsi della riforma fondiaria, il richiamo in vigore della norma non appare proponibile ».

*Il Ministro
SEGNI.*

PIGNATONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

a) se è a conoscenza dei gravi danni prodotti da un violento temporale alla casa comunale di Resuttano (Caltanissetta), le cui stanze sono rimaste senza tetti con gravi conseguenze sul normale funzionamento dei servizi cittadini;

b) quali provvedimenti intende adottare per un sollecito intervento dal momento che il competente ufficio del Genio civile asserisce di nulla poter fare, tranne che redigere la perizia dei danni, per mancanza di fondi disponibili ».

RISPOSTA. — « L'alluvione dell'8 agosto 1949 nella provincia di Caltanissetta aveva recato solo danni di poca entità alla casa comunale di Resuttano. Recentissime piogge hanno aggravato tali danni in modo che è stato necessario un intervento di pronto soccorso per provvedere al consolidamento del tetto del fabbricato stesso.

« Il Genio civile di Caltanissetta è stato pertanto autorizzato a predisporre la perizia per i detti lavori di pronto soccorso e a dare intanto inizio ai lavori relativi.

« Altre possibilità d'intervento non esistono in quanto nessuna disposizione di legge attualmente in vigore in materia consente la concessione di sussidi sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla riparazione di edifici comunali danneggiati dalle predette alluvioni.

« Appare chiaro quindi che allo stato delle cose tutto quello che era possibile fare è stato fatto ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PIRAZZI MAFFIOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere perché, con grave danno delle popolazioni di frontiera, nella zona dell'Ossola, da alcuni mesi si ostacola da parte delle autorità di pubblica sicurezza il rilascio delle tessere di frontiera, pretendendo di limitarne il rilascio a quelle poche persone che possono provare di avere specifici motivi per recarsi in Svizzera, e negando a tutti coloro che fanno genericamente la richiesta in relazione alla loro residenza nella zona di frontiera.

« Ciò è in contrasto con il diritto di queste popolazioni di avere facilitati i rapporti con i vicini paesi elvetici.

« Perché nella stessa Ossola, sempre da alcuni mesi, vengono rifiutati quasi sistematicamente i permessi di espatrio nella vicina Svizzera per un giorno, che regolamentati recentemente con l'esazione anche di una giusta tassa, vengono negati a chi non ha da giustificare la propria richiesta con particolari necessità di viaggio, negandoli a coloro che li richiedono semplicemente come loro diritto quali cittadini ».

RISPOSTA. — « Il rilascio delle tessere di frontiera con la Svizzera è regolato dall'Accordo del 21 ottobre 1928.

« In base a tale accordo hanno diritto alla tessera di frontiera (articolo 5) « le persone che hanno stabile residenza nei comuni compresi nel raggio di 20 chilometri dalla linea di confine, sempre che dimostrino che loro occorra per ragioni di lavoro giornaliero, commercio, industria ed, eccezionalmente, per interessi importanti, privati o di famiglia ».

« La tessera di frontiera ha validità di un anno dalla data di emissione ed è rilasciata dalle competenti questure di confine.

« I lasciapassare, che danno diritto a soggiornare nel territorio dell'altro Stato per un periodo massimo di 3 giorni, sono rilasciati in base ad accordi intervenuti tra le autorità di polizia di frontiera italiane e svizzere nel luglio 1948, ai « cittadini italiani e svizzeri, che li richiedono per motivi plausibili ed eccezionali, e che dimorino entro la fascia di territorio italiano e svizzero che si svolge entro i 20 chilometri dalla linea di confine ».

« Conseguo che la concessione sia della tessera di frontiera che dei lasciapassare deve necessariamente essere subordinata alle particolari condizioni previste dagli accordi sopra menzionati ».

Il Ministro
SCELBA.

PUGLIESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di vivo malcontento che regna nei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro, a causa dell'inespicabile enorme ritardo nella corresponsione degli assegni familiari, e come intenda porvi rimedio ».

RISPOSTA. — I motivi che hanno determinato il ritardo nella corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro si devono attribuire alla necessità di una accurata revisione degli elenchi nominativi dei lavoratori aventi diritto, a causa delle numerose inesattezze riscontrate, sia per inclusione di nominativi di persone che non svolgono alcuna attività nel settore agricolo, sia per errori di qualifica professionale. Tale revisione ha richiesto un tempo non indifferente se si pensa che la provincia predetta conta 155 comuni.

« In base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, numero 1308, il servizio degli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati

in agricoltura, sostituisce le preesistenti Commissioni comunali nel compito dell'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni assicurative, dati i gravi inconvenienti verificati in varie zone nel funzionamento di dette Commissioni, con conseguente notevole ritardo nella compilazione degli elenchi e nell'erogazione delle prestazioni.

« Per quanto sopra detto, non fu possibile procedere nei primi mesi del 1948 alla liquidazione del saldo degli assegni familiari relativi all'anno 1947, per i quali già un acconto era stato corrisposto sulla base degli elenchi 1946.

« Infatti l'Ufficio provinciale di Catanzaro del servizio dei contributi agricoli unificati, iniziando la revisione degli elenchi dei lavoratori dopo la pubblicazione del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1308, e quindi, praticamente, nei primi mesi dell'anno 1948, ha potuto presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la corresponsione degli assegni di cui trattasi, i primi elenchi definitivi, dell'anno 1947 soltanto nel dicembre 1948, completando tale consegna nel mese di luglio 1949, tranne che per tre comuni.

« Definito così l'accertamento dei lavoratori aventi diritto agli assegni familiari, la Sede dell'Istituto della previdenza sociale di Catanzaro ha potuto iniziare il pagamento del saldo degli assegni familiari 1947 e di un acconto pari all'importo relativo agli assegni spettanti per i primi tre trimestri del 1948.

« D'altra parte l'Ufficio provinciale di Catanzaro del servizio per i contributi unificati sta in questi giorni ultimando la compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori da valere per l'anno 1948 e quelli relativi all'anno 1949.

« Si assicura, pertanto che la situazione della provincia di Catanzaro va sollecitamente normalizzandosi tanto che, entro la fine del 1949, potrà essere del tutto sanata con la liquidazione ai lavoratori agricoli degli assegni familiari per gli anni 1948 e 1949 ».

Il Ministro
FANFANI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se saranno costituiti dei cantieri di rimboschimento nel comune di Sogliano sul Rubicone in base a progetti da esso presentati al Ministero ».

RISPOSTA. — « Il preventivo, concernente il cantiere da attuarsi a Sogliano sul Ru-

bicone, essendo pervenuto a questo Ministero verso la fine di agosto 1949, non ha potuto essere incluso nel piano in un primo tempo predisposto, in vista del benessere di massima ad opera degli organi tecnici.

« Detto preventivo sarà, comunque, sottoposto all'esame della Commissione centrale per il collocamento in una delle prossime sue sedute.

« D'altro canto il problema della disoccupazione nella provincia di Forlì è stato già tenuto presente, autorizzando, là dove il fenomeno presenta punte più acute, l'impianto di venti cantieri di rimboschimento per un importo totale di lire 142.673.625 ».

Il Ministro
FANFANI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere perché il tesoro eroghi all'I.N.A.M. le somme dovute, onde mettere detto Istituto nella possibilità, a sua volta, di erogare le somme che esso deve, per rette spedaliere, agli ospedali di numerosi comuni, essendo molti di essi nella impossibilità di funzionare, per mancanza di fondi, con grave pregiudizio per gli ammalati che debbono essere curati ».

RISPOSTA. — « A cominciare dal 1939 sono stati imposti dallo Stato all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie vari adempimenti assistenziali di carattere straordinario, prevalentemente legati a conseguenze belliche, ai quali adempimenti non corrispondeva tuttavia alcun contributo prestabilito. Il peso di tali prestazioni si aggira intorno al miliardo e mezzo di lire.

« Esaurite le forme di assistenza in parola, l'I.N.A.M. ha richiesto il rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro, sostenendo che esso debba essere posto a carico dello Stato.

« Questo Ministero segue attentamente la questione e non ha mancato e non mancherà di svolgere presso l'Amministrazione del tesoro il necessario interessamento, perché la questione possa essere definita nel più breve tempo possibile, anche allo scopo di porre l'Istituto in condizioni di far fronte ai suoi impegni nei confronti delle amministrazioni ospedaliere.

« Si deve peraltro rilevare che la particolare situazione di cassa dell'I.N.A.M. è anche, e soprattutto, in funzione degli ingenti crediti vantati nei confronti di numerose aziende per contributi assicurativi non riscossi.

Anche in questo campo è in corso una intensa attività diretta ad affiancare l'opera che l'Istituto va svolgendo per il recupero dei suoi crediti, la realizzazione dei quali potrà contribuire alla auspicata soluzione del problema ».

Il Ministro

FANFANI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere che cosa intende fare per indurre l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a saldare all'Ospedale civile di Savignano sul Rubicone il residuo da gennaio-giugno 1949, che ammonta alla somma favolosa di lire 5.307.828 e che mette, in questo momento, detto Ospedale nella impossibilità di funzionare ».

RISPOSTA. — « L'Istituto nazionale in questione ha rimesso nel solo anno 1949 alla dipendente sede provinciale di Forlì, dalla quale dipende l'Ospedale di Savignano sul Rubicone, la somma di ben lire 151 milioni per sopperire a quella deficienza contributiva che, anche in detta zona, ha talvolta costretto gli organi dell'I.N.A.M. ad involontari ritardi nel saldo delle note ospedaliere.

« Si informa, comunque, che una ulteriore, urgente rimessa di altri 3 milioni è stata testé disposta dalla sede centrale dell'Istituto in questione, con destinazione all'Ospedale di Savignano, mentre, da assicurazioni ricevute, altro pagamento alla predetta amministrazione ospedaliera potrà essere effettuato entro il 15 corrente, sempre tramite la sede provinciale dell'I.N.A.M. ».

Il Ministro

FANFANI.

RESCIGNO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se è a conoscenza del grave disagio prodotto nel personale del Genio militare di Pontecagnano (Salerno) dalla notizia di imminenti licenziamenti, e se non ritenga giusto ed urgente a ridare la tranquillità a numerose famiglie in pena, disporre ed assicurare che detti licenziamenti saranno evitati ».

RISPOSTA. — « L'Ufficio provvisorio materiali del Genio militare di Pontecagnano (Salerno), venne, a suo tempo, costituito per effettuare le operazioni di rilievo e di spedizione del materiale A.R.A.R. nei campi di Pontecagnano.

« Poiché le cennate operazioni sono attualmente in via di ultimazione, questa Ammini-

strazione ha dovuto disporre lo scioglimento dell'ufficio di che trattasi.

« In conseguenza di ciò, si è reso necessario licenziare una aliquota di 20 operai su un totale di 61 ingaggiati per le esigenze di Pontecagnano, ma anche i rimanenti purtroppo, dovranno essere gradualmente licenziati man mano che verrà meno il lavoro per il quale furono assunti.

« In relazione a quanto precede, spiace di non poter aderire alla richiesta intesa ad evitare i licenziamenti in parola ».

Il Sottosegretario di Stato

MEDA.

SAGGIN. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere le vere e chiare ragioni che hanno determinato l'attuale sciopero della gente del mare e per conoscere quali particolari, precisi, tempestivi ed energici provvedimenti il Ministro intenda prendere per la soluzione dell'attuale situazione ».

RISPOSTA. — « Nel giugno scorso la gente del mare polarizzò la propria agitazione sui problemi delle pensioni marinare e dell'avvicendamento. A conclusione delle discussioni fra le parti fu stipulato l'accordo del 4 luglio 1949 col quale si stabiliva una soluzione di carattere provvisorio per 18 mesi a decorrere dal 1° luglio 1949 al 31 dicembre 1950. Rimasero sul tappeto alcune altre questioni che le due parti, Armamento e Gente di mare, si riservarono di esaminare « nello spirito di reciproca comprensione ed armonia ».

« Le trattative infatti, subito riprese, proseguirono, e delle questioni trattate venne steso un verbale in data 26 agosto, cui fece seguito una lettera dell'Armamento indirizzata alla F.I.L.M. in data 31 dello stesso mese. Con essa, pur accogliendo alcune delle richieste, gli armatori dichiaravano che le concessioni fatte già comportavano notevoli oneri e che, dato anche il momento particolarmente difficile per il settore marittimo, non consentivano ulteriore estensione.

« La F.I.L.M. però non si mostrava soddisfatta, osservando che in tal modo varie questioni rimanevano insolute, come quella delle otto ore per il personale di camera, gli arretrati del Navalpiccolo, ecc., e decideva di effettuare il fermo delle navi, non mancando di ventilare altresì talune richieste riguardanti la cooperativa « Garibaldi ».

« Ma tutte queste ragioni non dovettero apparire agli stessi marittimi adeguate, giacché alcune navi, come il *Pace*, il *Ravello*, ecc. ripresero subito il mare e poscia lo sciopero

andò a mano a mano restringendosi fino a cessare completamente.

« Nella circostanza il Ministero della marina mercantile ha avuto di mira di assicurare la tutela della libertà di lavoro e il diritto di sciopero, e di fare opera di mediazione per non inasprire il conflitto, rimanendo però fermo nel dichiarato proposito di applicare la legge a difesa degli interessi di tutti. Il contatto fra il Ministero, le autorità e le rappresentanze di categorie è stato operoso e costante e l'Amministrazione centrale ha potuto sempre intervenire per superare le occorse difficoltà ».

Il Sottosegretario di Stato
SALERNO.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) se è competente ad intervenire nel dissidio di competenza sorto fra l'Ente siciliano di elettricità e la Società generale elettrica della Sicilia, circa i nuovi impianti di produzione elettrica da realizzarsi in Sicilia;

2°) se più particolarmente in considerazione della inderogabile necessità che ha la Sicilia di energia elettrica, soprattutto di provenienza idrica, non reputi opportuno stabilire celermente la competenza dell'Ente che deve attuare i lavori del progetto del bacino dell'Alcantara fatto dall'ingegnere Sartori nel 1926 e modificato dagli ingegneri Fusco e Arena, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1940 e finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, secondo il quale si prevede:

a) lo sbarramento con diga adeguata del fiume Alcantara in località « Passo Rocca » territorio di Floresta, e la conseguente creazione del bacino montano Alcantara;

b) lo sbarramento con la diga adeguata del fiume Flascio, in località Giuffrè-Acquasanta, territorio di Floresta e Tortorici, e la conseguente creazione del bacino Flascio;

c) la costruzione di una condotta per portare l'acqua accumulata nel bacino Flascio, nel serbatoio Alcantara;

d) costruzione di una centrale a Floresta sfruttando il dislivello esistente tra il bacino Flascio e il bacino Alcantara (circa 400 metri);

e) trasporto con condotta forzata, in parte in galleria, dell'acqua dei due bacini a Pizzo Corvo (Ucria) e successiva caduta nel fiume Sinagra sfruttando il dislivello di ben 886 metri;

f) costruzione di una centrale a Sinagra;

g) costruzione di altra centrale a Brolo, sfruttando le acque già utilizzate nella centrale di Sinagra;

h) costruzione di impianti per l'irrigazione degli agrumeti e orto-frutteti di Sinagra, Brolo, Piraino, ecc. ».

RISPOSTA. — « Questa Amministrazione non ha dirette notizie del dissidio di competenza che sarebbe sorto fra l'Ente siciliano di elettricità e la Società generale elettrica della Sicilia circa i nuovi impianti di produzione da realizzarsi in quell'Isola.

« Sta però di fatto che le domande a suo tempo presentate dalla Società generale elettrica della Sicilia per ottenere la concessione di derivare acqua dai fiumi Alcantara e Flascio e dal torrente Cartolari-Saracena per uso di forza motrice, debbono già intendersi decadute, ai sensi dell'articolo 1 e 16 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, costitutivo dall'Ente siciliano di elettricità.

« Infatti, per l'interpretazione data ai due predetti articoli dal Consiglio di Stato ed accettata da questo Ministero, sono da considerarsi decadute le domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in Sicilia, quando sulle stesse l'Ufficio del Genio civile non abbia trasmesso gli atti di istruttoria prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2.

« Ora la situazione della Società generale elettrica della Sicilia, nei confronti della derivazione in oggetto è la seguente:

« Con domanda 31 gennaio 1940, a variante di altre precedentemente presentate, la suddetta Società chiese la concessione di derivare dai fiumi Alcantara e Flascio e dal torrente Cartolari-Saracena, mod. massimi 45,00 e medi mod. 15,04 per uso di forza motrice (potenza nominale CV 16,554 con una produzione annua di 68 milioni di kwh).

« La domanda 31 gennaio 1940 fu ammesa ad istruttoria con ordinanza del Genio civile di Messina del 25 ottobre 1941, n. 16511.

« Con decreto ministeriale 21 febbraio 1942 la Società stessa fu autorizzata all'inizio dei lavori della derivazione richiesta, con esclusione di quelli relativi alle dighe di ritenuta Acquasanta sul Flascio e San Giacomo sull'Alcantara.

« Il foglio di condizioni riferentesi alla predetta autorizzazione provvisoria non fu però firmato dalla Società, la quale, con istanza 20 aprile 1946, chiese una variante

alla utilizzazione di cui alla domanda del 1940, presentando il progetto esecutivo delle opere.

« Tale istanza con ordinanza 9 novembre 1946, fu ammessa ad istruttoria dal Genio civile di Messina, il quale il 17 dicembre dello stesso anno effettuò la prescritta visita sopralluogo.

« L'Ufficio stesso, però, non potette completare l'istruttoria e trasmettere gli atti prima dell'entrata in vigore del decreto in parola pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1947. Ciò è pienamente giustificato dato che, come sopra si è detto, la visita sopralluogo fu effettuata il 17 dicembre 1946 e l'Ufficio non sarebbe stato quindi assolutamente in grado di procedere ai suaccennati adempimenti prima dello scadere del termine suddetto. La relazione di istruttoria su una domanda di grande derivazione d'acqua comporta, infatti, un notevole studio da parte degli Uffici del Genio civile, i quali inoltre debbono anche avere i pareri di altri uffici, come l'Ufficio idrografico e quello geologico.

« Anche per quanto riguarda la domanda 31 gennaio 1940, l'Ufficio del Genio civile non ha trasmesso la relazione d'istruttoria e quindi, pure tale domanda deve intendersi decaduta a termini della summenzionata legge.

« Poiché, però, a termini del secondo comma dell'articolo 16 della legge stessa, è data facoltà al Presidente della Regione, sentito l'E.S.E. di mantenere o revocare l'autorizzazione provvisoria ad iniziare i lavori, già rilasciata alle ditte da questo Ministero, la Società generale elettrica della Sicilia, alla quale, come sopra è detto, tale autorizzazione era stata concessa in base alla prima domanda del 31 gennaio 1940, ha chiesto alla Regione il mantenimento dell'autorizzazione stessa.

« Non risulta, peraltro, quali decisioni abbia preso in merito l'Amministrazione regionale.

« Da quanto sopra esposto si deduce, come questo Ministero, allo stato degli atti, non abbia facoltà e motivo di intervenire nel dissidio di competenza che sarebbe sorto fra l'Ente siciliano di elettricità e la Società generale elettrica per la Sicilia, dato che le domande di concessione di derivazione da quest'ultima presentate, sono, per legge, da considerare decadute e solo la Regione può pronunciarsi sul mantenimento dell'autorizzazione provvisoria precedentemente assentita.

« Inoltre, con richiamo sempre al più volte ricordato decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, si fa presente che l'Ente si-

ciliano di elettricità, in base all'articolo 1 della legge medesima, è concessionario di diritto dell'uso delle acque pubbliche utilizzabili per derivazione di energia elettrica, salve soltanto le concessioni validamente acquisite e salvi i provvedimenti nei confronti delle domande di derivazione di acqua a scopo idroelettrico non decadute.

« Non risulta, peraltro, se l'Ente stesso abbia per il momento in studio lo sfruttamento dei fiumi Alcantara e Flascio e del torrente Cartolari nella località cui si riferisce la domanda del 1940 della Società generale elettrica per la Sicilia.

« Si aggiunge, infine, che, per quanto riguarda il progetto a suo tempo presentato dalla Società elettrica della Sicilia, non è esatto che detto elaborato sia stato approvato e finanziato.

« In effetti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 30 luglio 1940, ebbe a pronunciarsi su di un programma relativo ai diversi impianti idroelettrici da attuare in Sicilia ed in Sardegna, fra i quali quello progettato dalla summenzionata Società per l'utilizzazione delle acque dei fiumi Alcantara, Alto, Cartolaro e Flascio.

« Il predetto Consesso, però, si limitò in tale sede a stabilire una graduatoria di attuazione dei diversi impianti, che avrebbero potuto essere sussidiati ai sensi delle leggi 12 maggio 1938, n. 770 e 23 novembre 1939, n. 1838 ».

Il Sottosegretario di Stato

CAMANGI.

SAIJA. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per sapere, se le società produttrici di energia elettrica possono vietare nuove installazioni, o, interrompere i contratti di fornitura già esistenti, subordinandoli all'obbligo da parte dell'installatore o dell'utente all'impianto di condensatori rifasatori per quegli impianti fatti con tubi fluorescenti, al neon o similari ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'industria e del commercio ha dato incarico di rispondere a questa Amministrazione, per ragioni di competenza.

« Al riguardo si riferisce che, in tempi normali, la possibilità o meno, per le società distributrici di energia elettrica di interrompere la fornitura dell'energia stessa a utenze con impianti di tubi fluorescenti, al neon o similari, subordinandola all'obbligo di installare condensatori rifasatori, è in relazione

al tipo di contratto stipulato fra le parti interessate.

« Nessuna disposizione legislativa esiste neppure per l'allacciamento di nuove utenze, i cui contratti sono lasciati alla libera stipulazione delle parti.

« Comunque, l'installazione di condensatori rifasatori, è da consigliare in ogni caso, dato il basso fattore di potenza di questi impianti in quanto, elevando il valore di esso e riducendo le perdite di energia delle reti di distribuzione, contribuisce al miglioramento dell'economia generale dell'energia elettrica ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

SALIZZONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sia vera la notizia secondo la quale si sarebbe disposto che i sussidi in capitale, previsti dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, contrariamente allo spirito e alla lettera della legge, dovranno d'ora innanzi essere pagati, anziché in una unica soluzione, in dieci rate annuali coll'interesse del 5 per cento; la quale notizia ha provocato vivo e giustificato allarme fra i piccoli e medi proprietari di fabbricati rustici sinistrati, ai quali il sussidio così erogato non basterebbe a coprire la differenza fra l'interesse da essi effettivamente corrisposto agli istituti bancari e quello del 5 per cento concesso dallo Stato, senza tenere presente che tale disposizione arrecherebbe una ulteriore contrazione nel settore della ricostruzione agricola ».

RISPOSTA. — « Non è esatto che si sia disposto che, d'ora innanzi, tutti i sussidi in conto capitale, previsti dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, debbano essere pagati in dieci rate annuali con l'interesse del cinque per cento, anziché in unica soluzione.

« È invece esatto che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — nel dare partecipazione, agli agricoltori interessati, della avvenuta ammissione alla sussidiabilità delle opere di miglioramento fondiario da essi progettate — ha da qualche tempo fatto riserva di trasformare il sussidio, che sarà liquidato in base alle risultanze degli accertamenti di collaudo, in annualità decennali posticipate, comprensive di capitale e di interesse, al tasso presumibile del 5,50 per cento.

« Tale riserva — che il Ministero usa formulare nei confronti dei sussidi di importo

rilevante o almeno di notevole importo, avendone sistematicamente escluso quelli inferiori ad un milione e mezzo di lire — non risulta contraria « allo spirito e alla lettera della legge ». Anzi, la formulazione di una tale riserva è una misura cautelare, la minima misura prudenziale che gli uffici ministeriali potessero adottare per porsi nella condizione di poter ottemperare al dovere di dare esecuzione al disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483, il quale prescrive che l'autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario — concessa con l'articolo 1, lettera c), del decreto stesso — « fino alla concorrenza della somma capitale di due miliardi di lire, sarà trasformata in annualità decennali posticipate, comprensive di capitale e d'interesse, al tasso da determinarsi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378 ».

« Dimostrato che la riserva della conversione in annualità decennali posticipate al saggio del 5,50 per cento dei sussidi di miglioramento fondiario di rilevante importo non è una clausola arbitrariamente o vessatoriamente introdotta negli atti di concessione dagli uffici ministeriali ma una semplice misura cautelare — tanto prudenziale quanto doverosa — in esecuzione di una disposizione di legge, dev'essere soggiungere che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che è ben edotto della condizione di disagio nella quale l'applicazione della detta disposizione pone la quasi totalità degli agricoltori nei cui confronti la formulata riserva venga poi effettivamente esercitata, ha avviato accordi col Ministero del tesoro, per la proposizione di una norma legislativa intesa ad abrogare il citato articolo 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1483.

« E nella speranza che la norma abrogatrice possa essere proposta al più presto e incontri l'approvazione del Parlamento, il Ministero dell'agricoltura non ha finora, praticamente, giammai esercitato la riserva in parola ».

*Il Ministro
SEGNI.*

SALIZZONI E BABBI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se la commissione d'inchiesta nominata dal Ministero in seguito al crollo del ponte in località Montecastello di Mercato Saraceno, provincia di Forlì, sulla statale Casentinese, crollo avvenuto il 30 aprile 1948 e per il quale perirono

diciannove persone abbia terminato i suoi lavori. Nel caso affermativo gli interroganti chiedono quali siano le responsabilità emerse e quali i provvedimenti presi perché così gravi sciagure non abbiano più a verificarsi ».

RISPOSTA. — « Sulla questione sorta in seguito al crollo del ponte in località Montecastello di Mercato Saraceno dovrà pronunciarsi l'autorità giudiziaria presso cui pende apposito procedimento penale. In conseguenza di ciò la commissione all'uopo nominata per la inchiesta amministrativa pur avendo preso in esame la questione stessa non ha creduto di dare ulteriore corso alla inchiesta in parola in attesa delle risultanze processuali.

« Intanto per quanto riguarda il caso concreto ed al fine di evitare ogni eventuale disgrazia futura, per quel ponte si è disposto il radicale cambiamento del tipo degli appoggi, asportando la roccia non salda e costruendo le spalle in muratura.

« Si deve far presente che per altri casi non si può *a priori* stabilire nulla di carattere generale in quanto gli imprevisti sono al di fuori di ogni preventiva disciplina e solo le conseguenze in ordine agli appalti, sono regolate da norme di legge e dal capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche.

« Si avverte, comunque, che i lavori di ricostruzione del ponte si possono a tutt'oggi considerare in stato notevolmente avanzato tenuto conto anche che in seguito alle variazioni suaccennate, la entità delle opere è fortemente aumentata ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Perché voglia considerare la necessità di disporre lavori di consolidamento del muro di sostegno dell'abitato di Pietracupa, in provincia di Campobasso, e la riparazione delle strade interne, ridotte ad uno stato veramente pietoso ».

RISPOSTA. — « Per i lavori di consolidamento del muro di sostegno dell'abitato di Pietracupa è in corso di elaborazione presso l'Ufficio del Genio civile di Campobasso apposita perizia dell'importo di circa lire 600 mila.

« Il detto Ufficio è stato sollecitato a trasmettere la perizia stessa entro il più breve tempo possibile.

« Al relativo finanziamento si provvederà coi fondi del corrente esercizio finanziario.

« Ciò stante è da prevedere che sia dato inizio ai lavori fra non molto tempo ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se sia stato provveduto a disporre gli inderogabili lavori di restauro alla chiesa del comune di San Massimo (Campobasso), già più volte classificati, programmati e dati come prossimi alla esecuzione.

« Detti lavori risultano urgenti per tale chiesa parrocchiale, le cui condizioni sono assai gravi, come poche chiese del Molise ».

RISPOSTA. — « Si informa che per i lavori di riparazione dei danni di guerra alla chiesa parrocchiale del comune di San Massimo è in corso di elaborazione da parte del competente ufficio la perizia relativa per l'importo di lire 800.000.

« Il finanziamento di detta perizia di cui è stato sollecitato l'invio da parte dell'ufficio stesso, è previsto nel programma ordinario dell'esercizio in corso. Si può, quindi, prevedere che i lavori relativi abbiano inizio entro il più breve tempo possibile ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se non è a conoscenza che la stazione ferroviaria di Cantalupo nel Sannio, sulla ripristinata linea Campobasso-Isernia, ricostruita da qualche anno dopo la completa distruzione, manca completamente di acqua, e se non intenda considerare l'opportunità di fornire di acqua tale stazione ferroviaria, soprattutto in considerazione della circostanza che una sorgente d'acqua vergine trovasi proprio a pochi metri di distanza ».

RISPOSTA. — « La stazione di Cantalupo del Sannio non ha mai potuto disporre di acqua potabile *in loco* e il servizio d'acqua per gli usi potabili si effettua mediante carri-serbatoi da Boiano.

« Recentemente si sono svolte trattative con il comune di Cantalupo per derivare dalla condotta, che fornisce l'abitato, l'acqua occorrente per la stazione, ma risulta che il comune non ha acqua sufficiente da cedere per i bisogni della ferrovia.

« La sorgente, di piccolissima portata, che trovasi nelle vicinanze della stazione non è

più disponibile essendo già stata captata dal comune per migliorare la portata del proprio acquedotto.

« Ad ogni modo si è avuta assicurazione che il servizio di acqua alla stazione, mediante carri-serbatoi, funziona regolarmente ».

Il Ministro
CORBELLINI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non è a conoscenza che sulla strada provinciale n. 15, in provincia di Campobasso, era stata proposta e programmata, fin dallo scorso esercizio finanziario, la ricostruzione dei ponti n. 1 e 22, per l'importo di lire 12 milioni; che, malgrado ripetute insistenze da parte delle autorità interessate, quei lavori non sono stati ancora finanziati, con grave pregiudizio del pesante traffico automobilistico che quotidianamente percorre la strada stessa; e se, pertanto, non ritenga sia giunto finalmente il momento di disporre la ricostruzione dei due ponti segnalati ».

RISPOSTA. — « In contrasto a quanto asserito, si deve precisare che i lavori di ricostruzione dei ponti numeri 1 e 22 sulla provinciale n. 15, non sono mai stati compresi in alcun programma.

« La spesa di lire 12 milioni era prevista nel programma dello scorso esercizio finanziario e riguardava la ricostruzione dei ponti numeri 58 e 59 nella stessa strada provinciale n. 15 i cui lavori sono stati appaltati e trovansi in corso di esecuzione ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SANSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere perché la Prefettura di Napoli, nonostante segnalazioni opportune, non ha creduto ancora di adottare i provvedimenti di legge contro alcune ditte della zona vesuviana e del Sarno per l'aumento da esse apportato alla energia elettrica fornita ».

RISPOSTA. — « Risulta alla Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi che il prefetto di Napoli, nella sua qualità di presidente del Comitato provinciale dei prezzi, ha già da tempo promosso delle indagini per acclearare alcune situazioni determinatesi, in fatto di tariffe, presso alcune aziende subdistributrici della S.M.E. La condotta di tali indagini presenta però notevoli difficoltà dato che, in parecchi casi, manca il riferimento alla tariffa base bloccata nel 1942 e ciò a seguito de-

gli eventi bellici che avrebbero distrutto i documenti dell'epoca.

« Qualora tuttavia potessero essere segnalati dei fatti specifici anche direttamente al Comitato interministeriale dei prezzi, questo potrebbe disporre gli opportuni accertamenti ed adottare conseguentemente, i provvedimenti del caso ».

Il Ministro
dell'industria e commercio
LOMBARDO.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno procedere alla modificazione od alla soppressione dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo (I.N.G.I.C.) istituzione fascista che, anziché moralizzare con oculato controllo tecnico gli appalti, è diventato praticamente un istituto con precipuo scopo totalitarista di accentrare in sé quasi tutte le gestioni comunali, intralciando, attraverso alle indebite pressioni delle prefetture, l'opera onesta e serena dei comuni, specie di quelli rurali ».

RISPOSTA. — « Le accuse mosse all'Istituto nazionale gestione imposte di consumo non si concretano nella segnalazione di alcun atto specifico compiuto dall'Istituto medesimo in dispregio alle norme che ne disciplinano l'attività o in contrasto con i principi ai quali dette norme sono ispirate, ma si mantengono in termini alquanto vaghi sicché non riesce facile procedere ad un preciso controllo delle stesse.

« Comunque può affermarsi che l'Istituto persegue i fini di utilità sociale, per il cui raggiungimento esso fu costituito, in legittima concorrenza con i privati assuntori e che non avendo alcun movente di lucro applica, nell'acquisizione degli appalti, le condizioni più vantaggiose per le finanze comunali, il che gli consente di accrescere la propria sfera di attività. Ed a tale riguardo è opportuno precisare che le amministrazioni comunali sono libere di scegliere la forma di gestione più conveniente (diretta o appaltata) e in questo ultimo caso sono del pari libere di stabilire le modalità e le condizioni per il conferimento dell'appalto e principalmente di scegliere le ditte da invitare alla gara nei casi di licitazione privata, forma generalmente seguita per le concessioni della specie.

« Tutto ciò esclude che i comuni soggiacciano ad una limitazione della propria autonomia in seguito a pressioni delle prefetture, il che sarebbe comunque difficilmente conce-

pibile nell'attuale periodo di rinnovamento e di consolidamento delle autonomie comunali. Non può escludersi, tuttavia, che le prefetture stesse in determinate situazioni locali ritengano opportuno segnalare l'opera dell'INGIC, ma ciò non importa alcuna coercizione restando sempre ai comuni piena libertà d'azione. Le prefetture anzi controllano attentamente, secondo quanto prescritto loro dal Ministero dell'interno, che nelle concessioni delle gestioni in parola i comuni non tralascino l'osservanza delle condizioni prescritte per le trattative private dall'articolo 87 della legge comunale e provinciale, considerando l'I.N.G.I.C. alla stregua delle altre ditte concorrenti.

« Si fa presente, infine, che i competenti uffici di questo Ministero stanno studiando attentamente le norme che regolano l'attività dell'Istituto per le eventuali modifiche che potrà essere ritenuto opportuno proporre in rapporto alle esperienze compiute in questi ultimi tempi ».

Il Ministro
VANONI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere quali provvedimenti abbia preso od intenda prendere per venire in aiuto degli agricoltori della provincia di Imperia, specie dei comuni di Diano e Teggia tormentati dalla diffusione della formica argentina, che tanto danno produce all'agricoltura ».

RISPOSTA. — « La lotta contro la formica argentina — le cui gravi infestazioni interessano purtroppo numerose provincie — è stata posta tra i più urgenti problemi fitosanitari da risolvere sia mediante stanziamenti di bilancio straordinari come pure avvalendosi dei fondi E.R.P.

« L'orientamento tecnico della lotta è stato tracciato dal Comitato tecnico di difesa per le malattie delle piante ed in base ad esso è stato già elaborato un organico e vasto programma di difesa, comprendente tutte le provincie infeste, che dovrà avere graduale attuazione a partire dal prossimo autunno.

« Nel presente periodo estivo sono state intanto promosse nella provincia di Imperia — e specificatamente nel comune di Sanremo — adeguate prove sperimentali sotto la direzione dell'Osservatorio fitopatologico di Sanremo, con l'impiego di un centinaio di quintali dei più moderni insetticidi sintetici e clorinati; prove che — oltre a consentire l'acquisizione

di precisi dati sull'efficacia comparativa dei vari prodotti — conseguiranno l'effetto immediato di distruggere numerosi focolai di infestazioni nella zona predetta ».

Il Ministro
SEGNI.

SCOTTI FRANCESCO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per accelerare la procedura della riliquidazione delle pensioni, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 221, onde questa possa avere la sua pratica attuazione nei limiti di tempo previsti dalla legge stessa, e se nel frattempo non ritenga doveroso corrispondere a tutti i pensionati civili e militari un acconto immediato e proporzionato alla somma di diritto spettante a ciascuno di essi ».

RISPOSTA. — « La perequazione delle pensioni del personale statale, disposta con la legge 29 aprile 1949, n. 221 è appena all'inizio, in quanto la citata legge n. 221, è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 20 maggio 1949 ed è entrata in vigore il 5 giugno 1949.

« Ciò premesso si fa presente che da parte del Tesoro è stato fatto tutto quanto occorre perché la perequazione abbia luogo con sollecitudine. Si è provveduto, infatti, oltreché alla emanazione delle norme di applicazione della cennata legge n. 221 (circolari 20 maggio 1949, n. 125630 e 10 giugno 1949, n. 126670) anche alla compilazione e stampa delle tabelle per l'assimilazione degli stipendi e delle paghe pensionabili dal 1° dicembre 1923 al 1° novembre 1948 e delle tabelle per la determinazione delle pensioni per il personale impiegatizio e salariato comune a tutte le Amministrazioni. Si è provveduto, altresì, alla compilazione e stampa del prontuario per la determinazione della rata di pensione netta mensile da corrispondere agli interessati, nonché dei vari modelli (decreti ministeriali e ruoli di pagamento) necessari per la perequazione.

« Quanto al termine entro il quale dovrebbero essere ultimate le operazioni della perequazione, stabilito dalla cennata legge n. 221 al 31 dicembre 1949, occorre tener presente che tale termine poteva considerarsi appena sufficiente allorché venne introdotto dal Senato nel disegno di legge in occasione della sua prima discussione, avvenuta nel mese di dicembre 1948, in quanto assicurava un lasso di tempo di un anno. A causa del ritardo che ha subito l'emanazione della legge in questione

tale lasso di tempo si è invece ridotto a poco più di sei mesi, periodo del tutto insufficiente per poter portare a termine la riliquidazione di oltre 350.000 pensioni.

« Nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati su detto provvedimento — in occasione di una proposta di emendamento tendente, fra l'altro, a sopprimere tale termine perché troppo vicino — il relatore ebbe a dichiarare che il termine stesso poteva essere mantenuto con l'intesa che esso non è cogente ma soltanto « indicativo ».

« In sostanza le amministrazioni statali non mancheranno di fare del loro meglio affinché la perequazione venga effettuata con la massima sollecitudine possibile e una parte di esse riuscirà molto probabilmente a rispettare il termine in parola; in altre, viceversa, ove più cospicuo è il numero dei pensionati e più complesso è il lavoro, ciò risulterà pressoché impossibile.

« Comunque, al fine di sollecitare le operazioni inerenti alla perequazione delle pensioni, questo Ministero ha istituito, a favore delle amministrazioni centrali, delle ragioniere centrali e della Corte dei conti, appositi fondi per la erogazione di compensi speciali e di cottimi al personale addetto alle suddette operazioni che in tale modo sarà stimolato ad espletarle con la massima sollecitudine.

« È in corso di preparazione anche una circolare per richiamare l'attenzione delle suddette amministrazioni sulla necessità che il lavoro di perequazione sia portato a termine nel più breve tempo possibile.

« Quanto poi alla concessione di un acconto ai pensionati, in attesa della corresponsione dei definitivi miglioramenti economici ad essi spettanti in applicazione della cennata legge n. 221, si fa presente che gli interessati fruiscono già di notevoli anticipi e, più precisamente:

a) di un acconto una volta tanto, pari al 75 per cento di una mensilità della pensione;

b) di un acconto continuativo, con effetto dall'ottobre 1948, nella misura « fissa » di lire 2000 o di lire 1000 mensili, a seconda che si tratti di pensioni dirette o di pensioni indirette e di reversibilità;

c) di un acconto in misura « percentuale » del 40 per cento, 30 per cento o 20 per cento a seconda della data di liquidazione della pensione.

« Tutti i suddetti acconti sono disciplinati dalla legge 22 dicembre 1948, n. 1446.

« La concessione di un altro acconto ai pensionati non si ravvisa assolutamente possibile, atteso che in alcuni casi si verifica che

gli acconti già in godimento assorbono completamente, e superano anche, gli aumenti spettanti in via definitiva ».

Il Sottosegretario di Stato
MALVESTITI.

SILIPO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga opportuno provvedere alla costruzione di un nuovo edificio postale in Catanzaro, accogliendo il voto espresso dal Consiglio comunale della città, in quanto l'attuale edificio è assolutamente insufficiente alle esigenze del servizio ».

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la costruzione di un nuovo edificio postale a Catanzaro è una riconosciuta necessità per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

« La questione infatti, allo studio già prima della guerra, e sospesa allo scoppio delle ostilità, è stata ripresa in esame nell'immediato dopo-guerra; ma non si è potuto trovare ancora una soluzione del problema, data la mancanza di fondi. Il Ministero del tesoro, più volte interessato in proposito, ha risposto sempre negativamente.

« Si sta ora esaminando la possibilità di far rientrare la costruzione (che importa una spesa aggirantesi sui 200 milioni) nelle spese straordinarie per la ricostruzione, da finanziarsi coi fondi E.R.P.

« Qualora tale possibilità dovesse venire a mancare, si studierà il modo più adeguato che consente di sistemare i servizi, nell'attesa che il Ministero del tesoro conceda i fondi occorrenti sui normali capitoli del bilancio.

« Si sta intanto provvedendo per alcuni più urgenti lavori di manutenzione e sistemazione dell'attuale edificio, in modo da alleviare, almeno in parte, le condizioni precarie in cui si svolgono attualmente quei servizi postelegrafonici; tali opere, già approvate ed aggregate, saranno portate a termine nel minor tempo possibile ».

Il Ministro
JERVOLINO.

SIMONINI E PRETI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere se e quali misure urgenti ritenga necessario adottare, onde evitare i gravi danni che possono determinarsi nell'ambito agricolo e della frutticoltura a seguito della improvvisa disposizione emanata il 13 agosto 1949 dall'Alto Commissario della sanità pubblica e

concernente la fabbricazione delle marmellate.

« Tale provvedimento, che non trova giustificazione alcuna, né di fatto, né di diritto, procura notevoli danni, oltreeché nel settore agricolo-ortofrutticolo, anche nel settore industriale, con gravi conseguenze anche nel campo della occupazione operaia che viene compromessa in larghe zone del paese ».

RISPOSTA. — « La questione è stata già ampiamente esaminata nei suoi vari aspetti dal Ministero dell'industria allo scopo di raccogliere ogni elemento utile diretto ad accertare la effettiva situazione.

« Essendo stata, ora, rinviata la riunione indetta dallo stesso Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica, per esaminare la portata della circolare 13 agosto 1949, questo Ministero ha sollecitato altra riunione per cercare la maniera di eliminare gli inconvenienti segnalati.

« Si fa riserva di ulteriori comunicazioni appena se ne sarà in grado ».

Il Ministro
LOMBARDO.

STORCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere come intendano far luogo alle numerose richieste di finanziamento destinato alla formazione della piccola proprietà contadina, in applicazione della legge 24 febbraio 1948, in modo di intervenire adeguatamente e sollecitamente, e promuovendo al riguardo il massimo interessamento da parte degli stessi Istituti di credito e il più largo impiego dei fondi provenienti dal piano E.R.P., costituendo la piccola proprietà contadina l'obiettivo fondamentale al quale tendono le classi lavoratrici ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si è preoccupato, in sede stessa di elaborazione dello schema del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, del problema di facilitare il finanziamento ai lavoratori manuali della terra, desiderosi di acquistare modeste estensioni, per la costituzione di piccole proprietà contadine.

« A questo fine sono intese le norme contenute nell'articolo 2 del decreto, che elevano al 3 per cento la misura del concorso statale negli interessi sui mutui che gli acquirenti contraggano con istituti di credito agrario di miglioramento, al fine di provvedersi dei mezzi per il pagamento del prezzo di acquisto dei terreni, e che stabiliscono in anni trenta la du-

rata della corresponsione di tale concorso statale, quale che si sia la durata del mutuo.

« Lo stanziamento di cento milioni annui per anni trenta consente di accordare il concorso statale per una ragguardevole massa di mutui.

« Se di tale forma di incoraggiamento non è stata larga l'applicazione nel primo anno di esecuzione del decreto legislativo n. 114, ciò è dipeso dalla scarsità delle richieste, nonostante la propaganda fatta svolgere dal Ministero e dalle organizzazioni.

« Nei mesi più recenti, peraltro, si è notato un notevole ritmo nella presentazione di domande di mutuo col concorso statale negli interessi, che in alcune provincie ha assunto andamento confortevole. Per tutte le operazioni di mutuo finora comunicategli dagli Istituti di credito agrario, il Ministero ha impegnato il chiestogli concorso statale.

« Ma il Ministero si è preoccupato altresì di accrescere le disponibilità finanziarie che gli Istituti di credito agrario di miglioramento sono in grado di destinare a tal genere di operazioni. A tal fine, assunse l'iniziativa della norma contenuta nell'articolo 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, in forza della quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad accordare, sui fondi di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, agli Istituti speciali di credito agrario di miglioramento, operanti nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare, nonché nelle provincie di Frosinone e di Latina, anticipazioni rimborsabili nel periodo di anni trenta, fino all'ammontare complessivo di un miliardo e 500 milioni di lire, con che gli Istituti predetti vengono posti in grado di far fronte alle maggiori necessità che si presentano per l'incremento, in quei territori, di tutte le operazioni di credito agrario di miglioramento, nel cui novero rientrano i mutui per l'acquisto di terreni per la costruzione di piccole proprietà contadine.

« E, poi, da rilevare che — a prescindere dai sopraenunciati aiuti, connessi a forme di finanziamento diretto — altri aiuti sono stati posti in essere ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, attinenti a forme che potrebbero definirsi di finanziamento indiretto o implicito. Invero, per andare incontro ai bisogni delle classi lavoratrici agricole, sprovviste di mezzi e per le quali non è nemmeno bastevole l'ausilio del credito, è stata istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121), la quale provvede all'acquisto di terreni, alla

loro lottizzazione e alla rivendita rateale a modico saggio di interesse, a coltivatori diretti, soli ed associati in cooperative.

« La Cassa ha già compiuto importanti operazioni e con la citata legge 23 aprile 1949, n. 165, la sua azione, già limitata all'Italia meridionale e insulare, al Lazio e alla Maremma toscana, è stata estesa a tutta l'Italia, ammettendo di due miliardi il suo fondo di dotazione, originariamente stabilito in 500 milioni di lire.

« Allo stesso fine sono rivolte le disposizioni della recente legge 29 luglio 1949, n. 473, in forza delle quali le vendite di terreni con pagamento rateale del prezzo, ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, effettuate dall'Ente nazionale per le Tre Venezie e dagli altri enti di colonizzazione, nonché da consorzi di bonifica, sono equiparate ai mutui di credito agrario di miglioramento e possono pertanto essere assistite dal beneficio del concorso statale negli interessi di rateazione.

« Si può essere certi del vigilante interessamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'integrale e, quanto più possibile, sollecita utilizzazione dei mezzi giuridici e finanziari accordati coi summenzionati provvedimenti legislativi. E se tali mezzi risulteranno, a un certo momento, insufficienti, sarà posto ogni impegno per trovare modo di accrescerli per il raggiungimento degli scopi dei quali giustamente si rileva l'alta importanza sociale ».

Il Ministro
SEGNÌ.

SULLO. — Al Ministro dei trasporti. —

« Per conoscere se intenda autorizzare al più presto possibile un servizio automobilistico di linea Avellino-Napoli, con un adeguato numero di corse giornaliere, per agevolare il traffico viaggiatori tra la città di Avellino (capoluogo di una provincia con vasto retroterra) e Napoli (centro verso il quale gravita naturalmente l'Irpinia per esigenze commerciali e culturali), distanti tra loro solo 54 chilometri su strada ordinaria.

« In particolare l'interrogante fa rilevare che:

1°) ogni soluzione definitiva (collegamento con ferrovia a scartamento ordinario o con prolungamenti dello scartamento ridotto della Nola-Baiano) è purtroppo, anche per ragioni obiettive, difficilmente realizzabile nel breve svolger di mesi, e per di più visioni soggettive diverse hanno reso la situazione così confusa che appare utile un chiarimento

del Ministro, in via ufficiale, sugli intendimenti del suo Dicastero;

2°) frattanto il viaggiatore deve percorrere ben 162 chilometri (andata e ritorno) per giungere a Napoli con le ferrovie dello Stato, a tariffe quasi proibitive; ciò perché l'Ispettorato della motorizzazione non ha inteso accordare la concessione per un servizio Avellino-Napoli automobilistico, su un percorso di appena 108 chilometri (andata e ritorno), che consentirebbe l'adozione di tariffe accessibili anche a categorie meno agiate essendo del tutto insufficiente l'unica corsa mattutina autorizzata, riservata, per espressa disposizione, ai soli studenti;

3°) il servizio cumulativo Circumvesuviana-Sita (che in atto rappresenta la soluzione meno infelice) crea inconvenienti non trascurabili dal momento che il percorso di andata e ritorno viene coperto in media in 5 ore.

« L'interrogante è del parere che, pur non essendo infondate le preoccupazioni del Ministro di proteggere in linea generale il traffico delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie sovvenzionate (come potrebbe accadere per la Circumvesuviana, il cui pacchetto azionario di maggioranza è posseduto dall'I.R.I.) esse non debbono giocare a tal punto da privare la cittadinanza di un decoroso servizio automobilistico, che « permetterebbe di giungere a Napoli in poco più di un'ora » (mentre persino con automotrici le ferrovie impiegano due ore e un quarto).

« Veda il Ministro in quale maniera possono essere conciliati i contrastanti interessi delle ferrovie, della Circumvesuviana e dei privati autotrasportatori; affidi il servizio all'I.N.T., alla Circumvesuviana, a privati, in esclusiva o in compartecipazione, come meglio crede e come le vigenti leggi permettono; ma le contese tra i concorrenti interessi delle aziende pubbliche e private non continuino più a soffocare la vita commerciale e culturale della zona.

« Alla cittadinanza importa che il servizio automobilistico esista e funzioni, a chiunque esso sia concesso.

« La regione Irpinia, che poco o nulla riceve direttamente dallo Stato in contributi o sovvenzioni, ha il diritto almeno di non essere oppressa da un male inteso protezionismo; essa confida oggi nella saggezza del Ministro dei trasporti, che non vorrà deludere l'attesa, anche perché il popolare malcontento non sia incanalato verso stati d'animo diversi dalla fiducia ».

RISPOSTA. — « La soluzione definitiva del collegamento diretto di Avellino con Napoli con nuova ferrovia a scartamento ordinario o con prolungamento dell'attuale ferrovia a scartamento ridotto Napoli-Nola-Baiano è attualmente allo studio da parte della Commissione del piano regolatore delle ferrovie. Ogni decisione o chiarimento al riguardo deve, quindi essere rinviata a quando detta Commissione avrà fatto conoscere il suo avviso ed a quando il Ministero del tesoro avrà fatto conoscere le sue decisioni in merito alla possibilità dello stanziamento dei fondi necessari per la costruzione della nuova ferrovia a scartamento ordinario od a scartamento ridotto.

« Per quanto concerne la effettuazione di un servizio automobilistico diretto da Avellino a Napoli, si fa presente che le numerose richieste finora formulate per l'attivazione di tale servizio non sono state fino ad ora definite in senso favorevole, in quanto l'Amministrazione non poteva non considerare con la dovuta attenzione la inevitabile concorrenza che tale servizio avrebbe determinato nei confronti dell'esercizio statale e di quello della ferrovia concessa Baiano-Napoli, ai quali esercizi l'erario è interessato in modo diretto per il primo e indiretto per il secondo.

« D'altra parte il complesso delle comunicazioni pur con quei particolari aspetti rilevati, era, comè, tale da assicurare, pressoché in ciascuna ora del giorno, la possibilità di un collegamento tra Avellino e Napoli.

« In considerazione tuttavia del sempre più intenso traffico tra i due centri, questa Amministrazione ha ripreso in esame la questione, e tenuto conto delle accresciute esigenze da più parti segnalate, è venuta nella determinazione di impartire istruzioni al dipendente Ispettorato compartimentale per la Campania, per l'urgente esame delle modalità di esercizio di tre coppie di corse automobilistiche da far attivare da Avellino per Napoli, in aggiunta a quella che, riservata agli studenti, da tempo effettua la società Sita Irpina.

« Dette nuove coppie di corse saranno da esercitare in comune da parte della Società strade ferrate meridionali e della società Sita Irpina ».

Il Ministro
CORBELLINI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non sia il caso di autorizzare i provvedi-

tori agli studi a disporre il pagamento di un congruo acconto agli insegnanti collocati a riposo dal 1° ottobre 1948; tenuto presente che non sono ancora organizzati gli uffici centrali e periferici per la liquidazione delle pensioni, per cui gli interessati dalla data di collocamento in pensione sono rimasti privi di qualsiasi emolumento ».

RISPOSTA. — « La situazione prospettata ha richiesto un lungo esame, per le complesse difficoltà legislative, amministrative, ed organizzative presentatesi in proposito a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro; ed è stata risolta adesso come appare dalle circolari n. 5891 in data 14 luglio 1949 e n. 1780 in data 20 settembre 1949 di questo Ministero.

« Di ciascuna di dette circolari, si allega, per ogni buon fine, copia ».

Il Ministro
GONELLA.

Circolare n. 5891. Roma, 14 luglio 1949.

Ai Signori Provveditori agli studi.

OGGETTO: *Pagamento trattamento provvisorio di pensione agli insegnanti elementari cessati dal servizio.*

« In attesa della emanazione delle norme di attuazione della legge 7 maggio 1948, numero 1066, i Provveditori agli studi dovranno disporre la concessione di un trattamento provvisorio di pensione ai maestri elementari cessati dal servizio (collocati a riposo o deceduti in attività di servizio), in applicazione dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, numero 221.

« Analogamente a quanto ha disposto il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con recente circolare a chiarimento della predetta legge, si precisa che le SS. LL. dovranno corrispondere a tutti gli insegnanti elementari cessati dal servizio (dal 2 ottobre 1948 in poi) un trattamento provvisorio di pensione nella misura fissata dalla tabella I, allegata alle istruzioni emarate dal Ministero del tesoro per l'adeguamento delle pensioni di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 221, e precisamente alle pagine 32 e 33 delle istruzioni medesime relativamente ai gradi dal XII al IX.

« La misura va determinata in relazione all'ultimo stipendio goduto dall'insegnante ed agli anni di servizio sicuramente accertati.

« Trattandosi, nel caso dei maestri elementari, di personale che viene retribuito attraverso contabilità speciale, si riportano le

istruzioni che per tale categoria di personale ha impartito il Ministero del tesoro con circolare del 10 giugno 1949, n. 126670:

“ Per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione al personale di cui trattasi sarà provveduto con appositi separati ordini di accreditamento da emettersi tempestivamente sui capitoli delle pensioni, con il vincolo della commutazione in entrata alle contabilità speciali gestite dai vari uffici o enti intestatari.

“ Gli uffici dai quali dipende all'atto della cessazione dal servizio il personale di cui trattasi provvederanno a corrispondere mensilmente su detti fondi il trattamento provvisorio di pensione, nella misura e con i criteri stabiliti dalla presente circolare.

“ Qualora durante la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione l'interessato trasferisca la propria residenza, il pagamento continuerà ad essere effettuato dal predetto funzionario delegato, salvo a rendere esigibili le rate mensili nella nuova residenza.

“ I suddetti pagamenti saranno effettuati fino a quando non perverrà la comunicazione — da trasmettersi in duplice — da parte dell'Ufficio provinciale del tesoro competente dell'attivazione dei pagamenti della pensione.

“ Gli uffici incaricati della corresponsione del trattamento provvisorio di pensione comunicheranno, ai fini del congruaglio, all'Ufficio provinciale del tesoro l'estratto conto delle somme di cui è stato a detto titolo disposto il pagamento.

“ Resta ovviamente inteso che gli uffici intestatari delle contabilità speciali in parola dovranno rendere conto dei pagamenti disposti a titolo di trattamento provvisorio nei modi usuali, previsti per dette contabilità.

“ All'ultimo ordinativo di pagamento del trattamento provvisorio di pensione dovrà essere allegata l'altra copia della comunicazione di cui è sopra cenno, trasmessa dall'Ufficio provinciale del tesoro, concernente l'attivazione dei pagamenti della pensione „.

« A complemento delle suddette istruzioni si dettano le seguenti norme:

« Rimangono ferme le pensioni provvisorie liquidate da questo Ministero a favore di alcuni insegnanti cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1948, invece, tutt'ora in attesa di pensione, provvederanno le SS. LL. con le norme della presente circolare.

« Al trattamento provvisorio di pensione diretta va annesso anche l'assegno di caro-viveri nella misura di annue lire 42.000 (se l'interessato non ha compiuto ancora il 60° anno di età), ovvero quello di lire 56.400 (se l'in-

teressato ha già compiuto il 60° anno di età).

« La somma netta mensile da corrispondere all'interessato dovrà essere ridotta del 2 per cento in conto Tesoro e del 0,05 per cento per tassa di bollo, e arrotondata, per difetto, a lire 100.

« Per mettere le SS. LL. in grado di provvedere all'anzidetta concessione, il Ministero restituirà, con plico a parte, i provvedimenti di cessazione dal servizio già inviati da ciascun Provveditorato, ad eccezione di quelli relativi ad alcuni insegnanti per i quali era stata già predisposta dal Ministero la liquidazione provvisoria.

« Tutte le pratiche saranno trattenute presso i singoli Provveditorati agli studi, in attesa della emanazione delle norme di attuazione della legge 7 maggio 1948, n. 1066.

« Si precisa che nessun trattamento di pensione può esser fatto al personale collocato a riposo che non abbia raggiunto almeno anni 19, mesi 6 e giorni 1 di servizio utile a pensione, debitamente e sicuramente accertato, con dichiarazione d'iscrizione al Monte pensioni e con l'esclusione di benefici concessi per speciali servizi (scuole all'estero, servizi in Colonia e nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Zara, Fiume e Pola) che saranno valutati in sede di conferimento della pensione definitiva. E si ritiene utile avvertire, altresì, che il servizio militare effettivamente prestato prima della nomina in ruolo e non contemporaneo ad altro servizio utile a pensione, è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, anche per il raggiungimento del periodo minimo di servizio di anni 19, mesi 6 e giorni 1, necessario per conseguire il diritto alla liquidazione della pensione.

« Per quanto riguarda, infine, il trattamento provvisorio di pensione spettante agli insegnanti elementari già iscritti a regolamenti comunali di pensione, i quali vennero iscritti al Monte pensioni governativo a decorrere dal 1° gennaio 1934, si comunica che l'ammontare della concessione e della indennità di caro-viveri dovrà ridursi al 40 per cento, in considerazione che le norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, non prevedono l'anticipazione da parte dello Stato, della quota di pensione dovuta dai comuni.

« Inoltre, poiché è stato stabilito che possano beneficiare dal trattamento provvisorio di pensione anche le vedove e gli orfani minorenni dell'insegnante deceduto in attività di servizio, si precisa che la concessione stessa è subordinata alla documentazione da parte degli aventi diritto delle seguenti circostanze,

previste dall'articolo 4 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato dall'articolo unico della legge 21 agosto 1921, n. 1144, e cioè:

1°) che il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima del decesso, sempre che l'insegnante defunto non abbia contratto il matrimonio stesso prima del compimento del cinquantesimo anno di età;

2°) che non fu pronunciata sentenza di separazione legale fra i coniugi per colpa della vedova.

« Per le pensioni indirette il trattamento provvisorio va determinato nella misura seguente:

1°) 50 per cento della pensione diretta per la vedova senza orfani minorenni;

2°) 60 per cento della pensione diretta per la vedova con un orfano minorenni;

3°) 65 per cento della pensione diretta per la vedova con due orfani minorenni;

4°) 70 per cento della pensione diretta per la vedova con tre orfani minorenni;

5°) 75 per cento della pensione diretta per la vedova con quattro o più orfani minorenni.

« Per gli orfani minorenni soli, la misura sarà:

1°) di un terzo della pensione diretta se gli orfani sono in numero non maggiore di due;

2°) del 40 per cento della pensione diretta se gli orfani sono in numero di tre;

3°) del 50 per cento della pensione diretta se gli orfani sono in numero di quattro;

4°) del 60 per cento della pensione diretta se gli orfani sono in numero di cinque o più.

« Gli orfani perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore età, o anteriormente, se femmine, per matrimonio.

« In ogni caso a tali concessioni va annesso l'assegno di caro-viveri nella misura fissa di lire 37.200 annue, sia per le vedove che per gli orfani.

« Si conferma, anche per il pagamento alle vedove ed agli orfani, che la somma dovuta va arrotondata, per difetto, a lire 100, e che per gli insegnanti già iscritti ai regolamenti comunali di pensione, i quali vennero iscritti al Monte pensioni governativo a decorrere dal 1° gennaio 1934, la misura della concessione sarà ridotta alla metà di quella sopra indicata.

« Si precisa che le insegnanti coniugate devono essere indicate, negli atti di ufficio, col cognome del marito cui seguirà quello da nubile, mentre le vedove dovranno indicarsi col cognome da nubile cui seguirà quello

del marito defunto preceduto dalla parola « vedova ».

« Si avverte, infine, che sulle pensioni dovranno essere recuperati, con trattenute mensili, tutti gli eventuali debiti lasciati insoluti dai maestri all'atto della cessazione dal servizio: si tenga, però, presente che le ritenute per cessioni di stipendio o per assicurazioni non vanno operate sulle pensioni dovute alle vedove o agli orfani, intendendosi estinte con la morte del *dante causa*.

« Si allega copia delle istruzioni del Ministero del tesoro, sopra ricordate.

« Si attende un cenno di ricevuta della presente ».

Il Ministro
GONELLA.

Prot. n. 7780

Roma, 20 settembre 1949

Ai Signori Provveditori agli studi

OGGETTO: *Trattamento provvisorio di pensione.*

« Prego le SS. LL. di prendere in attenta considerazione le seguenti chiarificazioni e richieste di notizie, riguardanti il trattamento provvisorio di pensione a favore degli insegnanti elementari, in applicazione dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221:

1°) Con circolare n. 271 del 26 luglio 1949, relativa all'applicazione del predetto articolo 23, la Direzione generale del tesoro (Divisione 1^a) ha dettato le seguenti istruzioni agli Uffici del tesoro circa la corrispondenza del caro-pane:

« Poiché il trattamento provvisorio è comprensivo del caro-vita, è ovvio che anche il « caro-pane dovrà continuare ad essere corrisposto dagli Uffici del tesoro nella misura già precedentemente attribuita, se si tratta « di pensione diretta. Nel caso di pensione « diretta. Nel caso di pensione indiretta il « caro-pane, già in godimento del dante causa, « sarà ridotto di una quota ».

« A tale criterio devono uniformarsi anche gli Uffici scolastici nei riguardi degli insegnanti elementari, che sono pagati con ordinativi tratti sulla contabilità speciale, concedendo ai medesimi anche il caro-pane, tuttora dovuto dalle disposizioni vigenti.

2°) Le SS. LL. dovranno curare che negli atti di servizio degli insegnanti elementari, che costituisce il solo documento probatorio sul quale si basa il diritto al trattamento di quiescenza, deve essere apposta la dichiarazione che l'insegnante a cui si rife-

risce il documento, fu iscritto, a suo tempo, al Monte pensioni per gli insegnanti elementari. E dovranno, inoltre, tener presente che, nel caso in cui l'insegnante che cessa dal servizio abbia svolta la sua attività in altra provincia, la dichiarazione predetta deve essere richiesta al Provveditore agli studi competente.

« Per i servizi, poi, resi dagli insegnanti nelle Scuole italiane all'estero e in quelle dipendenti dall'Africa italiana, sarà necessario che le SS. LL. richiedano il relativo stato di servizio direttamente ai competenti Ministeri. Resta fermo, peraltro, che la valutazione di tali servizi sarà fatta a cura di questo Ministero in occasione della liquidazione della pensione definitiva.

3°) Si avverte, inoltre, che in tutti i casi di cessazione dal servizio, disposti su domanda, è necessario unire agli atti che dovranno essere inviati a questo Ministero le domande dei singoli interessati, *in originale*, poiché tale documento dovrà essere poi trasmesso alla Corte dei conti in sede di registrazione dei provvedimenti di trattamento provvisorio e di pensione definitiva.

« In proposito si fa rilevare che non è necessario trasmettere anche la domanda eventualmente presentata dall'insegnante per chiedere la corresponsione del trattamento di pensione, essendo sufficiente allegare agli atti della quiescenza la domanda volta ad ottenere il collocamento a riposo.

4°) Invito, infine, le SS. LL. a comunicare a questo Ministero (Ufficio pensioni e riscatti), con ogni sollecitudine, e in ogni caso entro e non oltre il 5 ottobre p. v., il numero esatto degli insegnanti che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1949, sia per raggiunti limiti di servizio, sia su domanda.

« Raccomando la esattezza e puntualità di tali comunicazioni, dovendo esse servire a determinare l'ammontare dei fondi che dovranno essere successivamente accreditati agli uffici scolastici dipendenti per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione anche agli insegnanti che lasceranno il servizio dopo la data predetta.

« Prego di accusare ricevuta della presente ».

Il Ministro
GONELLA.

TONENGO E BOVETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per sapere se non intende, essendo insufficienti i fondi messi a disposizione dal ministro del

tesoro per l'agricoltura nazionale, agire af finché maggiori erogazioni e dotazioni su fondo E.R.P. siano a tal fine disposte ».

RISPOSTA. — « Il Ministero per l'agricoltura e le foreste per l'esercizio finanziario 1949-50 può fare assegnamento, per lo svolgimento delle sue attività su:

1°) lire 57.172.000.000 normale dotazione di bilancio;

2°) lire 70.000.000.000 fondo del « Conto speciale » E.R.P. che la legge del 23 aprile 1949, n. 165 ha destinati ad investimenti in agricoltura.

« Dei 70 miliardi del « Conto speciale », assegnati dalla citata legge, già 35 sono stati sbloccati e di essi 17 miliardi sono stati stanziati e per i restanti 18 ne è in corso lo stanziamento.

« La restante somma di lire 35 miliardi sarà prossimamente sbloccata dall'E.C.A. non appena conclusi alcuni accordi di dettaglio circa l'impiego che deve esserne effettuato.

« Si dà assicurazione che da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nulla sarà trascurato per ottenere, nel secondo anno di applicazione del piano E.R.P., le maggiori assegnazioni di fondi del « Conto speciale » da destinare ad investimenti in agricoltura ».

Il Ministro
SEGNI.

TONENGO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ravvisi l'opportunità, in omaggio alla libertà di commercio e di lavoro sancite dalla Costituzione, di addivenire all'abolizione dell'Ente risi, che nell'attuale regime vincolistico concorre alla formazione di monopoli a beneficio di pochi. Poiché l'Ente risi anche per il prossimo raccolto, propone di dare ai risicoltori un anticipo di lire 5000 al quintale, l'interrogante chiede quale sarà la cifra effettiva alla quale il risicoltore avrà diritto.

« Inoltre, chiede di sapere se non risponda a criteri di equità e di tutela del commercio riconoscere ai risicoltori il diritto di vendere il loro prodotto non soltanto nella piazza nazionale, ma anche su quella estera, operazione di cui l'Ente risi detiene attualmente il monopolio ».

RISPOSTA. — « I produttori delle provincie risicole hanno ripetutamente prospettato, per tramite della loro Organizzazione, la necessità che venga mantenuto l'Ente nazionale risi per la difesa della risicoltura italiana.

« Detto Ente effettuerà l'ammasso per contingente del risone di produzione 1949, ammasso voluto dai produttori, deliberato dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e disposto con decreto ministeriale 17 settembre 1949.

« Ai conferenti verrà corrisposto un anticipo, per quintale, di lire 5000 per le varietà comuni, di lire 5300 per quelle semifine e di lire 5600 per le varietà fini; il prezzo definitivo sarà quello che potrà essere realizzato dalla vendita; sia, all'interno che sul mercato estero, del prodotto ammassato, al netto delle spese.

« In merito all'esportazione del riso si precisa che, mentre resta affidato alla « Seri », sino al 31 ottobre corrente, l'incarico di provvedere all'esportazione dei quantitativi di produzione 1948 a suo tempo impegnati, per quanto riguarda il raccolto 1949 la questione è in corso di risoluzione.

« Comunque si può, fin d'ora, dire che le categorie interessate (agricoltori, industriali e commercianti), d'intesa con l'Ente nazionale risi, stanno elaborando, per sottoporlo poi all'approvazione definitiva delle Amministrazioni interessate, uno schema di accordo in base al quale si riservano all'Ente risi i contratti di Stato (Germania, Inghilterra) ed eventuali altri che abbiano gli stessi requisiti, mentre si consente ai privati di trattare liberamente con gli altri paesi, in base agli accordi commerciali o alle norme di disciplina degli scambi ».

Il Ministro
SEGNI.

TROISI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — « Per sapere se risulta a loro conoscenza la nuova grave aggressione consumata in questi giorni dalla gendarmeria jugoslava ai danni di tre motopescherecci del compartimento marittimo di Bari (*Sparviero, Leda, Domenichella*), che, sebbene si trovassero al di fuori delle acque territoriali, sono stati fermati e sotto minaccia armata, malmenando i nostri comandanti, condotti nel porto di Antivari, ed ivi depredati delle attrezzature e di tutto il pescato per un valore complessivo di oltre 10 milioni di lire; e per sapere, inoltre, quale azione il Governo intende svolgere per far cessare questi atti pirateschi, evitando che i nostri armatori, nella impossibilità di far fronte ai continui ricorrenti danni, mettano in disarmo le imbarcazioni con evidente sfavorevole ripercussione sulla economia del paese e sulla stessa disoccupazione ».

RISPOSTA. — « Si informa che una prima notizia della cattura dei motopescherecci *Leda, Sparviero e Domenichella* è pervenuta l'11 ottobre 1949 dal Compartimento marittimo di Bari, il quale ha successivamente trasmesso i verbali contenenti le deposizioni degli equipaggi relativi.

« Non appena ricevuta notizia dell'incidente, questo Ministero ha provveduto ad interessare telegraficamente la Legazione in Belgrado ed il Consolato generale in Zagabria, ai quali è stata ora inviata anche la copia delle dichiarazioni degli equipaggi, dalle quali risulterebbe che i motopescherecci furono fermati fuori delle acque territoriali jugoslave.

« Poiché l'accertamento di questa circostanza è d'importanza fondamentale per stabilire su quale parte incomba la responsabilità iniziale dell'incidente, la Legazione in Belgrado ha ricevuto istruzioni di contestare i fatti lamentati alle competenti autorità jugoslave e, comunque, di protestare energicamente per il trattamento fatto ai nostri pescherecci.

« Mentre si è disposto che i competenti uffici di questo Ministero si tengano a dipresentanze in Jugoslavia, si sottolinea che per il passato il Ministero non ha mai mancato di intervenire con ogni sollecitudine ed energia in difesa dei nostri motopescherecci; anche se sorpresi nelle acque territoriali jugoslave, e si deve appunto a questo tempestivo interessamento se i motopescherecci, catturati sono stati fatti rientrare in Italia ».

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA.

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per sapere se nel piano di cooperazione europea è stato considerato il settore dei trasporti aerei continentali e intercontinentali e, in caso affermativo, per conoscere le conclusioni alle quali si è pervenuti e quale ruolo sia riservato all'Italia nel piano di sviluppo di tale settore dei trasporti ».

RISPOSTA. — « L'organizzazione europea per la cooperazione economica, pur esistendo presso di essa un apposito Comitato trasporti interni nella cui competenza rientra anche il settore dei trasporti aerei, non ha mai finora preso in considerazione la possibilità di addivenire ad piano organico coordinatore di questi ultimi.

« Un inizio di interessamento si è in realtà avuto quando l'O.E.C.E. fu richiesta dall'Amministrazione americana per la cooperazione economica di approfondire i problemi connessi con lo sviluppo ed il coordinamento internazionale delle linee aeree dei paesi partecipanti all'E.R.P., e di presentare quindi le sue conclusioni sotto forma di un programma coordinato ed economicamente giustificabile.

« Tale richiesta dell'E.C.A. tendeva a disporre di una visione generale dei problemi e delle possibilità del settore, entro cui inquadrare, onde valutarle alla luce dei vantaggi conseguibili per l'economia europea, le numerose richieste pervenute da vari paesi, fra cui l'Italia, per ottenere il finanziamento su E.R.P. degli acquisti di aeromobili di produzione americana.

« Senonché l'esame dell'O.E.C.E. non poté essere intrapreso a seguito dell'obiezione formulata da alcune delegazioni nazionali, fra cui quella del Regno Unito, che il settore dei trasporti aerei, specialmente intercontinentali esula dai limiti della competenza geografica dell'O.E.C.E. e cade invece nel campo di diretta competenza dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (I.C.A.C.), e che d'altra parte nemmeno l'industria aeronautica dei paesi partecipanti, la cui situazione dovrebbe essere esaminata onde addivenire ad un piano organico per i trasporti aerei, è compresa tra i settori del cui coordinamento attualmente si occupa l'O.E.C.E.

« Indipendentemente dalla questione di carattere generale, fin dall'aprile 1949, sono stati inoltrati a Washington, con parere favorevole dell'E.C.A. di Roma, due progetti di utilizzo di una quota prestita a favore delle Società L.A.I. e Alitalia onde sopperire con l'acquisto di aeromobili transoceanici alle più immediate necessità della nostra aeronautica civile.

« Detti progetti, una prima volta respinti da Washington per le indicate ragioni, sono stati di recente ripresi in esame, e su essi la Missione E.C.A. di Roma si è espressa di nuovo favorevolmente proponendo in particolare: che ad una delle Società, la L.A.I., sia accordato l'utilizzo di 4.500.000 dollari come prestito E.R.P. per l'acquisto di aeromobili dall'industria statunitense; che all'altra Società, l'Alitalia, sia accordato un uguale finanziamento dal fondo-lire per l'acquisto di aeromobili con dollari liberi.

« I progetti sono ora in corso di esame da parte delle amministrazioni interessate e

ogni decisione in merito esula dalla specifica competenza della Delegazione italiana ».

*Il Ministro delegato
per la Cooperazione economica europea*
TREMELLONI.

VIGORELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — « Per sapere:

1°) se non ritengano ingiusto che sui fondi dell'assistenza generica e quindi sulla generalità dei cittadini poveri da assistere, debba essere fatto gravare l'onere derivante dall'abrogazione del compenso forfetario stabilito sull'intero importo delle somme erogate dagli E.C.A. per i servizi di assistenza post-bellica che essi effettuano per conto del Ministero degli interni;

2°) se non ritengano che i motivi edotti con la circolare 12211-6-7, del 2 marzo 1949, della Direzione generale post-bellica, non contrastino con lo spirito della circolare 25292 del 30 agosto 1946, della Direzione generale amministrazione civile ».

RISPOSTA. — « 1°) Nessun compenso è stato mai, né viene corrisposto agli E.C.A. sui fondi dell'assistenza generica per i servizi da essi disimpegnati per conto dell'assistenza post-bellica.

« I compensi forfetari stabiliti in favore degli E.C.A. si riferiscono soltanto al servizio di pagamento dell'assegno temporaneo ai reduci disoccupati e bisognosi, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28. Detti compensi, che erano prima calcolati nella misura forfetaria del 10 per cento sulla base della media delle erogazioni effettuate a tal titolo nel semestre 15 settembre 1945-15 marzo 1946, sono stati successivamente limitati all'ammontare effettivo dei pagamenti fatti dagli E.C.A. per assegno temporaneo ai reduci.

« L'onere di detti compensi è fatto gravare sui fondi appositamente stanziati sul capitolo 146 del bilancio 1949-50 (e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari precedenti), la cui precisa dizione è la seguente: « Assegno temporaneo ed indennità di caropane a favore dei reduci disoccupati e bisognosi e spese per i servizi inerenti ». Sullo stesso capitolo di bilancio viene pure fatto gravare l'onere derivante dal compenso di lire 2 per ogni operazione di pagamento dell'indennità caropane in favore dei reduci, profughi, sfollati e sinistrati di guerra, eseguita dagli E.C.A. o dai tesoriери comunali, compenso regolarmente autorizzato dal Mini-

stero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con foglio n. 14235 del 31 gennaio 1949.

« 2°) Nessun contrasto vi è, pertanto, fra le disposizioni della circolare n. 25292 del 30 agosto 1946 della Direzione generale amministrazione civile e quelle contenute nella circolare della Direzione generale assistenza pubblica n. 12911/6-7 del 2 marzo 1949, la quale ammettendo l'esecuzione del compenso soltanto per i pagamenti effettuati dagli E.C.A. a titolo di assegno temporaneo ai reduci e per le operazioni di pagamento dell'indennità caropane, conferma il principio che nessun compenso è dovuto per tutti gli altri pagamenti effettuati per conto di quest'ultima Direzione generale.

« Si fa, infine, rilevare che il pagamento di detti compensi non incide minimamente sui fondi destinati ai reduci, in quanto nello stanziamento del suddetto capitolo 146 è stato tenuto conto, in sede di fabbisogno, del prevedibile ammontare dell'importo occorrente per il pagamento dei compensi stessi.

Il Ministro dell'interno
SCELBA.

VOCINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se in questi giorni sia perturbato l'ordine pubblico ad Isola Liri, e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati adottati ».

RISPOSTA. — « Non risulta che in Isola Liri esistano particolari situazioni tali da poter essere causa di turbamenti dell'ordine pubblico: sicché nessuna necessità di prendere particolari provvedimenti si è presentata ».

Il Ministro
SCELBA.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere perché per i dipendenti degli uffici del lavoro inquadrati a norma del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non si è provveduto a stabilire un trattamento di quiescenza, a norma dell'articolo 16 del citato decreto, nonché un trattamento di previdenza, risultando anzi che dal 1° maggio 1948, è stato sospeso il versamento di qualsiasi contributo a favore di quelli che già erano in possesso di una posizione assicurativa ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già da tempo predisposto, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, uno schema di provvedimento legislativo per la disciplina del trattamento di quie-

scenza e di previdenza per il personale dipendente dagli uffici del lavoro e della massima occupazione.

« L'elaborazione dello schema in parola ha comportato un esame attento e particolareggiato di varie questioni sorgenti in dipendenza della speciale posizione in cui il personale interessato si trovava anteriormente alla emanazione del precitato decreto legislativo n. 381.

« Lo schema si trova ora all'esame del Ministero del tesoro, di concerto col quale il provvedimento deve essere adottato.

« Si assicura pertanto che questo Ministero non manca di spiegare ogni interessamento al fine di definire, con ogni possibile sollecitudine, la questione in argomento ».

Il Ministro
FANFANI.

ZACCAGNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è vero, e per quale motivo, agli impiegati degli uffici del lavoro vengono compensate solo in parte le ore di lavoro straordinario (risultando che in qualche ufficio e per qualche tempo anche più di un terzo delle ore straordinarie non sono state pagate) e per quale ragione tale pagamento viene comunque effettuato con molti mesi di ritardo così come con notevole ritardo (tanto che attualmente si starebbero liquidando le missioni compiute nei primi mesi del 1947) ha luogo la liquidazione delle spese di missione compiute dagli impiegati degli uffici del lavoro e massima occupazione; e per sapere se, in vista di malcontento che tali ritardi, forse attualmente inevitabili, causano fra i dipendenti, non si ritenesse opportuno far liquidare tali missioni direttamente dagli uffici del lavoro stessi ».

RISPOSTA. — « La liquidazione del compenso per il lavoro straordinario ai dipendenti degli uffici del lavoro e della massima occupazione si effettua — come per tutti i dipendenti dell'Amministrazione statale — con le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (non più di 60 ore pro-capite, con la media di 30 ore per gli impiegati di uno stesso ufficio), e con quelle derivanti dagli stanziamenti di bilancio.

« Lo stanziamento dell'apposito capitolo, al principio dell'esercizio finanziario, è ripartito, per ciascun ufficio del lavoro e della massima occupazione, proporzionalmente al

numero dei dipendenti in servizio, maggiorato, se del caso, per gli uffici nei quali ciò è richiesto da eccezionali esigenze del servizio.

« Nel corrente esercizio finanziario l'assegnazione a ogni singolo ufficio è stata aumentata, in quanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ottenuto dal Ministero del tesoro un aumento dello stanziamento di lire otto milioni.

« Per il ritardo nei pagamenti dei compensi per lavoro straordinario, si fa presente che, dopo il 31 dicembre 1948, il Ministero ha dovuto provvedere, per la liquidazione delle competenze in argomento, con la emissione di mandati diretti, poiché a tale data cessò la facoltà concessa dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 509, in virtù del quale gli uffici del lavoro provvedevano direttamente alla liquidazione in questione con i fondi assegnati mediante appositi ordini di accredito emessi dal Ministero.

« Ripristinata, con la legge 21 agosto 1949, n. 625, la facoltà di cui sopra, gli uffici del lavoro potranno rapidamente liquidare i compensi arretrati ed effettuare tempestivamente le liquidazioni successive.

« Il ritardo nella liquidazione delle indennità e spese di missioni, compiute dai dipen-

denti degli uffici del lavoro e della massima occupazione dipende, nella maggioranza dei casi, dall'errato conteggio da parte degli interessati delle indennità spettanti e dalla incompleta documentazione delle spese sostenute.

« Comunque è opportuno far presente che le indennità e spese di missione sono state anticipate dall'Amministrazione fino al 31 dicembre 1947 per 4/5 e dal 1° gennaio 1947 per 2/3 di quelle previste e, quindi, il ritardo del pagamento si riferisce solo alla differenza, qualche volta di importo irrisorio, tra la somma anticipata secondo la previsione della durata della missione e quella effettivamente dovuta.

« Si chiarisce infine che, pur consentendo sulla opportunità di far liquidare le indennità e rimborso spese per missioni direttamente dagli uffici del lavoro e della massima occupazione, tale procedura, per il momento non può essere adottata, ostandovi disposizioni legislative di carattere generale ».

Il Ministro

FANFANI.